SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA ITALIA
(CON REL. ILLUSTRATIVA)

TITOLO I Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici

Articolo 1
(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:
   a) affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
   b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze

che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Relazione illustrativa

L'articolo 1 è dedicato al sottosoglia, dove si prevedono solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici. Si precisa che la norma, con riferimento al sottosoglia, è diretta a derogare ai soli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti, con la conseguente applicabilità delle altre norme dello stesso codice e, in particolare, dell'articolo 36, comma 1, il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. Il primo comma dell'articolo 30 prevede in particolare che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Una prima modalità (lett. a) è l'affidamento diretto e la seconda, applicabile fino alle soglie comunitarie (che per gli appalti di lavori superano i 5 milioni di euro), è costituita dalla procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori. La disciplina vigente (art. 36 - più volte modificato negli ultimi, dapprima dalla legge di bilancio 2019 e, quindi, dallo sblocca cantieri) prevede 5 soglie differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto da stipulare (lavori, servizi o forniture). In particolare: a) fino a 40.000 mila euro, affidamento diretto; b) tra 40.000 mila euro e 150.000 euro per lavori o fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori; c) per lavori tra 150.000 e 350.000 mediante la procedura negoziata dell'articolo 63, previa consultazione di almeno 10 operatori economici; c-bis) per lavori tra 350.000 e 1 milione di euro mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori; d) per lavori tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie mediante procedura aperta (art. 60).

L'articolo 1 della norma proposta utilizza l'affidamento diretto per servizi, lavori e forniture fino ad una soglia più elevata di quella attualmente vigente (40.000 euro) e l'applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Il primo comma precisa che le disposizioni dell'articolo si applicano solo qualora l'atto di avvio della procedura di affidamento ovvero la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Al fine di accelerare i tempi di apertura dei cantieri, si prevede ancora che in tali casi l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente debbano avvenire entro il

termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento per le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e di quattro mesi per le ipotesi di cui alla lettera b). Il mancato rispetto del termine in questione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell'autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante.
Il terzo comma precisa che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, sotto un profilo contenutistico, gli elementi descritti all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, quindi, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Il quarto comma prevede che la stazione appaltante non possa chiedere le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. In ogni caso, nelle ipotesi in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Relazione tecnica
La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2
(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale)

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, le procedure di affidamento di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Le stazioni appaltanti, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli

articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è individuato l'elenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, in relazione a contratti relativi o collegati alle opere inserite nell'elenco di cui al periodo precedente, nonché ad altri contratti che le stazioni appaltanti ritengano necessari per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali.

4. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, regolate dal presente articolo, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e successive modificazioni.

5. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale delle stazioni appaltanti, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

Relazione illustrativa

L'articolo 2 disciplina le procedure applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a contratti relativi ad opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l'atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021. L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve quindi avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Analogamente a quanto previsto all'articolo 1, il mancato rispetto del termine in questione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell'autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del funzionario per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico,

costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante.
Per le procedure relative ai contratti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del codice si prevede l'applicabilità della procedura ristretta o negoziata prevista dagli articoli 61 e 62 del codice dei contratti pubblici per i settori ordinari e agli articoli 123 e 124 per i settori speciali, con i termini ridotti di cui all'articolo 7 del presente decreto-legge. Rimane salva la possibilità di fare ricorso alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara nel caso sussistano i relativi presupposti ovvero, previa motivata determinazione della stazione appaltante, alle procedure ordinarie.
Il terzo comma prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è individuato l'elenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi. Per quanto concerne le procedure relative ai contratti di cui al comma precedente ovvero relativi o collegati alle stesse opere, nonché per altri contratti che le stazioni appaltanti ritengano necessari per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, è applicabile la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 124, per i settori speciali.
I successivi commi dell'articolo 2 individuano la disciplina applicabile dei contratti in questione prevedendo che le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività in questione, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Al comma 5, alla luce delle deroghe apportate al sistema dei contratti pubblici, sono previste norme *ad hoc* in tema di trasparenza e pubblicazione degli atti di gara.

Relazione tecnica
La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3
(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021:
    a) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, in corso di conversione, nei

Bozza DCM

procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159;

b) per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio in via d'urgenza della documentazione antimafia relativamente alla competenza, alla riduzione dei termini, alle modalità per il rilascio della documentazione antimafia, alle relative soglie di valore, all'autocertificazione, ai controlli per il rilascio della documentazione antimafia nonché ai poteri di accesso e accertamento del Prefetto.

2. Con il decreto di cui al comma 1, lettera b), sono individuate ulteriori misure, valevoli anche per i casi di cui alla lettera a), per rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti, anche tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni al Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI) e alle ulteriori banche dati disponibili, nonché per valorizzare l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo revocano i benefici economici, le erogazioni, i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i prestiti, le agevolazioni e i pagamenti o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi precedenti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è aggiunto il seguente:
"Art. 83-bis (Protocolli di legalità)

1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a

Bozza PCM

livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara.".

Relazione illustrativa

Il superamento delle ricadute economiche negative, riconducibili, in via diretta e non, agli effetti connessi alle misure assunte al fine di prevenire e contenere l'emergenza pandemica da COVID-19 impone l'adozione di mirate cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale.

La situazione emergenziale richiede, da un lato, la necessità di individuare strumenti di accelerazione delle procedure pendenti e, dall'altro, di rafforzare i presidi di legalità. Pertanto, al primo comma, si prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d'urgenza, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Per quanto riguarda i contratti pubblici, alla lettera b) del primo comma si prevede che per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio in via d'urgenza della documentazione antimafia relativamente alla competenza, alla riduzione dei termini, alle modalità per il rilascio della documentazione antimafia, alle relative soglie di valore, all'autocertificazione, ai controlli per il rilascio della documentazione antimafia nonché ai poteri di accesso e accertamento del Prefetto.

Con il medesimo decreto, sono individuate ulteriori misure, valevoli anche per i casi di cui alla lettera a), per rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti, anche tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni al Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI) e alle ulteriori banche dati disponibili, nonché per valorizzare l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Al terzo comma si prevede che nei casi di cui al comma 1, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, sono revocati i

benefici economici, le erogazioni, i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i prestiti, le agevolazioni e i pagamenti o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Al quarto comma si precisa che, per quanto non espressamente disciplinato dai commi precedenti, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il quinto comma individua una disciplina positiva dei protocolli di legalità, innovando sul punto ed espressamente il citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La previsione recata dal nuovo articolo 83-bis del Codice antimafia, che persegue l'intento di approntare efficaci misure di contrasto agli illeciti "appetiti" delle organizzazioni criminali, in considerazione anche del loro tradizionale interesse alle occasioni di profitto legate alle fasi emergenziali e postemergenziali.

La norma risponde anche ad esigenze sistematiche sorte a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 452/2020 senza, tuttavia, accogliere l'ipotesi di reintrodurre la documentazione antimafia in tutti i rapporti tra privati, ma individuando nei protocolli di legalità lo strumento per interventi più snelli e mirati in tale ambito: in tal senso, i protocolli, nel rispondere ad un'esigenza da più parti sentita, operano una significativa semplificazione rispetto all'art. 87, comma 1, del Codice antimafia nella formulazione previgente al decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, pur intervenendo nell'ambito della medesima tipologia di rapporti.

Più in dettaglio, si introduce nel codice antimafia lo strumento dei protocolli di legalità, che il Ministero dell'Interno può sottoscrivere, oltreché con i soggetti "istituzionali" (individuati dall'articolo 83 del Codice antimafia), anche con imprese di rilevanti dimensioni, nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia, previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie eccedenti – sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo – quelle oggi prese in considerazione dalla legge. Si precisa che i protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

La disposizione, al fine di fugare possibili incertezze interpretative, chiarisce che la documentazione rilasciata in attuazione del presente articolo esplica i suoi effetti nel rispetto delle previsioni del Codice antimafia e sancisce formalmente il principio – invero, già desumibile da una lettura "sistematica " delle norme – dell'equiparazione, agli effetti propri dell'informazione antimafia liberatoria, dell'iscrizione dell'operatore economico nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list).

È inoltre previsto che i protocolli di legalità disciplinino i loro profili attuativi, tra cui, in particolare, le modalità per la richiesta ed il rilascio della documentazione antimafia, le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione dei protocolli stessi.

Relazione tecnica

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)

1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "ha luogo" sono sostituite dalle seguenti: "deve avere luogo"; e dopo le parole "espressamente concordata con l'aggiudicatario" sono aggiunte le seguenti: ", purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto";

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 del presente articolo, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione e dalla prosecuzione o sospensione dell'esecuzione del contratto.";

2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica il comma 2 dell'articolo 125 del medesimo codice.

3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole ", ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, " sono sostituite dalle seguenti: "è definito, in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,";

b) al comma 9, le parole: "Il Tribunale amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice" e quelle da "entro trenta" fino a "due giorni dall'udienza" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al periodo precedente, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza".

Relazione illustrativa

L'articolo 4 prevede al primo comma che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge o dalla *lex specialis*. Si tratta di una norma diretta ad evitare che, anche in accordo con l'aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Si precisa, infatti, che la mancata stipulazione del contratto nel termine debba essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e sia valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. La pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. In ogni caso, l'espresso richiamo ai commi 9 e 11 dell'articolo 32 consente di ritenere

Bozza PCM

adeguatamente salvaguardati lo *stand still* sostanziale analogamente a quello processuale, con la conseguenza che se la mera pendenza del ricorso giurisdizionale non costituisce un fatto idoneo a giustificare la sospensione della procedura di appalto o la mancata stipulazione del contratto, nel caso in cui sia adottato un provvedimento giurisdizionale di sospensione della procedura la stazione appaltante non può stipulare il contratto e il ritardo nella stipulazione deve ritenersi senz'altro giustificato.
Si inserisce quindi la previsione che gli enti pubblici possano stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione e dalla prosecuzione o sospensione dell'esecuzione del contratto.
Ai commi 2 ss. sono apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, prevedendosi che, per tutte le opere di cui agli articoli 1 e 2, in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell'opera e dell'interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere.
Si prevede l'applicabilità dell'art. 125 c.p.a. (con conversione della tutela reale in tutela obbligatoria, salve violazioni particolarmente gravi) alle opere di cui all'articolo 2, comma 3.
In termini processuali si prevede ancora che: se ne ricorrono i presupposti (rispetto dei termini a difesa, mancanza di esigenze istruttorie e mancata dichiarazione in ordine alla proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale o altro), le cause rientranti nel c.d. rito appalti devono essere definite con sentenza in forma semplificata in esito all'udienza cautelare; debba essere pubblicato il dispositivo in tempi brevi.

Relazione tecnica
La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5
(Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)

1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, nonché per le opere individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o dalla Costituzione;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.

2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), le autorità preposte, previa proposta della stazione appaltante su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 5, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità: a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche; b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario; c) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera; d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

Relazione illustrativa

Tra i problemi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche vi è quello dei tempi e delle cause della sospensione della loro esecuzione che possono derivare da motivi imputabili all'appaltatore,

alla stazione appaltante, a terzi o cause di forza maggiore (anche per mancanza di disponibilità economica o per delle modifiche che devono essere apportate all'opera o al progetto o per autorizzazioni o altri atti necessari o ancora per crisi o insolvenza dell'appaltatore).
L'articolo 5 è diretto a intervenire, derogando alla normativa vigente, sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica, indicandole in modo tassativo, e, quindi, limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l'autorità giudiziaria possano sospendere l'esecuzione delle opere. Le norme hanno carattere transitorio e sono applicabili agli appalti il cui valore sia superiore a una data soglia. Sono in ogni caso salvaguardate le ipotesi di sospensione previste o derivanti dall'applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione, di gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica, gravi ragioni di pubblico interesse o gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera.
Le norme sono destinate, quindi, a derogare alle cause e al procedimento di sospensione previsto dall'art. 107 c.c.p. (ragioni tecniche), alle ipotesi di sospensione previste dal Codice civile (e, in particolare, all'eccezione di inadempimento), alla disciplina in tema di crisi dell'impresa (art. 72 ss. legge fallimentare, nonché alle altre ipotesi previste in tema di concordato, accordo di ristrutturazione dei debiti) e alla ipotesi in cui è possibile giudizialmente sospendere l'esecuzione dell'opera.
Pertanto, con riferimento alla disciplina della crisi dell'impresa si attribuisce prevalenza all'interesse alla prosecuzione dei lavori connessi alla celere realizzazione dell'opera, anche per sollecitare all'adozione dei provvedimenti di competenza le autorità e gli organi che a vario titolo intervengono nella gestione della crisi dell'impresa.
Anche nei casi di sospensione si prevede che, in breve termine, il collegio consultivo tecnico, dopo averne accertati i presupposti, debba indicare le modalità con cui proseguire, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera e le eventuali modifiche necessarie per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, indicandone i costi.
In caso di ritardo superiore a 30 giorni all'anno, per qualsiasi motivo non giustificato dalle cause di sospensione descritte nel medesimo articolo, è prevista la possibilità per la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, di sostituire l'impresa designata, ricorrendo a una delle diverse soluzioni alternative descritte nel quarto comma e che possono anche condurre alla nomina di un commissario ad acta.
L'inadempimento di una delle parti alle proprie obbligazioni non costituisce adeguata causa di sospensione dei lavori, salvo che ricorra una delle cause tassative di legittima sospensione dell'opera.
Si interviene anche sulla fase giudiziale chiedendosi di valutare in ogni caso l'interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell'opera. La disposizione non interviene e sono quindi fatte salve le previsioni in tema di scioglimento del rapporto contrattuale per risoluzione nonché in tema di modifica del contratto in corso di esecuzione.

Relazione tecnica
La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Bozza PCM

Articolo 6
(Collegio consultivo tecnico)

1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché per le opere individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti all'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti, da un elenco speciale tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma precedente, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente alcontratto.
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione incontraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del funzionario per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del funzionario per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-*ter* del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontàespressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto scritto recante le sottoscrizioni della maggioranza dei componenti entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, con atto recante succinta motivazione che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al primo comma le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi precedenti. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del primo comma.
6. Nei casi di cui al comma 5 il collegio tecnico fornisce alla stazione appaltante ogni forma di assistenza tecnica e giuridica necessaria, proponendo anche soluzioni tecniche più vantaggiose, nella fase di programmazione e progettazione e in quella di affidamento dei contratti pubblici. L'assistenza è fornita, tra l'altro, mediante l'espressione di pareri resi nel termine massimo di dieci giorni. Il collegio tecnico opera in raccordo con le amministrazioni pubbliche e i gestori di beni e servizi diversi dalla stazione appaltante, compresi quelle, in ambito statale e regionale, preposte alla tutela ambientale e alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, adoperandosi per il rispetto dei termini di adozione di atti di assenso, concerti, nulla osta, pareri e valutazioni tecniche. Decorsi i predetti dieci giorni senza che tali atti siano stati comunicati il collegio consultivo tecnico, su richiesta della stazione appaltante procedente, indica alle amministrazioni inadempienti un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni. Decorsi anche tali nuovi termini senza che nessun atto sia stato comunicato, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti
8. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al periodo precedente da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio.
9. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di 5 incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo e sono esclusi dall'elenco di cui al comma 10. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

10. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è costituito l'elenco speciale dei componenti del collegio consultivo tecnico, per le opere di interesse nazionale, e ne sono determinate le modalità di funzionamento, possono essere ulteriormente specificati i criteri di determinazione del compenso dei componenti del collegio consultivo tecnico e i criteri e limiti alla nomina dei componenti, in conformità a quanto previsto ai commi 8 e 9 del presente articolo. Nelle more della costituzione dell'elenco, i componenti del collegio sono scelti tra soggetti che abbiano i requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco. Per le opere di interesse locale provvedono gli enti locali alla formazione dei relativi elenchi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
11. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Relazione illustrativa

L'articolo 6 disciplina il collegio consultivo tecnico, prevedendone l'obbligatorietà per appalti di valore superiore a un dato importo. Il collegio, oltre ai compiti descritti nell'articolo precedente (in tema di sospensione e modifiche dell'opera), ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche (enunciato linguistico idoneo a sussumere sia controversie che problematiche di ordine tecnico emergenti nel corso della realizzazione dell'opera) di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Le funzioni del collegio tendono quindi ad avvicinarsi a quelle del *Dispute Board* che costituisce ormai la prassi nella contrattualistica internazionale di un certo rilievo e la cui disciplina è contenuta, a titolo esemplificativo, nelle norme FIDIC. La previsione pertanto è diretta ad allineare i grandi appalti di opere pubbliche interne alle prassi internazionali.
Il collegio deve essere nominato prima dell'inizio dell'esecuzione dell'opera, è composto da tre o cinque componenti a seconda del valore dell'opera e, all'atto della costituzione, gli viene fornita copia dell'intera documentazione inerente il contratto.
Vengono quindi descritte le modalità con cui opera il collegio, nonché il valore da attribuire alle relative determinazioni, sia in termini pubblici (con effetti sulla disciplina della responsabilità del funzionario) che in termini privatistici (presunzione relativa di inadempimento). Si prevede, ancora, a fini deflattivi che l'esecuzione delle determinazioni del collegio abbia natura transattiva, salva diversa volontà manifestata espressamente dalle parti. dell'opera.
I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino accordo sulla nomina dell'ultimo componente entro il termine indicato al comma precedente, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di interesse nazionale, ovvero dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente.

La nomina del collegio consultivo tecnico è consentita anche per opere differenti da quelle superiori alla soglia indicata (comma 4) e per fasi differenti (comma 5). In tale ultimo caso, il sesto comma prevede che il collegio tecnico fornisce ogni forma di assistenza tecnica e giuridica necessaria, proponendo anche soluzioni tecniche più vantaggiose, nella fase di programmazione e progettazione e in quella di affidamento dei contratti pubblici. L'assistenza è fornita, tra l'altro, mediante l'espressione di pareri resi nel termine massimo di dieci giorni. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del funzionario per danno erariale, salvo il dolo.
I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al comma precedente da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di CTU. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può svolgere tale attività per più di 5 incarichi contemporaneamente e comunque per un numero non superiore a 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a 60 giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di revoca del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

Relazione tecnica
La disposizione ha in parte carattere ordinamentale. Il rimborso dei maggiori oneri sopportati dalle stazioni appaltanti per il pagamento del compenso dei componenti del collegio consultivo tecnico avviene solo in caso di utilizzo delle relative prestazioni (salvo gettone unico onnicomprensivo), e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta. In ogni caso, la relativa spesa è compensata dalla riduzione del contenzioso e dagli oneri connessi.

Articolo 7
(Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 115 e 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel caso in cui, per le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché per le opere di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, vengano provvisoriamente o definitivamente, in qualsiasi momento della esecuzione, a mancare le risorse finanziarie pubbliche necessarie per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione dell'opera pubblica, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo corrisponde alla stazione appaltante le somme necessarie per la regolare e tempestiva realizzazione delle opere pubbliche.

Bozza DCM

2. Le modalità operative del fondo di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che tenga conto, in base a un principio di rotazione anche territoriale dei destinatari dei fondi, delle opere di prioritario interesse per l'interesse nazionale e locale, delle situazioni economiche e sociali dei destinatari privati dei versamenti e della priorità delle domande effettuate, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria o parte dell'attività del fondo, anche sulla base di apposita convenzione, a enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante procedura competitiva. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del fondo.
3. La stazione appaltante, al momento del reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le somme erogate che sono destinate ad alimentare il fondo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in ogni caso surrogato in tutti i diritti del destinatario del versamento nei confronti dei propri danti causa.

Relazione illustrativa

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. L'esigenza è quella di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell'opera. Beneficiari del fondo sono quindi le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziarie la prosecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell'opera. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in ogni caso surrogato in tutti i diritti del destinatario del versamento nei confronti dei propri danti causa. Le modalità operative del fondo sono individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tenga conto, in base a un principio di rotazione anche territoriale dei destinatari dei fondi ed eventualmente di proporzionalità, delle opere di prioritario interesse per l'interesse nazionale e locale, delle situazioni economiche e sociali dei destinatari privati dei versamenti e della priorità delle domande effettuate, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria o parte dell'attività del fondo, anche sulla base di apposita convenzione, a enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo. La stazione appaltante, al momento del reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione dell'opera, trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le somme erogate che sono destinate ad alimentare il fondo stesso.

Relazione tecnica

Il fondo si finanzia utilizzando le economie derivanti dai ribassi d'asta.

BOZZA PCM

Articolo 8
(Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o

i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.
d) al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8 - *ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad esercitare sulla società, congiuntamente alle altre pubbliche amministrazioni partecipanti, il controllo analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8 – *ter*;
e) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
3. In relazione agli Accordi – quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali Accordi quadro ovvero all'esecuzione degli Accordi – quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:
    a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque

giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;

b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,~~e~~ dall'articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 8:

1) al primo periodo, le parole "*ha luogo*" sono sostituite dalle seguenti: "*deve avere luogo*" e dopo le parole: "*espressamente concordata con l'aggiudicatario*" sono aggiunte le seguenti: "*, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita realizzazione dell'opera*";

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "*La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 del presente articolo, la pendenza di un ricorso giurisdizionale. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, contratti di assicurazione a proprio favore per le eventuali responsabilità derivanti dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche.*";

b) all'articolo 80:

1) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "*Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non*

definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.";

3) al comma 5, le parole: "*anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6*" sono soppresse;

c) all'articolo 83, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «*5-bis. In relazione al requisito di cui alla lettera c) del comma 4, l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.*»;

d) all'articolo 105:

1) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:" Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, possono prevedere nei documenti di gara che tutte o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto siano eseguite dall'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza di assicurare un adeguato controllo delle attività di cantiere ovvero dello svolgimento di una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuata dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle "white list".

2) al comma 4:

- alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

- sopprimere la lettera d);

3) il comma 5 è soppresso;

4) il comma 6 è soppresso;

5) al comma 14, primo periodo, le parole "con ribasso non superiore al venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con ribasso non superiore al quindici per cento".

e) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
2) il comma 3 è sostituito con il seguente: "*3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.*";

f) all'articolo 183, comma 15:

Bozza PCM

1) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

2) al nono periodo, le parole: "*è inserito*" sono sostituite dalle seguenti: "*qualora non sia già presente*" e dopo le parole: "*sulla base della normativa vigente*" sono aggiunte le seguenti: "*, è inserito in tali strumenti di programmazione*";

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il termine di cui all'alinea del comma 1è prorogato al 31 dicembre 2021;

b) il termine di cui al comma 2 è prorogato al 30 novembre 2021;

c) al comma 3,le parole: "*31 dicembre 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2021*";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: "*7. In deroga all'articolo 215, comma 3,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.*".

e) al comma 15, le parole: "*per gli anni 2019 e 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*per gli anni 2019, 2020 e 2021*";

f) il comma 18 è abrogato.

Relazione illustrativa

L'articolo reca disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'ottica di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia.

Il **comma 1**, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID – 19, prevede che in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 31 luglio 2021:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esonerando, in tal modo, le stazioni appaltanti dall'obbligo di motivare detta consegna in via d'urgenza per uno dei motivi indicati nel comma 8 del citato articolo 32;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

A tale riguardo, si evidenzia che l'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016prevede che "Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.". Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, una clausola che contempli l'obbligo di sopralluogo a pena di esclusione non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge. Non può tuttavia sottacersi che la medesima giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l'obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037). E' stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2016 n. 2800). Orbene, proprio in relazione alla funzione del sopralluogo, così come delineata dalla ricordata giurisprudenza e al fine di evitare che esso possa tradursi in un ostacolo alla concorrenza, viene previsto che siffatto obbligo può essere previsto esclusivamente laddove sia strettamente necessario in considerazione della tipologia, della complessità o del contenuto dell'appalto da affidare;

c) applicazione delle riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del codice senza obbligo di dar conto delle ragioni di urgenza

d) al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8 - ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, fermo restando l'esercizio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, congiuntamente alle altre pubbliche amministrazioni partecipanti, del controllo analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sulla società affidataria secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8 - ter. Con specifico riguardo alla previsione in parola, si evidenzia che l'articolo 178, comma 8 – ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che: "le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato articolo 5". Orbene, mediante la previsione de qua si prevede che l'affidamento possa avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni, secondo il modello dell'accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE;

e) previsione che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19

I commi 2 e 3recano disposizioni per accelerare l'aggiudicazione delle gare, prevedendo che, per le procedure per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, devono provvedere all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione,ovvero all'esecuzione degli Accordi – quadro, entro la data del 31 dicembre 2020 ed entro lo stesso periodo stipulare contratti derivanti da accordi quadro efficaci.

Il **comma 4** prevede, alla **lettera a),** con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il **direttore dei lavori** adotti, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo **stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento medesimo. Trattasi di misure che, in deroga alle previsioni contrattuali, consente di effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate al momento dell'entrata in vigore del decreto. Al contempo, in ragione dell'obbligo degli appaltatori di attenersi alle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dall'articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19 e meglio specificate nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili condiviso tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, si prevede, alla **lettera b) il rimborso dei conseguenti maggiori oneri** sopportati dagli appaltatori a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta. Il rimborso avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi. Inoltre, alla **lettera c)** si prevede che, ove il **rispetto delle misure di contenimento** in parola impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture **costituisce causa di forza maggiore,** ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si precisa che, qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta e che, in considerazione della qualificazione della pandemia COIVD- 19 come "fatto notorio" e della cogenza delle misure di contenimento disposte dalle competenti Autorità, non si applichino, anche in funzione di semplificazione procedimentale, gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Al comma 5, si interviene **novellando il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50,** nei termini di seguito illustrati. [*da integrare*]
Il **comma 6** detta le disposizioni transitorie relative alle modifiche di cui al comma 5.

Il **comma** 7 interviene **sull'articolo 1 del decreto legge n. 32 del 2019 c.d. "Sblocca cantieri"**. In particolare, tenuto conto dell'impatto positivo di alcune disposizioni derogatorie al codice dei contratti, introdotte in via sperimentale, si prevede:

a) la **proroga sino al 31 dicembre 2021** del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, relativo alla **sospensione del divieto di appalto integrato** (articolo 59, commi 1 e 1-bis codice) del codice;

b) **proroga al 30 novembre 2021** del termine per la relazione al Parlamento sull'esito della sperimentazione (**comma 2**);

c) **proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine di cui al comma 3** riguardante **l'inversione procedimentale** concernente l'esame dell'offerta economica prima della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

d) **si prevede la deroga sino al 31 dicembre 2021 delle previsioni di cui all'articolo 215 del codice dei contratti sotto un duplice profilo: sottopozione al parere obbligatorio previsto dall'articolo 215, comma 3 dei soli progetti di fattibilità tecnica ed economica anziché dei progetti definitivi ed elevazione da 75 milioni a 100 milioni del valore delle opere da sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Al contempo si prevede** che per progetti di importo da 50 a 100 milioni il parere è reso dai comitati tecnici amministrativi e che per i lavori pubblici di importo sino a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere **(comma 7)**.

e) **proroga sino al 2021** della previsione di cui al **comma 15** secondo la quale le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato;

f) **abrogazione del comma 18** (elevazione quota **subappalto** 40 per cento) in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 105 del codice e alla soppressione dell'indicazione della terna dei subappaltatori.

Relazione tecnica

L'articolo reca "Disposizioni in materia di contratti pubblici", che sono di carattere ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9
(*Commissari straordinari per interventi infrastrutturali*)

1. All'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, apportare le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente*

regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati previo parere della Conferenza unficiata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. *I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al presentecomma, nonché, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111 come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n.141.*";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. *Con i medesimi decreti di cui al comma 1, sono, altresì, stabiliti i termini, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e l'eventuale compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite complessivo del 7 per cento. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario è posto a carico del quadro economico delle opere, nell'ambito della percentuale di cui al terzo periodo*".

2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, dopo le parole: "*della legge 23 dicembre 2009, n.191,*" sono inserite le seguenti: "*nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali,*".
3. Al fine di garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi

tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente disposizione i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi.

Relazione illustrativa

La proposta normativa è finalizzata ad accelerare il processo di realizzazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico del territorio.

A tale fine, il comma 1 modifica l'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

In particolare, con la lettera a), si procede alla riformulazione del comma 1 del citato articolo 4, da un lato, meglio enucleando i parametri ed i criteri da prendere in considerazione per l'individuazione delle opere da commissariare e, dall'altro, stabilendo dei nuovi termini, per l'individuazione degli interventi *de quibus*, e semplificando il relativo *iter* procedimentale, mediante la riduzione del numero di provvedimenti da adottare (per l'individuazione degli interventi e per la nomina dei commissari straordinari) e l'eliminazione dell'obbligatorietà del parere delle Commissioni parlamentari. Si prevede la possibilità di individuare gli interventi infrastrutturali in questione anche per opere di interesse regionale o locale, nei quali casi i decreti sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Con la lettera b), si modifica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto – legge n. 32 del 2019, da un lato, semplificando gli adempimenti informativi a carico dei Commissari straordinari e, dall'altro, si estendono i poteri e le deroghe previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 4 anche all'attività del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111 come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.141.

Con la lettera c), si procede alla riscrittura del comma 5 dell'attuale articolo 4 del decreto – legge n. 32 del 2019, prevedendo, in primo luogo, che con i decreti di nomina del Commissario vengano altresì stabiliti i termini, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e l'eventuale compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. In secondo luogo, i precisa che i Commissari straordinari, senza possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società

Bozza PCM

controllate dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite complessivo del 7 per cento. E' prevista, inoltre, la possibilità per i Commissari straordinari di nominare uno sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario è posto a carico del quadro economico delle opere, nell'ambito della citata percentuale del 7 per cento.

Il comma 2 integra le previsioni dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133 come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164,stabilendo che i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice dei contratti pubblici, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, non solo per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ma anche per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.

Il comma 3 disciplina in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la realizzazione di opere pubbliche operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La norma precisa che continuano a operare secondo la disciplina specifica prevista i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

Relazione tecnica

La proposta normativa ha contenuto meramente ordinamentale, individuando le modalità procedimentali attraverso cui pervenire ad una celere realizzazione degli interventi infrastrutturali o di mitigazione del rischio idrogeologico, e, conseguentemente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II
Misure di semplificazione in materia edilizia per agevolare la rigenerazione urbana

Articolo 10
(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. *In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.*";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), primo periodo, le parole "*e non comportino modifiche delle destinazioni di uso*" sono sostituite dalle seguenti: "*e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico*" e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "*Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e sia realizzato dopo l'acquisizione degli atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico.*";

2) alla lettera c), le parole "*il mutamento delle destinazioni d'uso*" sono sostituite dalle seguenti: "*il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante*";

3) alla lettera d), il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "*Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.*";

c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-*bis*) è sostituita dalla seguente:

"*e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;*";

d) all'articolo 9-*bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili"*;

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

1-ter. Per gli interventi che prevedano la totale demolizione e ricostruzione di edifici legittimamente esistenti, la verifica di cui al comma 1-bis è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.";

e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: *"c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;"*;

f) all'articolo 14:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. *La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*";

2) al comma 3, le parole "*nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso*" sono sostituite dalle seguenti: "*nonché le destinazioni d'uso ammissibili*";

g) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga prorogato. I termini di inizio e ultimazione dei lavori possono essere prorogati, prima della scadenza, previa comunicazione da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione con cui un tecnico abilitato asseveri che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Un'ulteriore proroga può essere accordata dallo sportello unico su istanza dell'interessato, se sussiste un giustificato motivo. L'istanza per l'ulteriore proroga si intende accolta se, nei trenta giorni dalla presentazione, non è comunicata al richiedente la sussistenza di motivi ostativi al suo accoglimento. Su istanza del privato, lo sportello unico può accordare con provvedimento motivato, previa deliberazione del Consiglio comunale, una proroga del permesso di costruire anche nel caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei

lavori, e qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per eventuali ostacoli amministrativi indipendenti dalla volontà del titolare del permesso.";

h) all'articolo 16, comma 4, lettera d-*ter*), le parole ", *in deroga o con cambio di destinazione d'uso"* sono sostituite dalle seguenti: "*o in deroga*";

i) all'articolo 17, il comma 4-*bis*, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 35 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.";

l) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "*Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";*

m) all'articolo 23, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. Il termine di efficacia della segnalazione è prorogabile di ulteriori tre anni con comunicazione dell'interessato, presentata anteriormente alla scadenza e corredata dalla dichiarazione del tecnico abilitato con cui asseveri che, a decorrere dalla data di efficacia della segnalazione stessa, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.";

n) all'articolo 23-*ter*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.".;

o) all'articolo 24, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisposto di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

p) all'articolo 34, il comma 2-*ter* è soppresso;

q) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

"Art. 34-bis

(Tolleranze costruttive e tutela dell'affidamento)

1. *Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.*
2. *Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.*

Bozza PCM

3. *Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie le parziali difformità, realizzate durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, l'agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato senza contestarle come abusive, ed assumendo il provvedimento conclusivo del procedimento favorevole all'interessato. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e alle condizioni ivi previste.*

4. *Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.";*

r) dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:

"Art. 35-bis

(Sanzioni per interventi soggetti a CILA)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6-bis, comma 5, per gli interventi attinenti all'attività soggetta a CILA eseguiti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali o dalle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia che non abbiano comportato aumenti di volume o di superficie utile urbanisticamente rilevanti, trasformazione di superficie accessoria in utile, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico urbanistico, lo Sportello unico, in luogo della demolizione o del ripristino ove previsti, applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque non inferiore a 1000 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli immobili vincolati.

Art. 35-ter

(Prescrizione degli abusi minori)

1. Per le opere eseguite in assenza di titolo che non abbiano comportato aumenti di volume o di superficie utile urbanisticamente rilevanti, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico urbanistico e che risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, la violazione si considera prescritta a tutti gli effetti amministrativi qualora siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione è comprovata con attestazione di un tecnico abilitato corredata di appositi schemi progettuali. Nel caso di immobili vincolati, la prescrizione è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, da acquisire attraverso conferenza di servizi semplificata.";

s) all'articolo 36:

1) al comma 1, le parole "ed edilizia" sono soppresse;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il permesso di cui al comma 1 può essere altresì ottenuto qualora l'intervento sia conforme unicamente alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, ma in tal caso il contributo dovuto ai sensi del comma 2 è aumentato della metà; dalla data del permesso di cui al presente comma sono precluse la confisca e l'acquisizione dell'immobile e ne è revocato il sequestro preventivo, salva la possibilità di mutarlo in sequestro probatorio ove necessario in relazione ai reati eventualmente commessi, dei quali cessa la permanenza.

1-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis il rilascio del permesso in sanatoria è consentito solo se l'intervento, anche se in origine urbanisticamente difforme, è comunque conforme a ogni altro requisito prescritto, per le pertinenti opere edilizie, dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento.";

3) al comma 3, le parole *"entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata"* sono sostituite dalle seguenti: "*entro i termini previsti dall'articolo 20 per il rilascio del permesso di costruire, decorsi i quali sulla domanda si intende formato il silenzio assenso*";

t) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dalla SCIA, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario può presentare una SCIA in sanatoria, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della medesima SCIA, previo pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e comunque per un ammontare non inferiore a 1000 euro.

4-bis. La Scia di cui al comma 4 può essere altresì presentata qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, ma in tal caso il contributo dovuto ai sensi del medesimo comma 4 è aumentato del 50 per cento. La Scia ha efficacia dalla data della presentazione e non estingue gli illeciti già commessi.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis la sanatoria è subordinata alla conformità dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento.".

2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità semplificate per la celere conclusione dell'istruttoria delle pratiche di condono edilizio giacenti presso le amministrazioni comunali. Il decreto stabilisce altresì criteri uniformi per la regolarizzazione e integrazione della documentazione presentata, per la correzione dell'errata rappresentazione degli immobili oggetto della concessione in sanatoria, per il ricalcolo delle oblazioni dovute e per superare ogni altra carenza documentale che ostacoli la definizione dei medesimi procedimenti.

4. Fatta salva la diversa disciplina regionale prevista per la sanatoria edilizia di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è rilasciata, entro sei mesi dalla presentazione di apposita istanza della parte interessata, se non ricorre alcuno dei seguenti casi ostativi:

a) la mancata presentazione della documentazione prescritta, ivi inclusa la carenza di rappresentazione fotografica dell'immobile che non renda possibile la valutazione dell'abuso rispetto alla preesistenza;

b) l'accertamento della falsità della documentazione di cui al punto 1;

c) l'omesso pagamento degli oneri dovuti;

d) la carenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, per le opere eseguite su aree soggette a vincolo paesaggistico, anche apposto nei tre anni successivi alla presentazione della domanda di sanatoria o al momento in cui la domanda è risultata completa nella documentazione.

5. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *"Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile."*;

b) l'articolo 8 è abrogato.

6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole *"titolo edilizio"* sono aggiunte le seguenti: *"ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156."*.

Relazione illustrativa

Le proposte contenute nel pacchetto di cui all'oggetto contengono misure di semplificazione, velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia, essenzialmente volti a rendere più facile e immediata la realizzazione delle opere legittimamente realizzabili.

Tutte le misure, salvo i profili ancora aperti (su cui si veda infra), hanno riscosso generale condivisione dalle amministrazioni interessate (quali Pubblica amministrazione, MIT, MiBACT, etc.).

Tra le misure più significative si segnalano:

1. Rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;

2. Ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);
3. Chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva;
4. Previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni richiesti per la realizzazione dell'intervento, allo scopo di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie.
5. Classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;
6. Prevedere la possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che prima che siano decorsi i termini per l'inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo sportello unico comunale, nonché previsione di una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;
7. Chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
8. Aumento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana;
9. Rilascio d'ufficio dell'attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

In particolare, in coerenza con il principio per cui la sanzione ripristinatoria si addice agli interventi abusivi realizzati che abbiano comportato incremento del cd. carico urbanistico (ossia le opere che, un tempo, erano condizionate a concessione edilizia), si è ribadito che, viceversa, le opere che, un tempo, erano soggette a mera autorizzazione comportano, di norma (ossia fuori dai casi di presenza di vincoli) l'applicazione di una sanzione pecuniaria (commisurata al doppio del valore incrementale).

Analogamente, per le sole opere non comportanti aumento di carico urbanistico né vincolate, si è prevista una prescrizione decennale della violazione amministrativa.

Ambo tali istituti, oltre a rispondere a criteri di giustizia sostanziale e di adeguatezza della risposta sanzionatoria, risolvono un significativo contenzioso bagatellare (evitando ogni coinvolgimento giurisdizionale), che consentirà di sbloccare il mercato immobiliare (spesso ostacolato da non conformità meramente interne, o comunque minime) e di concentrare le risorse dei pubblici uffici sulla repressione degli abusi significativi (ossia quelli comportanti un aumento, seppur minimo, del carico urbanistico, ovvero incidenti su vincoli specifici).

Più significativo confronto si è sviluppato (in particolare con il MiBACT) sulla previsione di estendere l'accertamento di conformità (alla pianificazione urbanistica vigente) – già previsto dall'art. 36 del T.U. per le opere che, pur essendo state realizzate senza titolo formale, erano e sono tuttavia conformi alla pianificazione urbanistica sia al momento della loro realizzazione sia a quello attuale (cd. doppia conformità) – anche alle opere che sono conformi al piano regolatore solo all'attualità, ma che non lo erano al momento della loro iniziale realizzazione (di norma per effetto di una modifica del P.R.G).

Tale accertamento di conformità, tuttavia, non opera alcuna sanatoria retroattiva, ma si limita a riscontrare l'attuale conformità dell'opera: conseguentemente, non estingue i reati eventualmente già commessi (dei quali cessa unicamente la permanenza), ed è assoggettato a una più onerosa contribuzione pecuniaria.

È aperta un'interlocuzione (con il MiBACT) in relazione alla eventualità di limitare tale istituto (noto come "conformità giurisprudenziale"):

1. ai soli immobili già realizzati alla data di entrata in vigore della norma;
2. ai casi in cui l'immobile sia realizzato secondo la normativa tecnica attuale, ovvero sia ad essa adeguabile (sismicità, prestazione energetica, etc...);
3. ai soli casi di non incidenza su regimi vincolistici, ovvero in cui sia accertata la piena conformità alle esigenze tutelate dal vincolo esistente.

Merita evidenziarsi che la giurisprudenza ha sempre cercato di trovare una soluzione a casi in cui la demolizione è generalmente percepita come impraticabile, spesso contrastante con l'interesse pubblico; e che comunque si pone il tema dell'incommerciabilità di immobili interamente conformi alla pianificazione odierna e dunque passibili, ove demoliti, di essere ricostruiti identicamente (uno dei casi più noti è il cd. garage Ferrari, a Modena): il problema oggi è riconosciuto da tutti, ma aspetta da tempo una soluzione ragionevole.

Infine, altri profili non secondari attengono alla previsione procedimentale (che si è scelto di "testare" limitatamente alla materia edilizia, anziché nel più generale contesto della legge n. 241 del 1990) di snellimento degli incombenti per la definizione delle miriadi di procedimenti ancora pendenti sin dal 1985 per i condoni edilizi (decreto MIT e MiBACT, d'intesa con la Conferenza unificata); nonché alla semplificazione degli interventi volti a rimuovere le barriere architettoniche.

TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

Capo I - Semplificazioni procedimentali

Articolo 11
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

21) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-*bis* "*Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo*".";

32) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. I provvedimenti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, adottati dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 14-ter, comma 2, 17-bis, commi 1 e 3;, 20, comma 1, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi adottati dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.";

b) all'articolo 3-*bis*, le parole "incentivano l'uso della telematica" sono sostituite dalle seguenti: "*agiscono mediante strumenti informatici e telematici*";

c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "L'unità organizzativa competente" sono inserite le seguenti: ", *il domicilio digitale*";

d) all'articolo 8, comma 2:

1. alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione";
2. la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;";
3. dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-*bis*) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).";

e) all'articolo 10-*bis*, comma 1,

1) i periodi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: "*La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi* ***ulteriori*** *che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già conosciuti o conoscibili con l'ordinaria diligenza al tempo del provvedimento annullato.*";

f) all'articolo 16, comma 2:

1) il primo periodo è soppresso.;

2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" è soppressa;

g) all'articolo 17-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "è prevista l'acquisizione" sono inserite le seguenti: "di proposte," e dopo le parole "dell'amministrazioni procedente" sono aggiunte le seguenti; ";le proposte sono trasmesse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle amministrazioni competenti ad adottare l'atto.";

2) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola "gestore" sono inserite le seguenti: "che deve formulare la proposta o";

3) al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole "di provvedimento;" sono inserite le seguenti: ", la proposta è formulata nel medesimo termine";

4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di mancata trasmissione della proposta nei termini di cui al comma 1, l'amministrazione competente può comunque procedere;

5) al comma 3, primo periodo, dopo la parola "l'acquisizione" è inserita la seguente: "di proposte,";

BOZZA PCM

6) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola "comunicano" sono inserite le seguenti: "la propria proposta";
7) al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: In caso di mancata trasmissione della proposta nei suddetti termini, l'amministrazione competente può comunque procedere.

h) all'articolo 21-*octies*, comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "*Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.*"
i) all'articolo 29, comma 2-*bis*, dopo le parole: "*il termine prefissato*" sono inserite le seguenti: "*, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti*".

2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Relazione illustrativa
La disciplina sul procedimento amministrativo è stata sottoposta negli anni ad un continuo processo di revisione da parte del legislatore, allo scopo di velocizzare i meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche, adeguando la fisionomia degli istituti di semplificazione del procedimento alle diverse esigenze emerse dalla prassi applicativa e dalla giurisprudenza in materia. Permangono, tuttavia, alcune criticità applicative, che rendono necessari interventi puntuali su determinati strumenti di semplificazione del procedimento, previsti sia dalla legge generale 7 agosto 1990, n. 241 sia dalla legislazione di settore. Le disposizioni contenute nel presente Capo intervengono in tale direzione, con l'intento di introdurre nella disciplina vigente alcuni correttivi e talune precisazioni volti a garantire maggiore certezza e speditezza dell'azione amministrativa.

L'intervento odierno si propone di apportare limitate modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, volte a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti.
Nello specifico, il comma 1 prevede la modifica degli articoli 2, 10-bis, 16, 21-octies e 29 della legge n. 241 del 1990.
All'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 sono aggiunti due ulteriori commi.
Il nuovo comma 4-bis affronta le problematiche connesse alla conoscibilità, da parte degli interessati, dei termini di conclusione del procedimento. Si prevede, infatti, che le pubbliche amministrazioni misurino i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti raffrontandoli con i termini normativamente previsti e pubblicando, sui relativi siti istituzionali, gli esiti della misurazione. Si propone, inoltre, di definire, con d.P.C.M. e previa intesa in Conferenza unificata, le modalità ed i criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi ritenuti di maggior impatto per la collettività.
Il nuovo comma 8-bis è volto, invece, a garantire certezza giuridica riguardo alla mancata adozione, nei termini previsti, dei provvedimenti di competenza, allo scopo di rendere effettivo il provvedimento ovvero l'atto di assenso comunque denominato, acquisito "per silentium" sia

nell'ambito della conferenza di servizi sia ai sensi degli articoli 17- bis e 20 della legge 241 del 1990.
Tale previsione mira a risolvere il problema degli "atti tardivi" e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l'attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria. Viene pertanto chiarito che nei casi già previsti dalla legge 241, la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire, fatto salvo il potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni: con conseguente espressa declaratoria di inefficacia dell'atto di dissenso che sia adottato dopo la già avvenuta formazione del silenzio assenso.
La modifica dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è volta a sostituire l'interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista, con la sospensione degli stessi. In particolare, si prevede che, in caso di preavviso di diniego, i termini del procedimento sono sospesi e ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato e che, qualora l'autorità competente confermi il provvedimento finale di diniego, indichi espressamente nella motivazione le ragioni ostative ulteriori che conseguono alle osservazioni presentate dal privato. Si prevede, inoltre, che nel caso di annullamento in giudizio del provvedimento adottato a seguito dell'applicazione dell'art. 10-bis, l'amministrazione competente, nell'esercizio ex novo del suo potere, non può addurre "per la prima volta" motivi ostativi che già conosceva o comunque che fossero conoscibili, utilizzando l'ordinaria diligenza, al tempo del provvedimento annullato.
Connessa alla modifica dell'articolo 10-bis è la novella all'articolo 21-octies, tesa a specificare che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego. La disposizione inoltre è finalizzata a evitare che l'annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito della predetta comunicazione dia luogo a plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni sempre diverse, tutte ostative, parcellizzando anche il processo amministrativo; in sostanza si vuole cercare di ricondurre a un'unica impugnazione giurisdizionale l'intera vicenda sostanziale evitando che la parte sia costretta a proporre tanti ricorsi quante sono le ragioni del diniego, perché non comunicate tutte nel medesimo atto.
Anche all'articolo 16 della legge n. 241 del 1990 è prevista una modifica volta ad accelerare l'adozione dei provvedimenti, prevedendo che l'amministrazione richiedente proceda indipendentemente dall'espressione del parere, sia facoltativo sia obbligatorio, se questo non viene reso nei termini.
All'articolo 29 della legge n. 241 del 1990 è previsto invece l'inserimento, tra le disposizioni che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., di quelle concernenti l'obbligo per la pubblica amministrazione di "misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti", in linea con quanto previsto al nuovo comma 4-bis dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990.
Viene infine previsto, al comma 2 della presente disposizione, l'aggiornamento dei DPCM sui termini di conclusione dei procedimenti, al fine di rivalutare tali termini in riduzione.

Articolo 12
(Accelerazione del procedimento in Conferenza di servizi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
b) non si applicano l'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), e commi 6 e 7;
c) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione ai sensi e nei termini di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Relazione illustrativa
La proposta normativa definisce una procedura di conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato, al fine di introdurre semplificazioni procedimentali per talune opere la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza.
In particolare, la disposizione consente alle amministrazioni di procedere esclusivamente mediante conferenza di servizi semplificata, in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedendo, altresì, che la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente prescritto per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni partecipanti; viene fissato per tutte le amministrazioni (anche per quelle preposte alla tutela degli interessi sensibili) il termine di in sessanta giorni (oggi il termine per gli interessi sensibili è di novanta giorni).
Inoltre, laddove al termine della conferenza semplificata l'amministrazione procedente ritenga necessario effettuare un'analisi contestuale degli interessi coinvolti, svolge entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica, nella quale si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Attraverso tale riunione l'amministrazione procedente prende atto delle posizioni delle amministrazioni e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Articolo 13
(Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori)

All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre 2005, n. 246.".

Relazione illustrativa

La regolazione impone adempimenti e costi che possono essere sproporzionati rispetto agli interessi pubblici da tutelare e agli obiettivi perseguiti. Ciò costituisce un freno all'attività di cittadini e imprese e alimenta la percezione di una burocrazia e uno Stato "nemici" dell'iniziativa privata. Gli interventi di semplificazione che nel tempo si sono susseguiti hanno inciso parzialmente solo sulle norme in vigore (lo stock), senza alcun impatto sugli oneri derivanti da nuove norme via via introdotte (il flusso), con la conseguenza che l'ammontare complessivo dei costi regolatori tende ad aumentare.

Per affrontare tale problematica, l'articolo 13 del presente decreto dispone che gli atti normativi statali che introducono nuovi costi regolatori debbano contestualmente eliminare oneri di pari valore, in modo da garantire un saldo pari a zero. Laddove tale compensazione non avvenga, i nuovi costi regolatori sono qualificati di regola come oneri fiscalmente detraibili, ferma restando la necessità di individuare la relativa copertura finanziaria. Tanto vale anche con riferimento agli atti di rango secondario, in modo da escludere che anche con regolamento si possano introdurre oneri ulteriori laddove la norma primaria non abbia già previsto tale possibilità, nonché la corrispondente copertura al fine di renderli fiscalmente detraibili.

Relazione tecnica

Le disposizioni attengono ad aspetti di natura procedurale e dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Lo scopo della norma è quello di disincentivare la futura introduzione di oneri regolatori, se non contestualmente compensati da una riduzione stimata di oneri di pari valore. Eventuali profili di copertura finanziaria riguarderanno, pertanto, le future ipotesi in cui la regolamentazione introdurrà nuovi oneri regolatori, qualora tale introduzione non sia accompagnata da una corrispondente riduzione nei termini descritti.

Bozza PCM

Articolo 14

(*Agenda per la semplificazione, ricognizione dei procedimenti e modulistica standardizzata*)

1. All'articolo 24 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "*Entro il 31 ottobre 2014*" sono sostituite dalle seguenti: "*Entro il 30 settembre 2020*"; le parole: "*triennio 2015-2017*" sono sostituite dalle seguenti: "*periodo 2020-2023*" e dopo le parole: "*linee di indirizzo*" sono aggiunte le seguenti: "*e il programma*

di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. *Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare: a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione; b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti; c) i procedimenti da semplificare; d) le discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti; g) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'Unione delle Province italiane e all'Associazione dei Comuni Italiani.*";

c) al comma 2, le parole: "*Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto*" sono soppresse;

d) al comma 3, le parole: "*con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività' produttive*" sono soppresse;

e) al comma 4-*bis*, le parole: "*per l'edilizia e per l'avvio di attività' produttive*" sono soppresse.

Relazione illustrativa

La disposizione modifica l'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, estendendo l'ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata, ora limitato ai procedimenti in materia di edilizia e di avvio ed esercizio delle attività produttive. A tal fine, si prevede l'adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 e la ricognizione delle procedure al fine di individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19 bis e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché quelle che potranno essere soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni , degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l' ambito delle attività liberamente esercitabili. Si dispone, in modo inequivoco, il divieto di gold plating, vale a dire di introdurre adempimenti ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'adeguamento della normativa statale a quella europea, salvi i casi in cui la necessità della loro previsione discenda da circostanze eccezionali debitamente valutate dall'analisi di impatto della regolamentazione.

Tale misura di semplificazione è volta ad assicurare l'omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai privati per la

Bozza PCM

presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, garantendo anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico.

CAPO II - Responsabilità

Articolo 15
(Responsabilità erariale)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo e le parole "ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali", è aggiunto: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso".
2. Limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del pubblico funzionario è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal periodo precedente non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del pubblico funzionario.

Relazione illustrativa
La norma chiarisce che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto. Inoltre, fino al 31 dicembre 2021 si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo la responsabilità al solo profilo del dolo.

Relazione tecnica
La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16
(Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare la realizzazione delle spese di investimento)

1. Allo scopo di incentivare il tempestivo svolgimento dei procedimenti di spesa, la Corte dei conti può acquisire d'ufficio o su istanza dei soggetti privati interessati i dati relativi ai tempi delle gestioni pubbliche in corso di svolgimento, nonché di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle opere di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, comunque, di tutte quelle aventi a oggetto l'erogazione di contributi o il trasferimento di risorse a soggetti pubblici o privati destinati al finanziamento di spese di investimento. Tali dati sono comparti e pubblicati sul sito istituzionale della Corte dei conti.
2. L'attività di cui al comma 1 è attribuita:

BOZZA PCM

a) sulle gestioni di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali alla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato;
b) sulle gestioni delle amministrazioni regionali, degli enti locali e di altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, alla sezione regionale di controllo territorialmente competente.

3. Nel caso in cui, nell'esercizio del controllo di cui al comma 1, sono rilevati ritardi o inerzie, la sezione di controllo, previo contraddittorio con le amministrazioni e gli altri soggetti interessati, invita le amministrazioni ad adottare entro un congruo termine ogni misura necessaria per la prosecuzione del procedimento, comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, disponendo alla scadenza del termine la nomina di un commissario ad acta, scelto, di norma, all'interno della stessa amministrazione, per il quale non è previsto alcun compenso.

4. Nei casi di rilevato ritardo o inerzia nelle gestioni pubbliche aventi a oggetto l'erogazione di contributi o il trasferimento di risorse a soggetti pubblici o privati destinati al finanziamento di spese di investimento, la sezione di controllo segnala i fatti alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le iniziative di propria competenza. La segnalazione è trasmessa anche all'organismo indipendente di valutazione e all'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione interessata.

5. Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti applicano ai responsabili del solo ritardo o della sola inerzia di cui al comma 4 una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 5.000, fatto salvo l'esercizio dell'azione di responsabilità nel caso in cui dal ritardo o dall'inerzia sia derivato un danno erariale. Si applica il capo III del titolo V della parte seconda dell'allegato 1 al decreto legislativo 24 agosto 2016, n. 174.

6. I provvedimenti adottati dalla Corte dei conti nell'esercizio del controllo di cui al presente articolo sono impugnabili dagli interessati dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione ai sensi dell'articolo 11, comma 6, dell'allegato 1 al decreto legislativo 24 agosto 2016, n. 174. Si applica il capo III del titolo IV della parte seconda dell'allegato 1 al decreto legislativo 24 agosto 2016, n. 174.

7. La Corte dei conti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La norma introduce una nuova forma di controllo concomitante, diretto a rimediare le disfunzioni, le inerzie e le devianze attuative che sovente si riscontrano nei procedimenti aventi a oggetto le opere di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, in generale, l'erogazione di contributi o il trasferimento di risorse a soggetti pubblici o privati destinati al finanziamento di spese di investimento.

Il controllo riguarda gestioni sia di amministrazioni statali, sia di enti territoriali, con l'attribuzione di una competenza differenziata.

Attraverso l'intervento qualificato dei magistrati della Corte dei conti, amministratori e funzionari pubblici sono posti in grado di attuare le misure più appropriate per superare gli ostacoli e gli intralci burocratici che sovente impediscono il normale e tempestivo svolgimento di procedimenti di spesa di particolare pregnanza e rilevanza in questa fase di necessario rilancio economico e sociale del Paese.

La norma prevede anche il potere delle sezioni di controllo di nominare, previo contraddittorio con le amministrazioni e gli altri soggetti interessati, un commissario ad acta per la rimozione dell'inerzia.

bozza DCM

Inoltre, i commi 4 e 5 introducono una forma di incentivo al tempestivo svolgimento di questi procedimenti di spesa, in quanto prevedono, sul modello civilistico delle astreintes, la possibilità che la sezione regionale di controllo segnali i ritardi e le inerzie accertati nel corso del controllo alla Procura regionale presso la Corte dei conti per l'eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie. Il giudizio segue il rito per l'applicazione di sanzioni pecuniarie previsto dal codice di giustizia contabile.
Analoga segnalazione è poi prevista anche a favore dell'organismo indipendente di valutazione e dell'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione interessata.
È infine assicurata la giustiziabilità di tutti i provvedimenti adottati dalle sezioni di controllo nell'esercizio del controllo concomitante attraverso il ricorso da parte di qualunque interessato alle sezioni riunite in speciale composizione.

Relazione tecnica
La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)

All'articolo 323 del codice penale le parole "di norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità"

Relazione illustrativa
La disposizione interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 323 del codice penale, attribuendo rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo rilevanza, alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento. Ciò al fine di definire in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio.

Relazione tecnica
La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

CAPO I
Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione

Articolo 18

Bozza PCM

(Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)

1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*bis*,
   1) al comma 01, le parole ", lettere a) e b)" sono soppresse e dopo le parole "identità digitale" sono aggiunte le seguenti: "e il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis*";
   2) al comma 1-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente "Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-*quater* secondo le modalità fissate nelle Linee guida.";
   3) al comma 1-*quater*, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-*bis* e 4-*bis*, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-*quater* anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio".
   4) al comma 3-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.";
   5) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: "4-*bis*. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-*bis*, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.".
   6) al comma 4-*quinquies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*, e alla realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-*quater*, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-*ter*.";

b) all'articolo 6-*bis*:
   1) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.";
   2) al comma 5, dopo le parole "collegi professionali" sono aggiunte le seguenti: "nonchè le pubbliche amministrazioni".

c) all'articolo 6-*quater*, al comma 3, dopo le parole "domicili digitali" sono inserite le seguenti: "delle persone fisiche";

d) all'articolo 6-*quinquies*, comma 3, le parole "per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70";

e) all'articolo 64,

1) al comma 2-*ter*, dopo le parole "per consentire loro" sono aggiunte le parole "il compimento di attività e";
2) al comma 2-*quater*, al primo periodo, dopo le parole "avviene tramite SPID" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè tramite la carta di identità elettronica";
3) al comma 2-*quinquies*, al primo periodo, dopo le parole "per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti", sono aggiunte le parole: ", nonchè la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica"; al secondo periodo, dopo le parole "L'adesione al sistema SPID" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica";
4) al comma 2-*nonies*, le parole "la carta di identità elettronica e" sono soppresse;
5) dopo il comma 2-*decies*, sono aggiunti i seguenti: "*2-undecies*. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
   2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.";
6) al comma 3-*bis*, dopo le parole "soggetti di cui all'articolo 2, comma 2," sono aggiunte le seguenti "lettere b) e c)" e, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*nonies*, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *on-line*.";

f) all'articolo 64-*bis*,

1) al comma 1-*bis*, le parole "con il servizio di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "con i servizi di cui ai commi 1 e 1-*ter*";
2) dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti: "1-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su

dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12.

1-*quater*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

1-*quinquies*. La violazione dell'articolo 64, comma 3-*bis* e delle disposizioni di cui al presente articolo, accertata da AgID, comporta la responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e impone la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti".

g) all'articolo 65, comma 1,

1) alla lettera b), le parole "nonchè attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti" sono sostituite dalle parole: "la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;";
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-*bis*;";
3) alla lettera c-*bis*), il primo periodo è sostituito dal seguente: "ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-*bis*, 6-*ter* o 6-*quater* ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS."; e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*."

2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021";
b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
c) il comma 5 è soppresso.

3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è sostituito dal seguente: "7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto ministeriale 7 novembre 2007 recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica" possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo "*Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale*" reca alcune proposte volte alla semplificazione e accelerazione della

BOZZA PCM

trasformazione digitale del Paese e, più in particolare, finalizzate a favorire la diffusione di servizi in rete, agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, nonché rafforzare l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, esso si compone di quattro Capi, il primo dei quali disciplina le norme in materia di "*cittadinanza digitale, procedimento amministrativo telematico e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione*", il secondo disciplina *"le norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa*", il terzo prevede le disposizioni in materia di "*strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali*"e il quarto, infine le norme in materia di "*misure per l'innovazione*".

In particolare, al Capo I, con l'articolo proposto, lettera a), n. 1), che, insieme ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 interviene sull'articolo 3-*bis* del CAD, si estende la possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico, precisando - quali misure di semplificazione - che l'accesso al domicilio digitale avviene anche tramite dispositivi mobili attraverso il punto di accesso o applicazione AppIO, già prevista dall'art. 64-*bis* del CAD.

Inoltre, sempre con riguardo al domicilio digitale dei privati, si introducono regole più certe per la tenuta, la gestione e l'eventuale cancellazione dei domicili digitali dall'elenco previsto all'articolo 6-quater del CAD e si prevede che, nel caso in cui l'indirizzo PEC del cittadino non risulti più attivo, si procede alla cancellazione d'ufficio dello stesso dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, con le modalità fissate nelle Linee Guida adottate da AgID.

In tal modo, nell'ottica di privilegiare le comunicazioni telematiche (secondo l'impianto del CAD, che già oggi ne prevede la futura esclusività), si intende limitare la facoltà di cancellarsi ad libitum dall'elenco e rendere più certo il domicilio digitale dei cittadini che ne abbiano eletto uno, ferma restando la facoltà di consentirne la modifica o di cessarne l'utilizzo. Per questa via si favorisce un percorso di semplificazione e di maggiore certezza nelle comunicazioni telematiche tra cittadini e pubbliche amministrazioni. La modifica costituisce, altresì, una forma di semplificazione e di garanzia anche per le pubbliche amministrazioni, le quali avranno la certezza di poter utilizzare sempre questa modalità snella di comunicazione al domicilio digitale eletto dal cittadino.

In questo senso, le Linee guida già previste, oltre ad indicare le modalità per comunicare la modifica o la variazione del domicilio digitale, definiscono le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato (di cui all'art. 6-*quater* CAD), in conformità anche con le previsioni contenute nei commi 3-*bis* e 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del CAD, nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio. Si rafforzano poi le clausole di salvezza che, per le ipotesi di mancato funzionamento o anche per superare il digital divide, tutelano il cittadino che non abbia accesso ad un domicilio digitale.

Al numero 4, della lettera a) dell'articolo 1, si introduce una modifica nella parte finale del comma 3-*bis* dell'articolo 3-*bis*, stabilendo le modalità con le quali potrà essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro che non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i documenti a coloro che non abbiano accesso ad alcun domicilio digitale. Con tale modifica, si amplia l'oggetto del decreto che, al fine di superare il digital divide, definisce

Bozza PCM

non solo le modalità di consegna ma anche quelle di messa a disposizione dei documenti per i soggetti che non abbiano accesso al domicilio digitale, in tal modo coordinando la norma anche con quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 6 in materia di piattaforma notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

Nel successivo numero 5 della lettera a) viene introdotta una modifica al comma 4-*bis* del suddetto articolo 3-*bis*, estendendone l'ambito di applicazione anche alle ipotesi in cui il domicilio digitale non sia attivo o non stia funzionando o non risulti raggiungibile e prevedendo la possibilità che i documenti vengano comunque messi a disposizione del destinatario ovvero consegnati. Con tale modifica, si garantisce una ulteriore tutela agli utenti, consentendo di consegnare ai destinatari che non hanno accesso al domicilio digitale, per la sua assenza o per il suo mancato funzionamento, i documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso che contenga le indicazioni delle modalità con le quali i documenti sono resi disponibili.

La modifica introdotta al numero 6 consente, solo nelle more dell'adozione delle Linee guida previste all'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter* e della realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-*quater*, di eleggere domicilio speciale diverso da quello contenuto nell'elenco.

Con le modifiche introdotte alla lettera b), si chiarisce che, nell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all'articolo 6-bis del CAD, siano indicati anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato. In particolare, nel predetto elenco saranno riportati, ad esempio, gli indirizzi dei professionisti di cui al D.M. MEF 5 agosto 2019, n. 106, abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, i quali non potendo indicare il proprio indirizzo PEC nell'INI-PEC, non essendo iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, allo stato possono ricevere dalla Pubblica Amministrazione atti di rilevanza giuridica solo attraverso l'elezione di domicilio digitale nell'elenco delle persone fisiche. Si è conseguentemente chiarito che anche il professionista iscritto in albi, registri o elenchi tenuti da una p.a. e istituiti da una legge dello Stato possano eleggere un domicilio digitale professionale nell'elenco INI-PEC.

Alla lettera c), la modifica del terzo comma dell'articolo 6-*quater* è volta ad evitare che, con il funzionamento a regime dell'ANPR, sia cessato l'INAD. In tal modo si preservano anche i domicili digitali degli enti di diritto privato e dei professioni non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.

Con la lettera d), si modifica il terzo comma dell'art. 6-*quinquies*, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, per contrastare il fenomeno dell'invio di comunicazioni indesiderate, diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alla finalità di erogazione di servizi pubblici. In fase applicativa è emersa infatti l'opportunità di un chiarimento al fine di assicurare una più chiara tutela ai titolari dei domicili digitali. Pertanto, la modifica proposta precisa che il divieto dell'uso del domicilio digitale senza il preventivo consenso del destinatario si riferisce non solo ai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, del CAD, ma a qualunque mittente. Si chiarisce altresì che il divieto attiene appunto all'invio, senza il consenso dei destinatari, di comunicazioni commerciali di carattere promozionale e di materiale pubblicitario estraneo alle finalità istituzionali del mittente. Le conseguenze sanzionatorie per il caso di violazione del divieto dell'uso del domicilio digitale senza consenso sono disciplinate dal medesimo decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679.

Bozza DCM

Con le modifiche di cui alla lettera e), nell'ottica di rafforzamento dell'utilizzo delle tecnologie digitali per l'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, si semplifica e si rafforza lo strumento dell'identità digitale per semplificare e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede una misura di semplificazione per il cittadino, le imprese e le pubbliche amministrazioni, intervenendo sull'articolo 64 per chiarire e precisare che l'accesso ai servizi in rete avviene parimenti con SPID e con CIE e disponendo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente i suddetti strumenti di identificazione digitale per l'accesso ai propri servizi *on line* (novella al comma 3-bis).

L'intervento normativo è volto a semplificare e rafforzare l'accesso ai servizi in rete tramite le identità digitali, senza modificare in alcun modo le e anzi rafforzando le modalità di gestione e di utilizzo dell'identità digitale nell'attuale impianto del CAD al riguardo. Resta fermo, quindi, che l'accesso ai servizi in rete è sempre consentito con SPID e con CIE, oltre che con CNS.

Con l'introduzione del comma 2-*undecies*, si precisa, inoltre, che i gestori dell'identità digitale, a seguito dell'accoglimento della richiesta di accreditamento, vengono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. Tale elenco è peraltro già esistente presso AgID, non determinando pertanto nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con l'introduzione del comma 2-*duodecies*, si prevede che, al pari di quanto previsto dall'art. 35 del DPR 445/2000 con riguardo alla equipollenza dei documenti di riconoscimento nei casi previsti dal Testo Unico, la verifica dell'identità digitale equivale alla esibizione e alla produzione del documento di identità in tutti i casi in cui questo onere burocratico sia previsto e richiesto per l'accesso ai servizi o nelle transazioni elettroniche. Tale modifica consentirà un forte impatto di semplificazione e riduzione di oneri a carico di cittadini e imprese, che oggi si trovano costretti a chiedere l'esibizione e la trasmissione di copia del documento di identità per moltissimi casi di accesso a servizi, transazioni, istanze alla pubblica amministrazione, domande e dichiarazioni. La modifica introdotta impone comunque che l'identificazione digitale garantisca un livello di sicurezza "almeno significativo", secondo gli standard di sicurezza prevista a livello europeo dal Regolamento eIDAS n. 910/2014. Si precisa, altresì, che l'identità digitale attesta gli attributi identificativi dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID.

Alla lettera f), si introducono modifiche all'articolo 64-*bis* tese a consolidare la natura dell'AppIO, quale punto di accesso telematico ai servizi pubblici, prevedendo che le pubbliche amministrazioni rendano i propri servizi fruibili in rete su dispositivi mobili **anche** attraverso l'applicazione AppIO, che diventa quindi uno strumento certo e riconoscibile per i cittadini che vogliano accedere ai servizi su *mobile*. Le amministrazioni potranno provvedere autonomamente e non esporre i propri servizi sull'APP IO in caso di impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società PagoPA.

Ai fini dell'esposizione di tutti i servizi su AppIO, si aggiunge al citato articolo 64-*bis*, il comma 1-*quater*, che impone ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), di avviare i progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

Si aggiunge, altresì, un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte che deve essere accertata da AgID e comporta la responsabilità dirigenziale e disciplinare ed impone la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti.

Con la stessa finalità di semplificare l'erogazione e la fruizione dei servizi tramite l'AppIO, la lettera c) reca modifiche all'articolo 65, comma 1, introducendo la possibilità di formare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni attraverso la suddetta applicazione. Inoltre, si aggiunge la possibilità per l'istante o il dichiarante di inviare istanze, dichiarazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni - valide a tutti gli effetti di legge - direttamente dal proprio domicilio digitale, senza la necessità di allegare un documento, purché iscritto in uno degli elenchi previsti agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* o 6-*quater* ovvero purchè si tratti di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Tale ultima modalità di comunicazione vale altresì ad eleggere domicilio digitale presso tale indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-bis, comma 1-ter del CAD. Rimangono ferme le diverse disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Con il comma 2, conseguente in parte alle novelle apportate al CAD, si interviene sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217: si interviene quindi sul comma 2 al fine di assicurare la piena operatività della piattaforma pagoPA, alla quale, ad oggi, non hanno aderito tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del CAD d, anche a causa dei rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria in corso (si consente pertanto una breve proroga del termine previsto - dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 - a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA); con la soppressione del secondo periodo del comma 4, si consente ad AgID di continuare a gestire l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-*quater* CAD, pur dopo il completamento dell'ANPR, stante la necessità di garantire la gestione dei domicili degli enti e dei professionisti non iscritti all'albo; si sopprime, poi, il successivo comma 5, che detta la disciplina di prima applicazione, ormai ultronea, dell'articolo 6-*quater*, comma 2, del CAD, per i professionisti iscritti in albi e in elenchi, inseriti anche nel registro dei domicili digitali delle persone fisiche con l'indirizzo presente nell'elenco INI-PEC, salva la facoltà di indicarne uno diverso.

Il comma 3, infine, interviene sull'articolo 36, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eliminando il riferimento espresso alle carte di identità su supporto cartaceo e consentendo, in tal modo, a tutti i cittadini in possesso di qualsiasi tipologia di carta di identità il rinnovo del documento, a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, così, incentivando il passaggio a CIE, strumento che oltre ad attestare l'identità anagrafica, permette - ai sensi dell'articolo 64 del CAD e secondo il Regolamento EIDAS - l'accesso dei cittadini ai servizi in rete.

Articolo 19
(Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)

1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera i), le parole "conservatori di documenti informatici accreditati" sono sostituite dalle seguenti "soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b)";
b) all'articolo 29,
   1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Qualificazione dei fornitori di servizi";
   2) al comma 1, al primo periodo, le parole "o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse; il secondo periodo è soppresso;
   3) al comma 2, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere."
   4) al comma 4, le parole "o di accreditamento" sono soppresse;
c) all'articolo 30, comma 1, le parole da "I prestatori" fino a "comma 6" sono sostituite dalle seguenti "I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici";
d) all'articolo 32-*bis*, al comma 1, le parole "conservatori accreditati" sono sostituite dalle seguenti "soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b)"; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le sanzioni erogate per le violazioni commesse dai soggetti di cui l'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00";
e) all'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), le parole "accreditati come conservatori presso l'AgID" sono sostituite dalle seguenti: "che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.";
f) all'articolo 44, comma 1-*ter*, le parole "Il sistema" sono sostituite dalle seguenti: "In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema".

2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni previgenti all'entrata in vigore del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modifiche:

Bozza PCM

a) all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera b-*bis*), dopo le parole "decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono aggiunte le seguenti: "e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto";
b) all'articolo 30-*quater*, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'accesso a titolo gratuito è assicurato anche ai gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID."

Relazione illustrativa

Al comma 1, si interviene sull'articolo 29 del CAD, riguardante la disciplina dei soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati, a fini anche di coordinamento con il successivo articolo 64. Le suddette previsioni, infatti, regolano entrambe - l'articolo 29, al comma 1 e l'articolo 64, al comma 2-*sexies*, lettera b) - con modalità diverse, la disciplina di accreditamento dei gestori del gestori dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del CAD. La novella, dunque, riporta nella sua sede naturale, ossia all'articolo 64, la disciplina dell'accreditamento dei gestori di SPID. Si modifica, inoltre, il comma 2 dell'articolo 29 per garantire una migliore rispondenza della norma nazionale al Regolamento eIDAS, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come già previsto dalla vigente disposizione, la precisa definizione dei requisiti necessari per lo svolgimento della attività di cui al comma 1 del citato articolo 29.

Con il comma 2, si introducono disposizioni di semplificazione per la conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina a livello europeo anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS). La Commissione europea, nell'ambito della procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" disposta da AgID, ha rilevato, tra l'altro, anche a seguito dei chiarimenti ricevuti, la non conformità del regime di accreditamento previsto per i servizi di conservazione con l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e l'articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31/UE. Conseguentemente ha invitato l'Italia a rimuovere gli ostacoli all'esercizio dell'attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno stato membro (*Notification* 2019/0540/I).

In questa direzione, l'intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già apportate all'articolo 29 del CAD, ha escluso la procedura di accreditamento per i soggetti che intendano svolgere l'attività di conservatori di documenti informatici.

Le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), del CAD, in ogni caso, in ragione dell'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, possono procedere alla conservazione dei documenti informatici affidandosi ad altri soggetti, pubblici o privati, a condizione che questi possiedano i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.

Sono altresì fissate nel minimo e nel massimo le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti tenuti agli obblighi di conservazione.

Le altre modificazioni introdotte sono di coordinamento reso necessario dalle novelle illustrate. In via transitoria, fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento previsti dal novellato articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), per l'attività di conservazione dei documenti informatici, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della disposizione che si illustra.

Con il comma 3, si prevede che al sistema SCIPAFI possano aderire anche i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del CAD al fine di effettuare le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID e che in tali casi l'accesso avvenga a titolo gratuito.

Articolo 20
(Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)

1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «gestore della piattaforma», la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;
b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;
d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;
f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;
g) «avviso di avvenuta ricezione», l'atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione;
h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;
i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione;
3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di «tecnologie basate su registri distribuiti», come definite dall'articolo 8-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei

BOZZA PCM

documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 13, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.

5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:

a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;

c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma e comunicato al gestore della piattaforma con le modalità previste dal comma 13.

Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 13.

6. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le formalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 13, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le modalità previste dal decreto di cui al comma 13, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati.

8. La notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 5, secondo periodo. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
9. La messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.
10. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 13, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;
b) alla data di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico;
c) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del comma 5 secondo periodo;
d) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
e) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 11;
f) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma ai sensi del comma 11.
Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 , dei quali attesta la conformità agli originali.
11. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma 13, qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
12. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni e al gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.

13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei *test* per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;
c) sono stabilite le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalità;
e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati;
f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma;
g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui al comma 6, secondo periodo;
i) sono individuate le modalità con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.
14. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i *test* e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
15. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
16. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".
17. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "affida" sono inserite le seguenti: ", in tutto o in parte,".
18. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e

strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Relazione illustrativa

Con l'articolo si definiscono le modalità di funzionamento della piattaforma digitale con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese (c.d. destinatari). L'istituzione della piattaforma è prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che affida il suo sviluppo, tramite Sogei Spa e con il riutilizzo di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società PagoPA Spa.

In particolare, l'iniziativa mira a semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale, l'attività dell'amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici (AppIO, accesso via internet, sistemi di avvisatura digitale).

La proposta prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica possono avvalersi della piattaforma notifiche delle pubblica amministrazione.

L'attività che dovrà porre in essere l'amministrazione che intende notificare un atto è quella di "mettere a disposizione", con modalità telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di notificazione, sulla piattaforma. La loro formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale avviene nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle Linee guida adottate in esecuzione dello stesso.

Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la notificazione dei propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, non prevedendo la norma l'obbligatorietà dell'uso delle piattaforma.

In particolare, il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – dei quali la piattaforma garantisce l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche mediante l'utilizzo di tecnologie basate su registri distributi (*blockchain*) – in un'apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli stessi.

La nuova disposizione – per garantire la corretta gestione del ciclo documentale anche nelle ipotesi in cui non è possibile formare documenti informatici nativi digitali – prevede che i funzionari o i dipendenti, individuati e nominati dalle amministrazioni di cui al comma 2, lettera c), attestino la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni e assumano la qualifica di pubblici ufficiali.

Per quanto concerne le modalità di perfezionamento della notificazione, è previsto che il gestore della piattaforma invia al destinatario il c.d. "avviso di avvenuta ricezione", con il quale comunica l'esistenza di un atto indirizzato al destinatario e l'identificativo univoco della notificazione (IUN). Lo stesso avviso indica le modalità di accesso alla piattaforma al fine di consultare e acquisire il documento oggetto di notificazione. L'avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un domicilio digitale, generale o speciale, e quindi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. È previsto, infatti, che l'avviso è comunicato con modalità telematiche, idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione, ai destinatari che abbiano un domicilio:

a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del CAD, ossia l'indice anzionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio (IPA) e l'indice nazionale

dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese;
b) eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma e comunicato al gestore della piattaforma.
Al fine di superare gli attuali problemi e limiti della notifica a mezzo PEC alle persone giuridiche ed ai professionisti a causa delle caselle PEC non rinnovate o piene, viene disciplinato, in analogia a quanto già previsto da analoghe disposizioni (già sottoposte a positivo scrutinio della Corte Costituzionale), il caso in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultino saturi: in tali circostanze, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della piattaforma, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dai decreti del comma 13.
Per superare il *digital divide* e avvicinare i cittadini all'uso delle tecnologie digitali, la norma prevede che, ai destinatari privi di un domicilio digitale, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità prevista dalla legge n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta. La notificazione è effettuata in via diretta dal gestore, in sintonia con quanto previsto dall'articolo 14 della citata legge. Tale avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal comma 13, il destinatario può accedere al documento tramite la piattaforma digitale ovvero ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. A tale ultimo riguardo, in sede di attuazione saranno previste le modalità (ad esempio recandosi presso un ufficio postale o una pubblica amministrazione) ove il destinatario, previamente identificato e munito dello IUN, potrà ritirare l'atto oggetto di notificazione su supporto cartaceo, con modalità atte ad assicurare il rispetto della *privacy*.
I destinatari della notifica, ove abbiano comunicato un recapito telefonico o digitale diverso dal domicilio digitale (*email*, numero di telefono, app IO, altre app di messaggistica), ricevono un messaggio (c.d. "avviso digitale di cortesia") dell'avvenuto deposito, reso disponibile altresì tramite l'app IO, punto di accesso ai servizi della pubblica amministrazione.
L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso (anche tramite l'app IO) avviene tramite le piattaforme abilitanti già sviluppate: il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e la Carta d'identità elettronica (CIE).
In sintonia a principi pacifici in materia di notificazione, la norma prevede che l'effetto della notificazione, idoneo a impedire decadenze o prescrizioni per il notificante, si perfeziona in momenti distinti per l'amministrazione e per il destinatario. In particolare, la notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;

2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
Al di là del caso in cui il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva mediante accesso al documento oggetto di notificazione, ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario sono stati previsti dei termini, differenziati a seconda del "canale" di invio dell'avviso (telematico o a mezzo posta), ampiamente congrui per consentire al destinatario l'accesso telematico alla piattaforma o il ritiro fisico del documento.
È previsto poi che la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione. La misura di semplificazione introduce una deroga al regime ordinariamente recettizio dell'atto interruttivo della prescrizione, considerando per un verso la certezza della data di esercizio del diritto da parte dell'amministrazione che mette l'atto a disposizione sulla piattaforma e, per altro verso, il regime di *favor* concesso ad una modalità telematica che agevola il buon andamento, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, senza in alcun modo ledere i diritti del destinatario della notifica, che potrà esercitare i suoi diritti a partire dalla data successiva in cui ne avrà compiuta ricezione.
Anche a fini di prova nei rapporti tra terzi, il gestore della piattaforma forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; alla data di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione; al periodo di malfunzionamento della piattaforma e alla data del ripristino delle sue funzionalità.
Nel caso in cui ai destinatari privi di un domicilio digitale l'avviso di avvenuta ricezione sia stato notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità di notifica, il gestore rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge n. 890 del 1982, dei quali attesta la conformità agli originali.
In modo da non incidere sulla decorrenza dei termini di decadenza o prescrizione, viene altresì disciplinato il malfunzionamento della piattaforma che rende impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione. In particolare, si prevede che il malfunzionamento sia attestato dal gestore e che ciò determini, conseguentemente, la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma nonché la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma saranno determinate e poste a carico del destinatario e ripartite, secondo le modalità fissate in un apposito decreto, tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma per contribuire alle spese di funzionamento e gestione del sistema di notifica. Si tratta delle spese di notifica già oggi previste a carico del destinatario e che verranno determinate tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 3-*bis,* comma 4, del CAD.
La definizione di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al funzionamento della piattaforma per le

notifiche digitali della pubblica amministrazione è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata da adottare nel rispetto del CAD.
Ultimati i *test* e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, il Capo del Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri fisserà il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
Il comma 15 prevede espressamente le ipotesi in cui non trova applicazione il sistema di notificazione previsto dalla presente disposizione.
Con i commi 16 e 17 si apportano modifiche di coordinamento con alcune norme vigenti.
Ai sensi del comma 18 le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per la realizzazione della piattaforma si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 21
(Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari)

1. Ferma restando l'applicazione delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto della disciplina europea, si può procedere alla verifica dell'identità dell'utente anche tramite:

a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) ovvero processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a due fattori, basati su credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) ovvero processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno «significativo», nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno «significativo».

2. I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del processo di autenticazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera n) le parole «gli estremi del documento di identificazione» sono soppresse.
b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente».

c) all'articolo 19, comma 1:

1) alla lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente: "per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale".

2) alla lettera a), dopo il numero 4) è inserito il seguente "4-*bis*) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento".

3) alla lettera b) prima della parola "laddove" è inserita la seguente: "solo".

Relazione illustrativa

L'articolo, anche per favorire la digitalizzazione dei servizi, mira a semplificare la procedura per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonchè le procedure di identificazione della clientela per l'accesso ai servizi bancari, nel rispetto delle disposizioni e degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo.

In particolare, a tal fine e ferme restando le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di generazione, apposizione e verifica della stessa firma, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 910/2014, sono ampliate le modalità di identificazione dell'utente facendo ricorso, in via alternativa, a soluzioni, sicure e affidabili, già riconosciute dall'ordinamento italiano.

Con la modifica di cui al comma 1, lettera a), si prevede una procedura di identificazione elettronica basata su credenziali, in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2018/389 di integrazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (cd. direttiva PSD2 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata all'utente che la richiede già identificato dall'intermediario bancario e finanziario, ai sensi articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nell'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela.

Il comma 1, lettera b), invece, introduce la possibilità di identificare l'utente che richiede la firma elettronica avanzata mediante il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), di cui all'art. 64 del CAD, basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di autenticazione informatica.

La modifica di cui al comma 1, lettera c) contempla la possibilità di identificare l'utente che richiede la firma elettronica utilizzando un sistema di identificazione elettronica, basato su credenziali di livello almeno «significativo», nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014. Il riferimento è ai sistemi di identificazione elettronica in relazione ai quali i singoli Stati membri hanno attivato e completato il processo di notifica, previsto dal Regolamento eIDAS, a garanzia dell'interoperabilità tra le diverse identità elettroniche europee, **e in particolare riguarda la CIE, tramite la quale sarà dunque possibile identificare l'utente ed erogare la firma elettronica avanzata, così rafforzando la diffusione e l'utilizzo di tale strumento di semplificazione.**

Con il comma 2, si prevede l'obbligo, in capo ai soggetti che erogano le soluzioni di firma elettronica avanzata, di conservare, per venti anni, le registrazioni informatiche riferite al processo di identificazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.
Con il comma 3, si introducono modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che contiene le norme nazionali di recepimento della disciplina unionale in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui alla Direttiva UE 2015/849 (c.d. "IV Direttiva AML"), come da ultimo emendata dalla Direttiva UE 2018/843 (c.d. "V Direttiva AML"). L'obiettivo, in attesa di un più ampio e necessario adeguamento al diritto UE della disciplina nazionale, è quello di semplificare e rendere meno oneroso l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti nel caso di instaurazione di rapporti contrattuali relativi all'utilizzo di strumenti di pagamento digitali, fermo restando l'assoluto rispetto degli standard e delle regole imposte dal diritto europeo.
La semplificazione proposta consente un rilevante snellimento e maggiore sicurezza dei procedimenti di *onboarding* dei clienti per ottenere strumenti di pagamento digitali, favorendo l'operatività a distanza, particolarmente importante anche a seguito della recente pandemia di COVID-19, con contestuale rafforzamento dei relativi presidii di sicurezza e dei controlli antiriciclaggio.
Pertanto, con le modifiche di cui alle lettere a) e b), si è eliminata la prescritta necessità di riscontrare il documento di identità e i suoi estremi, non imposta nè prevista dal diritto europeo, consentendo, ugualmente, un'adeguata verifica identificativa e senza tuttavia deflettere dalle condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli *standard* nazionali ed europei.
L'intervento di cui alla lettera c), n. 1, mira a semplificare e allineare le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica attraverso l'utilizzo di strumenti di identificazione a distanza che soddisfano il medesimo livello di garanzia "significativo" o "elevato". Dalla formulazione della disposizione in novella, infatti, scaturiscono alcune difficoltà interpretative considerando che il citato elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) è relativo ai regimi di identificazione elettronica notificati e non anche alla firma digitale, species della firma elettronica qualificata, che, invece, è da ricondurre nel novero dei servizi fiduciari qualificati rilasciati, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 dello stesso regolamento, anche mediante identificazione a distanza con strumenti che soddisfano i livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica "significativo" o "elevato".
In ultimo, alla lettera c), n. 2), si chiarisce che - per la sola instaurazione di rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento - è individuata una speciale modalità di identificazione e verifica a distanza dell'identità per il tramite dell'esecuzione di un bonifico, disposto dallo stesso cliente da identificare, verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione, a condizione che il bonifico sia disposto previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017. La previsione, in altre parole, evita il ripetersi di inefficienti e non necessari adempimenti di identificazione dei clienti, essendo stati questi già svolti dal prestatore del servizio di radicamento del conto di provenienza del bonifico.
In definitiva, le modifiche introdotte permettono di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche sfruttando le potenzialità del FINTECH riducendo, così, notevolmente i rischi di collusione, induzione o costrizione dei soggetti preposti alla identificazione e verifica dell'identità dei clienti, nonché quelli connessi all'archiviazione e circolazione delle immagini digitali dei documenti di identità ovvero al loro facile riutilizzo per furti di identità o interposizione di persona.

Articolo 22

(Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale)

1. Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole "entro il 30 novembre 2014" sono soppresse; il secondo periodo è soppresso e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio";

b) all'articolo 16, il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 1-*ter*.";

c) all'articolo 16-*ter*, comma 1-*bis*, le parole "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-*ter*" e dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-*ter*. "Fermo restando quanto previsto dal Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nel elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria".

2. All'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, al primo periodo, le parole "consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati" sono soppresse.

Relazione illustrativa

Si introducono misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata per implementare l'elenco di cui all'art. 16, comma 12, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 necessario a favorire le comunicazioni e le notificazioni telematiche.

L'assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione comporta un rallentamento del processo di digitalizzazione della giustizia. Con l'intervento normativo proposto, pertanto, si intende potenziare detto processo incentivando l'utilizzo degli strumenti di notificazione telematica.

In particolare, con la lettera a), si consente alle amministrazioni di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o notificazioni telematiche, nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Le amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti possono comunicare ulteriori indirizzi di posta

elettronica certificata, corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. Detti indirizzi confluiscono in una speciale sezione dell'elenco già previsto al citato articolo 16 del dl 179/2012.
A salvaguardia della regolarità di comunicazioni e notificazioni, senza al contempo rallentare il processo di digitalizzazione della giustizia, si prevede alla lettera b) che, in caso di mancata comunicazione degli indirizzi nei termini fissati con la modifica di cui alla lettera a), le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 dell'articolo 16. Quelle ad istanza di parte si effettuano invece con le modalità introdotte dall'articolo 16-*ter*, comma 1-*ter*, come modificato dalla lettera c).
Quest'ultima prevede che le notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale nei confronti delle amministrazioni che non abbiano assolto al predetto obbligo di comunicazione, sono validamente effettuate al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-*ter* del CAD . Nel caso in cui nel predetto elenco risultino iscritti, per la stessa amministrazione, più indirizzi di posta elettronica certificata, le notificazioni si effettuano, in conformità alle Linee guida dell'AgID sull'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, all'indirizzo di posta elettronica primario indicato nella sezione ente dell'amministrazione destinataria. Detta sezione è prevista dalle citate Linee guida che per i dati che l'Ente deve inserire e mantenere aggiornati nell'IPA distingue le seguenti sezioni: a. Ente; b. Aree Organizzative Omogenee (AOO); c. Unità Organizzative (UO).
Resta salvo quanto previsto dal Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante l'approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
Con il comma 2 vengono soppressi i limiti, introdotti dal secondo correttivo al Codice dell'Amministrazione Digitale, con riferimento ai soggetti che possono consultare l'elenco.

Articolo 23

(Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4)

1. Al fine di favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-*quinquies*, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-*bis*";
c) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro.";
d) all'articolo 4:
    1. al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*.".
    2. al comma 2, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-*bis*".

e) all'articolo 7:
    1. al primo comma, le parole "L'Agenzia", sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia";

f) all'articolo 9:

1. al comma 1, dopo le parole "della presente legge" sono inserite le seguenti: " da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1";
2. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al cinque per cento del fatturato.

Relazione illustrativa

Apporta ulteriori modifiche alla legge 9 gennaio 2004 n. 4 recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", già modificata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 di recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Le modifiche formulate sono principalmente volte ad estendere gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un determinato fatturato medio.

Già la direttiva del 2012 al considerando 34 auspicava che gli Stati membri estendessero l'applicazione della medesima agli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico.

Del resto, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, impegna ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione e a elaborare, adottare e monitorare l'attuazione di norme minime e Linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico nonché a promuovere l'accesso delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, compreso internet, e ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la Convenzione e a garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la medesima.

In questo contesto, l'emergenza sanitaria in corso ha rivelato quanto sia essenziale la possibilità di accedere e utilizzare i servizi digitali. Servizi che risultano particolarmente essenziali proprio per coloro che a causa di disabilità necessitano, senza discriminazioni, di tecnologie assistive o configurazioni particolari, ad esempio, per ordinare un farmaco on line oppure richiedere assistenza medica. Le medesime tecnologie e, più in generale, l'accessibilità e la fruibilità dei siti *web* o applicazioni mobili devono, tuttavia, divenire in via ordinaria principi e tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

A tal fine, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 4 del 2004, precisando che l'accessibilità è riferita anche alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete, in modo che sia garantita a tutti gli utenti e, in particolare, alle persone con disabilità.

La lettera b) reca una modifica di coordinamento normativo mediante il richiamo all'articolo 2, comma 1, lettera a-*quinquies*, della citata legge, del novellato comma 1-*bis*, al fine di includere nel novero dei soggetti erogatori destinatari degli obblighi di accessibilità anche altri soggetti meglio

identificati dalla successiva lettera c).
Quest'ultima, invero, precisa che gli obblighi derivanti dalla citata legge si applicano anche ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro.
Seguono, quindi, norme di coordinamento volte a rendere effettivo e cogente il sistema già previsto dalla legge 4/2004 anche per i nuovi destinatari delle disposizioni vigenti.
Si introducono inoltre alcune modifiche di coordinamento al fine di estendere la previsione di accessibilità anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai nuovi soggetti obbligati e la sanzione della nullità per i contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili conclusi in violazione dei requisiti di accessibilità.
Fermo restando il diritto del soggetto discriminato ad agire contro la discriminazione ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67, introduce, all'articolo 9, una sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi previsti, aggiungendo che, nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati. L'inosservanza delle disposizioni è accertata e sanzionata dall'AgID. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al cinque per cento del fatturato.

CAPO II
Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa

Articolo 24
(*Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*)

1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle tecnologie digitali, nonchè il coordinamento dell'azione di attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli *standard* nazionali e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche l'uso di webcam e microfoni".

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: "3-*ter*. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da

remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli *standard* nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in *cloud*, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte".

b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole "L'AgID" sono sostituite dalle seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID," e, infine, dopo le parole "migliorino i servizi erogati" sono aggiunte le parole "assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attività che possono essere svolte".

c) all'articolo 14-*bis*,

1. al comma 2, la lettera h), le parole "ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID" sono soppresse;
2. al comma 3, le parole "nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono soppresse;

d) all'articolo 17, comma 1-*quater*, le parole "a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio", nonché, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

2. All'articolo 66, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, dopo le parole "trattamento accessorio", sono aggiunte le seguenti: ", compresa l'indennità spettante al personale in servizio presso l'AgID,".

3. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole «ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento».

Relazione illustrativa

Il Capo II - volto ad introdurre misure di semplificazione, rafforzamento e coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e nelle modalità di utilizzo del digitale nell'azione amministrativa - si apre con l'articolo in esame che interviene sull'art. 12, comma 3-*bis* del CAD, al fine di favorire la diffusione del lavoro agile (c.d. *smart working*), introducendo l'obbligo, per i datori di lavoro, di adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazione e dei dati, in caso di utilizzo, da parte dei dipendenti, di dispositivi elettronici personali. Viene altresì aggiunto nel medesimo articolo 12, il comma 3-*ter* che - sempre nell'ottica di agevolare la diffusione del lavoro agile - stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le Autorità di

sistema portuale, e le Autorità amministrative indipendenti acquistano beni ovvero progettano e sviluppano sistemi informativi e servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando, ovviamente, il rispetto dello Statuto dei lavoratori e delle necessarie misure di garanzia e di sicurezza, imposte dagli standard e dalle migliori pratiche nazionali ed internazionali, volte ad assicurare la protezione delle reti e l'uso responsabile dei mezzi telematici.

Sempre con il medesimo articolo, si introducono misure di semplificazione e coordinamento per favorire l'attuazione della strategia digitale pubblica sul territorio nazionale. In particolare, si affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, quelle di indirizzo e programmazione previste all'art. 14, secondo comma, oltre che le attività di monitoraggio, di tipo consultivo e di vigilanza; tale funzione sarà svolta anche avvalendosi dell'AgID. Si precisano le funzioni di AgID con riferimento al ruolo di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti di acquisto digitale delle pubbliche amministrazioni. Si elimina pertanto la possibilità che l'amministrazione interessata possa chiedere ad AgID di svolgere l'intero monitoraggio sull'intero ciclo di vita del contratto, che richiederebbe all'Agenzia di sostituirsi in attività proprie delle amministrazioni, con un carico di lavoro e oneri non prevedibili, né quantificabili. Infine, si interviene sull'articolo 17, comma 1-*quater*, del CAD, prevedendo che il difensore civico inviti il soggetto responsabile di presunte violazioni del CAD ad avviare tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni (e non più concludere) le attività necessarie a porvi rimedio. Il termine temporale di trenta giorni attualmente previsto per porre rimedio alla violazione effettivamente riscontrata dall'ufficio del difensore civico per il digitale, infatti, nella prassi, si è rivelato eccessivamente ridotto rispetto al grado di complessità delle attività da porre in essere e non contempla la eventuale necessità di interventi di sistema. La norma inoltre prevede che il mancato avvio delle attività indicate dal difensore civico rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporti responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Con il **comma 2** si precisa l'entità del trattamento accessorio spettante al personale in comando presso l'AgID.

Con il **comma 3**, infine, si interviene a modificare l'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105/2019, ai sensi del quale i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge - ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015 – che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per l'espletamento dei servizi rilevanti, sono tenuti a darne comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale - CVCN, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

La lettera a) prevede infatti che la comunicazione comprenda la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Sul punto, si rileva che le centrali di committenza non dispongono degli elementi utili ad effettuare l'analisi del rischio, atteso che l'elaborazione della relativa documentazione richiede specifiche conoscenze in merito all'infrastruttura tecnica e all'ambito di impiego dell'oggetto di fornitura.

Al fine di risolvere il problema di carattere applicativo emergente dall'attuale formulazione del testo, con l'intervento normativo si prevede che, per l'affidamento delle forniture, sia sempre il soggetto incluso nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – e non la centrale di committenza

– a dover effettuare la relativa comunicazione al CVCN; ciò, anche laddove lo stesso soggetto sia tenuto a fare ricorso alle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015.

La norma, attinente ad aspetti meramente procedurali, non comporta costi o oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Relazione tecnica

Le disposizioni attengono ad aspetti di natura procedurale e, pertanto, non necessitano di copertura finanziaria in quanto dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 25
(Codice di condotta tecnologica)

1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: "Art. 13-*bis*. (*Codice di condotta tecnologica ed esperti*) - 1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenute a rispettare il codice di condotta tecnologica e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.
4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte".

5. AgID accerta e verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica comporta la responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti. ".

Relazione illustrativa

Si introduce l'articolo 13-*bis* del CAD, recante *Codice di condotta tecnologica ed esperti.*

La proposta normativa intende favorire la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione della p.a., quali vettori di crescita economica del Paese, prevedendo che le pubbliche amministrazioni progettino, realizzino e sviluppino i propri sistemi informatici e i propri servizi digitali, in coerenza con regole omogenee dettate dal "*Codice di condotta tecnologica*" per l'intero territorio nazionale e con modalità tali da consentire la necessaria integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, così semplificando le relative attività e contribuendo a migliorare la corretta progettazione e realizzazione dei servizi in rete e, con essa, la più diffusa erogazione e fruizione dei servizi stessi.

In questa direzione, il comma 1 prevede che i progetti presentati dalle amministrazioni per lo sviluppo di servizi digitali debbano essere coerenti con le previsioni contenute nel predetto codice di condotta tecnologica, adottate dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza Unificata.

Il "*Codice di condotta tecnologica*", ai sensi del comma 2, disciplina, infatti, le modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei progetti e delle azioni di sviluppo dei servizi digitali delle amministrazioni pubbliche. Dette modalità devono risultare coerenti con disciplina, anche attuativa, in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. La richiesta coerenza fra i progetti e il codice di condotta tecnologica consente, pertanto, lo sviluppo di iniziative corrette ed omogenee.

Al fine di colmare il *deficit* di competenze professionali e tecniche nelle pubbliche amministrazioni, più volte registrato come fattore di ostacolo alla trasformazione digitale, si prevede al comma 3 che, per la realizzazione dei progetti coerenti con il codice di condotta tecnologica, le amministrazioni possano avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti dotati di esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale. La possibilità di avvalimento degli esperti è tesa a garantire un aumento dell'efficienza nell'operato delle pubbliche amministrazioni nei processi di trasformazione, nonché la coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.

Gli esperti, il cui incarico trova disciplina nel codice, operano in collaborazione con il responsabile per la trasformazione digitale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da consentire l'operatività di un sistema coordinato di soggetti.

La sistematicità dell'intervento normativo è altresì garantita con riguardo ai servizi digitali realizzati mediante i progetti presentati e autorizzati, in quanto, al comma 4, è prevista l'integrazione degli stessi con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, quali pagoPA, ANPR, SPID e IO.

La disposizione produce un immediato impatto positivo su cittadini ed imprese in quanto favorisce la diffusione e l'interoperabilità delle piattaforme abilitanti e dei servizi digitali, secondo modalità corrette e uniformi di progettazione e interazione; consente anche una semplificazione per le amministrazioni, che possono acquistare e/o realizzare funzionalità comuni a più sistemi *software*, secondo il codice di condotta tecnologica, semplificando la progettazione, riducendo i tempi e i costi di realizzazione di nuovi servizi e garantendo maggiore sicurezza informatica.

L'AgID accerta e verifica il rispetto di detto Codice e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti. L'Agenzia può altresì irrogare sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata. In particolare, la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica comporta la responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti.

CAPO III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

Articolo 26
(Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi)

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50 dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: "3-*ter*. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. Decorso inutilmente il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nomina un commissario *ad acta* incaricato di predisporre gli accordi di quadro e di stabilire regole e modalità per assicurare in ogni caso l'accessibilità e la fruibilità dei dati. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.".

b) dopo l'articolo 50-*ter*, è aggiunto il seguente: "*Articolo 50-quater* (*Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione*) 1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-*ter*)."

Relazione illustrativa

Al Capo III, si effettuano interventi di semplificazione e coordinamento e si rafforzano gli strumenti di gestione, condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico, riconducendolo ad una piattaforma unica nazionale, già prevista in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di poter affrontare ogni eventuale emergenza nazionale, consentirne l'utilizzo per finalità istituzionali e servizi di pubblica necessità e, anche, garantire a tutte le pubbliche amministrazioni di consultare e accedere con immediatezza ai dati detenuti da altre amministrazioni ed evitare quindi di dover chiedere al cittadino la stessa informazione o il medesimo dato già richiesto e detenuto (secondo la logica cd. once only).

A questo fine, con l'articolo [X] si interviene sull'articolo 50, del CAD prevedendo poteri sostitutivi in capo al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione che, in caso di mancata sottoscrizione degli accordi quadro tesi a garantire

l'interoperabilità già prevista a legislazione vigente, stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. Decorso inutilmente il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nomina un commissario ad acta incaricato di predisporre gli accordi di quadro e di stabilire regole e modalità per assicurare in ogni caso l'accessibilità e la fruibilità dei dati. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.
Si inserisce poi una ulteriore disposizione, l'articolo *50-quater* del CAD che si propone di integrare tra le fonti del patrimonio informativo pubblico anche i dati dei concessionari di servizi pubblici.
Per raggiungere tale obiettivo, si prevede che i contratti e i capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione prevedano in capo al concessionario l'obbligo di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti, inclusi quelli relativi all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti. La disposizione chiarisce che deve trattarsi di dati di tipo aperto, come definiti dallo stesso CAD all'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), vale a dire che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-*bis*), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che ne disciplina la tariffazione.

Articolo 27
(Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l'articolo 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
"1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che assicura l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene anche attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.

3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la Piattaforma di cui al comma 1 e sulla base dei criteri fissati dalla stessa Presidenza del Consiglio, i dati aggregati e pseudonimizzati necessari a supportare l'adozione di decisioni basate sui dati e sull'evidenza informativa. La Piattaforma, sfruttando anche tecnologie innovative per la raccolta e l'interpretazione di grandi volumi di dati, elabora e rende disponibili funzioni per l'analisi avanzata dei dati aggregati e pseudonimizzati nel rispetto delle Linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata. Con le medesime Linee sono identificate le tipologie dei dati trattati e sono stabiliti i limiti e le modalità di messa a disposizione, interrogazione, fruizione e organizzazione degli stessi.

4. In caso di inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e pseudonimizzati, il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta incaricato di provvedere. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole "secondo *standard* e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter*.";
b) il comma 2-*ter* è soppresso.

Relazione illustrativa

si sostituisce il vigente articolo 50-*ter* del CAD, semplificando e rafforzando l'operatività della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già prevista e finalizzata a favorire l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per stringenti finalità istituzionali.

L'intervento normativo, seguendo la direzione già promossa dall'art. 264, comma 2, lettera c) del decreto rilancio, caratterizzato dall'adeguamento della *governance* della piattaforma con conseguente affidamento non più al Commissario straordinario per l'Agenda digitale ma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inteso dare ulteriore impulso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). L'adozione di tale infrastruttura digitale, cruciale per la modernizzazione del Paese, è volta a migliorare e semplificare l'interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, standardizzare e promuovere la diffusione degli *open data*, ottimizzare i processi di analisi dati e generazione di sapere, nonché semplificare gli adempimenti amministrativi

dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50.
A tal fine si precisa che Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che assicura l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.
L'intervento normativo favorisce la condivisione di dati e informazioni prevedendo la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Allo sviluppo di dette interfacce provvedono i soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità.
Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, sono tenute ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Rispetto alla precedente formulazione, quindi, non è prevista l'acquisizione di dati detenuti dalle diverse amministrazioni ma, piuttosto, la loro condivisione attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni (API).
In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con la banca dati di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia.
Si rimette ad AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, l'adozione di Linee guida per definire gli *standard* tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.
La Piattaforma, sfruttando anche tecnologie innovative per la raccolta e l'interpretazione di grandi volumi di dati, elabora e rende disponibili funzioni per l'analisi avanzata dei dati aggregati e pseudonimizzati nel rispetto delle Linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata. Con le medesime Linee sono identificate le tipologie dei dati trattati e sono stabiliti i limiti e le modalità di messa a disposizione, interrogazione, fruizione e organizzazione degli stessi.
All'evidente fine di rafforzare la portata della disposizione e garantire la piena operatività della PDND, si prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e pseudonimizzati, il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* incaricato di provvedere. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.
Seguono, infine, alcune modifiche di coordinamento con l'articolo 60 del CAD che disciplina le base dati di interesse nazionale al fine di allineare le disposizioni.

CAPO IV - Misure per l'innovazione

Articolo 28
Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo,

la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese operanti nei settori dell'economia circolare, dell'intelligenza artificiale, della *blockchain*, del *cloud computing*, delle comunicazioni elettroniche, dell'*internet of things*, delle *smart city* e delle altre tecnologie abilitanti, che intendono sperimentare iniziative, non espressamente vietate dalla legge, attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, in alternativa agli ordinari regimi amministrativi, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti. Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione. A garanzia della certezza del regime giuridico applicabile alle attività private e a salvaguardia della libertà di iniziativa economica, resta fermo che le attività private non specificamente disciplinate dalla normativa europea, statale o regionale sono liberamente esercitabili.

2. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale esamina le domande pervenute entro trenta giorni dal ricevimento. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La predetta struttura può richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda. Per i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri autorizza la sperimentazione, fissandone la durata, non prorogabile, stabilendone le modalità di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione sia soggetta anche a pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni non statali, si procede ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale dispone la revoca dell'autorizzazione.

4. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si è conclusa positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro da questi delegato sulla opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione.

5. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro ordinariamente competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione.
6. L'impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dello svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilità dell'impresa richiedente.
7. Il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea. È altresì esclusa l'autorizzazione alla sperimentazione di cui al presente articolo con riguardo ai procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazione illustrativa
Nel Capo IV, volto ad introdurre misure per l'innovazione, la disposizione mira a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l'impiego delle tecnologie emergenti, che sono spesso ostacolate da regimi amministrativi particolarmente gravosi da un punto di vista burocratico. Questo determina, nella sostanza, il ritardo o l'assenza delle condizioni per lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti, nonché la sperimentazione di idee e iniziative volte al miglioramento della competitività, dell'efficienza e dell'efficacia di servizi a cui cittadini e imprese potrebbero avere accesso in diversi settori economici. Con questa disposizione si intende introdurre una disciplina amministrativa semplificata per le attività di sperimentazione poste in essere dalle imprese nell'ambito dei processi di innovazione tecnologica, informatizzazione, digitalizzazione.
Mediante la possibilità di presentare progetti nei settori richiamati, è consentita la sperimentazione a condizione che le relative iniziative non siano espressamente vietate dalla legislazione vigente. La finalità della sperimentazione è, quindi, quella di superare le complessità e le difficoltà rivenienti dagli ordinari regimi burocratici amministrativi vigenti, troppo spesso ostativi per la crescita dell'iniziativa economica. Viene precisato che, in assenza di regimi amministrativi regolamentati da disposizioni di legge, l'attività è da considerarsi libera e non necessita, pertanto, di autorizzazione o comunicazione alcuna.
Nei casi in cui, invece, viga un regime amministrativo complesso, la disposizione disciplina, al secondo comma, una procedura speciale, semplificata e centralizzata, che prende avvio con la presentazione di una domanda - il cui contenuto è indicato al primo comma - alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e l'innovazione. Segue, nel termine di 30 giorni, la pronuncia della struttura, individuata nel Dipartimento per la trasformazione digitale, salvo che si intenda chiedere un approfondimento istruttorio all'istante, comportando l'interruzione del termine indicato. I progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità

dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo vengono autorizzati avendo cura di fissare la durata, non prorogabile, della sperimentazione e stabilire le modalità di svolgimento della sperimentazione. In particolare, il Dipartimento, dotato di specifiche competenze tecniche sotto il profilo tecnologico, impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi e svolgere i dovuti controlli.
Gli attori coinvolti sono, quindi:
- le imprese che intendano sperimentare iniziative innovative attinenti alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica;
- la competente struttura della Presidenza del Consiglio per la trasformazione digitale e altre Amministrazioni, se coinvolte nel procedimento medesimo.
L'autorizzazione finale sostituisce ad ogni effetto ogni altro provvedimento amministrativo necessario di competenza delle amministrazioni centrali. Con riferimento all'acquisizione di provvedimenti di soggetti pubblici non statali, invece, si procede richiamando l'istituto della conferenza di servizi, così garantendo un modulo procedimentale organizzativo semplificato.
Il terzo comma prevede che la fase di svolgimento della sperimentazione stessa sia presidiata dai poteri di vigilanza e controllo della struttura della Presidenza che ha provveduto alla valutazione dell'istanza e alla proposta di autorizzazione.
Al termine della sperimentazione, è prevista, ai sensi del quarto comma, una relazione dell'impresa autorizzata che dia conto anche dei benefici economici, sociali e ambientali conseguiti e un successivo parere della struttura del Dipartimento circa l'opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione.
In caso di positivo esito della sperimentazione, oggetto di costante monitoraggio e verifica, il Governo promuove le modifiche normative e regolamentari necessarie per consentire lo svolgimento a regime dell'attività oggetto di sperimentazione.
Al fine di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, si precisa che la disposizione non trova applicazione per le attività private non specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, in quanto libere.
Inoltre, al comma 7 sono individuate alcune precisi ambiti di attività esclusi dall'applicazione del presente articolo e, dunque, escluse dalla possibilità di accedere a processi di innovazione tramite questo speciale procedimento autorizzatorio. In particolare, il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea.

Articolo 29
(Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)

. 1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto

previsto nel CAD, all'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 6,
    1. primo periodo, le parole da "indirizzo di posta elettronica certificata" fino a "con analoghi sistemi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n-ter* del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
    2. il secondo periodo è sostituito dal seguente "Entro il ..... tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento.";
    3. al terzo periodo, le parole "dell'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti "del domicilio digitale";
b. al comma 6-*bis*,
    1. al primo periodo, le parole "indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti "domicilio digitale", le parole "per tre mesi," sono soppresse e, infine, le parole "l'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti "il domicilio digitale";
    2. sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il ..., o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza";
c. dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente: "6-*ter*. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-*bis*. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.";
d. al comma 7,
    1. al primo periodo, le parole da "indirizzo di posta elettronica" fino a "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-*ter* del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
    2. al secondo periodo, le parole "con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata." sono sostituite dalle seguenti "e il relativo domicilio digitale.";
    3. al terzo periodo le parole "indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti "domicilio digitale";

BOZZA PCM

e. il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente "7-*bis*. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.";
f. il comma 8 è soppresso;
g. il comma 9 è soppresso;
h. il comma 10 è soppresso.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente: "2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il ..... . Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il ..., o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."

Relazione illustrativa

si introducono modifiche atte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento, con l'obiettivo di agevolarne l'operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella prossima fase di recupero e rilancio produttivo.
Le modifiche introdotte si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge n.185 del 2008 e dell'art. 5 del decreto-legge n. 179 del 2012, oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo *pec* al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. Tale . obbligo di comunicazione è rimasto a tutt'oggi largamente inattuato.
Per un opportuno coordinamento con il Codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, si sostituisce il riferimento all'indirizzo *pec* con quello relativo al domicilio digitale e si introduce un termine espresso entro il quale le imprese sono tenute a comunicare detto domicilio digitale.
Al fine di rafforzare l'imperatività della norma, si prevede l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c., in misura raddoppiata, alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle imprese ai sensi del nuovo comma 6-*ter*. Alla sanzione pecuniaria, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, si aggiunge l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza.
Nella medesima direzione verso la garanzia di effettività della disposizione, si prevede che il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la procedura prevista dal comma 6-*bis*.
Con specifico riferimento al professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco, si introduce l'obbligo di diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. In continuità con la previgente formulazione, inoltre, si prevede che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
La soppressione dei commi 8, 9 e 10 è volta a garantire il coordinamento con il Codice dell'amministrazione digitale in cui sono già confluite tali previsioni.
La medesima disposizione procedimentalizzata introdotta per le imprese costituite in forma societaria è estesa a quelle individuali. In particolare, con riferimento a tali soggetti giuridici, si prevede, in caso di presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese priva dell'indicazione del domicilio digitale, la sospensione della stessa domanda in attesa della sua integrazione con il domicilio digitale. Inoltre, le imprese individuali attive e non soggette a

procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo. Se ciò non avviene o nel caso in cui domicilio digitale è cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, le stesse imprese individuali sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Decorsi trenta giorni dalla diffida, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte dell'imprenditore individuale, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la descritta procedura di assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

TITOLO IV
Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Capo I – Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Articolo 30
(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

1. All'articolo 82 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni ed atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 87 bis del decreto legislativo n. 259 del 2003.

2-*ter*. Ai procedimenti amministrativi relativi agli interventi ed alle installazioni di cui al comma 2-bis non si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 103. Decorsi cinque giorni dalla data di presentazione della segnalazione redatta con le informazioni di cui all'allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il silenzio vale assenso.".

2. All'art. 87-ter, comma 1 del decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo le parole "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo" sono inserite le seguenti: "anche quando comportino modifiche al profilo radioelettrico". In fine, è aggiunto il seguente periodo: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione".

3. All'articolo 146, comma 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole "entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti.".

4. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, è così sostituito:

"2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto

ambientale in presenza di sottoservizi, in luogo dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è, altresì, depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi".

5. All'art. 88, comma 7 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, aggiungere in fine le seguenti parole: "I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.".

6. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 87-ter è aggiunto il seguente: "Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile): 1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art.14 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A.16 dell'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.".

7. L'art. 127 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 è abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti d'uso sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti di cui all'art. 126 del citato decreto legislativo.

8. All'articolo 105, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145." sono soppresse.

9. I commi 3 e 4 dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono abrogati.

10. In conseguenza delle modifiche di cui ai commi 1 e 2, sono abrogati l'articolo 36 e il comma 2 dell'art. 37 dell'allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

11. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5 comma 2 lettera a) del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

Bozza DCM

12. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"*1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.*

1-ter. L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, potrà concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.

1-quater. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori";

b) all'articolo 7:

i) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-*bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50 e, per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42 ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, l'avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.*";

ii) dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: "2-quater. *Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite posa di nuovo cavo aereo e ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici immobili in aree prive di interesse paesaggistico e tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

2-quinquies. "Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti, la posa di un nuovo cavo aereo e la posa di ripartitori ottici di edificio (ROE)sulla facciata di edifici e immobili privi dell'interesse di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione di cui all'articolo 21 comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.".

13. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: "*e ad esse si applica la normativa vigente in materia*" sono aggiunte le seguenti: "*fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di*

comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica";
b) all'articolo 88:
i) al comma 1, le parole: "*un'istanza unica*" sono sostituite dalle seguenti: "*L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.*";
ii) ai commi 4 e 9, le parole "*gli atti di competenza delle singole amministrazioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*";
iii) al comma 7, le parole: "*posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni*" sono sostituite dalle seguenti: "*posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi, attraversamenti, parallelismi e per le occupazioni su sedime ferroviario, strade ferrate, aerodromi, porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici. Vale per tali opere il disposto di cui al successivo comma 10.*".
14. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di quaranta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.
15. All'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'art. 4".

Relazione illustrativa
Commi 1 e 2: Il Decreto Cura Italia, nel riconoscere il ruolo critico delle infrastrutture e servizi di comunicazione elettronica nella gestione dell'emergenza e contenimento dei contagi, ha introdotto disposizioni specifiche richiedendo agli operatori di svolgere "ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi" e di soddisfare "qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali".Tale disposizione per essere operativa necessita di alcuni interventi integrativi sia in relazione alla conclusione dei procedimenti che potrebbero essere ostacolati dall'art 103 dello stesso decreto e dalla necessità di autorizzazioni rilasciate da enti locali da cui le proposte modifiche al comma 2 con l'inserimento di ulteriori cinque commi aggiuntivi. Le ulteriori modifiche appaiono necessarie per velocizzare gli interventi di installazione ed adeguamento di impianti di comunicazione sia fissa che mobile, prevedendo la semplificazione delle procedure autorizzative inerenti gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione senza applicazione dell'art. 103 dello stesso decreto. Si dispone che gli interventi vengano effettuati a valle della presentazione di una segnalazione certificata d inizio attività da inviare all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli che decorsi cinque giorni dalla data di presentazione prevede che l'autorizzazione sia

assunta con il silenzio assenso.
Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3: Nel contesto attuale, tempistiche celeri del procedimento amministrativo assumono centralità ai fini della valutazione di efficacia dell'azione dei pubblici poteri, misurata in funzione della rapidità a soddisfare gli interessi generali di cittadini e imprese. Tale aspetto assume ancora più rilievo nell'ottica di assicurare il completo dispiegamento del Piano strategico nazionale della banda ultra-larga, la piena diffusione della tecnologia 5G e tutte le connesse opportunità di crescita e sviluppo del nostro Paese, come reso ancora più evidente nel periodo del lockdown. La normativa attualmente vigente individua termini massimi per il rilascio dei permessi in ambito paesaggistico da parte delle amministrazioni preposte. che pregiudicano l'esigenza di rapida realizzazione sul territorio degli impianti necessari per sviluppare le reti di nuova generazione, sia fisse che mobili. L'implementazione di tali reti può essere agevolata dalla riduzione di tali termini massimi di durata del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e di specifici atti endo-procedimentali e, contestualmente, dalla certezza della durata e della conclusione dei procedimenti medesimi.
L'emendamento proposto intende, pertanto, superare le criticità attuali attraverso la semplificazione (riduzione dei termini, unitamente alla loro certezza) dei procedimenti per l'ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche.

Comma 4: La proposta in oggetto intende assicurare il celere svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazioni a banda ultra-larga, consentendo una reale applicabilità della semplificazione varata attraverso il decreto legge 135/2018 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*". Nel caso di interventi da realizzare in zone già interessate dalla presenza di sotto-servizi (che, dunque, hanno già inciso il territorio) appaiono superflui alcuni adempimenti finalizzati ad una tutela archeologica necessariamente già esperita. La proposta in menzione prevede che l'Operatore di comunicazione elettronica produca la documentazione cartografica che dia contezza del percorso dell'intervento che intende realizzare e della documentazione cartografica dei sottoservizi/infrastrutture esistenti effettivamente in suo possesso. Una proposta di semplificazione così articolata consente di documentare opportunamente la presenza delle condizioni necessarie per l'effettuazione dell'intervento medesimo senza pregiudizio per l'area interessata e di svolgere le attività di realizzazione dell'infrastruttura nel minor tempo possibile. Viene, altresì, snellito l'iter di posa in opera dei sottoservizi in spazi aperti nei centri storici, incidendo sulle fasi di presentazione degli elaborati tecnici richiesti, consentendo un più celere svolgimento delle attività di realizzazione delle opere.

Comma 5: L'attività di sviluppo delle reti broadband coinvolge necessariamente anche il fondo delle strade su cui sono posati i binari ferroviari (c.d. sedimi ferroviari), con particolare riguardo ai casi di attraversamenti degli stessi. Le singole tipologie di sedime non sono espressamente citate dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, per cui a volte gli Enti gestori in molti casi non riconoscono l'applicazione dei termini e delle condizioni fissate dal CCE, generando problematiche sia sul fronte del rilascio dei permessi che degli oneri richiesti. Con l'emendamento proposto si intende superare tale criticità, chiarendo che il Codice delle Comunicazioni Elettroniche trova applicazione anche in caso di interventi sui sedimi citati

Comma 6: Le situazioni di emergenza derivanti da fenomeni naturali come alluvioni, terremoti, catastrofi ambientali, e/o la necessità di garantire massime condizioni di sicurezza sociale, soprattutto in particolari periodi dell'anno, rendono necessario il rafforzamento temporaneo della copertura di telefonia mobile attraverso la installazione di impianti temporanei e provvisori (c.d. impianti carrati). Considerate le specificità della normativa di settore, appare opportuno prevedere

una disciplina peculiare in grado di soddisfare le esigenze sopra rappresentate, La provvisorietà del medesimo, giustifica altresì l'esenzione dal necessario ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, similmente a quanto già avviene per le attività di edilizia c.d. libera ai sensi dell'art. 6 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e in conformità alle opere e manufatti temporanei di cui all'Allegato A, par. A. 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31.
Inoltre, la norma vuole applicare, con il secondo comma, un'ulteriore semplificazione nello specifico caso di carrati con permanenza temporanea prevista non oltre i 7 giorni: l'esonero dall'ottenimento di autorizzazioni e atti similari, in considerazione dell'estrema provvisorietà dell'esercizio.
Per regolamentare la microtrincea e minitrincrea si propone l'emanazione del **cd decreto scavi**. Si tratta di un decreto interministeriale (MISE/MIT) pendente da oltre 5 anni a causa del parere negativo del MIT. L'emanazione del decreto offre una disciplina più organica ed aggiornata ed appare preferibile rispetto ad un intervento di tipo emendativo specifico sulla minitrincea, rispetto alla quale valgono già le prassi Uni a cui fa rinvio l'art. 5 del dlgs n. 33/2016.

Comma 7: L'art. 127 del codice delle comunicazioni prevede che ogni stazione radioelettrica debba essere munita di documento di esercizio "contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, **nonché i dati significativi della stazione stessa**".
La determina di assegnazione del diritto d'uso di cui all'art. 107 del citato decreto e l'allegata scheda tecnica già contengono gli elementi riguardanti l'autorizzazione generale e il diritto individuale d'uso, sicché l'implementazione della scheda tecnica con le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti renderebbe la determina equipollente ad un documento di esercizio.
L'art. 107, comma 3, del dlgs n. 259/2003 prevede inoltre che "il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione **al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione"**
La comunicazione dell'autorizzazione è normativamente sufficiente per iniziare l'attività senza necessità di porre in essere ulteriori adempimenti, ovvero senza necessità di rilascio del documento di esercizio e senza che la sua assenza ne sia causa ostativa.
A ciò si aggiunga che mentre la determina con la assegnazione del diritto d'uso è di competenza della Direzione Generale SCERP il rilascio del documento di esercizio è di competenza degli Ispettorati Territoriali. Di talché, è ben evidente che l'interessato dovrà rivolgersi a due Uffici per ottenere la documentazione necessaria per l'esercizio di una stazione radioelettrica, con le evidenti complicazioni nell'interagire con due strutture distinte.
Peraltro in un'ottica empirica, è rilevante la casistica per cui l'interessato tenuto conto della previsione dell'art. 107 non provvede a completare il procedimento presso gli Ispettorati Territoriali che tra l'altro non hanno possibilità di applicare misure di coazione per la regolarizzazione in assenza di specifica previsione normativa.
Tenuto conto, che, come già rappresentato, il documento di esercizio rispetto a quanto già previsto dalla determina di cui all'art. 107 prevede in aggiunta sostanzialmente l'elenco delle apparecchiature impiegate presso la stazione radioelettrica e che, allo stato, tali apparecchiature ai fini radioelettrici risultano comunque affidabili in quanto assoggettate a specifica normativa comunitaria per l'apposizione del Marchio CE, si ritiene la previsione dell'art. 127 anacronistica rispetto all'attualità procedimentale.
All'abrogazione dell'art. 127 del decreto legislativo n.259/2003 consegue una semplificazione della gestione amministrativa dei ponti radio sia da parte del Ministero che soprattutto da parte dei soggetti che ne fanno richiesta.
Dalla previsione non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello stato.

Commi 8-9-10: La norma proposta ha per obiettivo la semplificazione di talune procedure inerenti a specifiche apparecchiature di comunicazione elettronica ad uso privato, già ora di libero uso, eliminando gli obblighi di rendere un'apposita dichiarazione al Ministero dello sviluppo economico e di corrispondere un esiguo contributo annuale.
La modifica normativa consiste nell'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'obbligo della dichiarazione, contenute negli articoli 105 e 145 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché degli articoli 36 e 37 dell'allegato n. 25 allo stesso Codice, nei quali è prevista la corresponsione del contributo annuale.
L'art. 105 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (nel seguito, "Codice"), tipizza le apparecchiature per radio comunicazione ad uso privato che non hanno necessità di autorizzazione generale da parte del Ministero dello sviluppo economico. Statuisce al riguardo: "*1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:*
omissis
p) *apparati per comunicazioni in «banda cittadina - CB» o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145*".
L'art. 145 del Codice prevede che: "*1. Le comunicazioni in «banda cittadina - CB», di cui all'articolo 105, comma 2* (n.d.r. in realtà comma 1), *lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.*
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti: a) *cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;* b) *indicazione della sede dell'impianto;* c) *la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;* d) *l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2*".
Gli articoli 36 e 37 dell'allegato n. 25 al Codice, infine, prevedono che l'uso delle apparecchiature di cui alle disposizioni sopra illustrate, nonché l'uso di apparecchiature per attività assimilate alle stesse, è soggetto al versamento di un contributo annuo, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di istruttoria e di vigilanza, verifica e controllo, pari ad € 12,00.
In relazione alla disciplina oggi vigente, si evidenzia, innanzitutto, la sostanziale inutilità della dichiarazione prevista dall'art. 145 del Codice, tenuto conto che non sono previste sanzioni per la sua mancata presentazione e che l'eventuale utilizzo patologico delle apparecchiature in esame trova repressione in altre norme, analogamente a quanto accade per tutte le tipologie di apparecchiature di libero uso previste all'articolo 105, per le quali la presentazione della dichiarazione non è prevista.
Per contro, la catalogazione fine a sé stessa delle oltre 10.000 dichiarazioni che pervengono annualmente genera un notevole aggravio di lavoro per l'Amministrazione, i cui Ispettorati territoriali debbono impegnare diverse unità di personale in tale attività.
Quanto poi al pagamento del canone, si segnala che l'articolo 70 del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 ha già modificato l'articolo 145 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice

delle comunicazioni), che disciplina l'utilizzo di comunicazioni in banda cittadina - CB.
In particolare, il comma 4 di tale articolo 145, che precedentemente recitava *"4. Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela"* è stato sostituito dal seguente: *"4. Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela."*.
Nel testo vigente, dunque, è stato eliminato il riferimento all'obbligo all'attestazione del versamento dei contributi di cui all'art. 36 dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni, rimanendo esclusivamente il riferimento della dichiarazione di consenso per i minori non emancipati.
Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo 70/2012 (atto governo n. 463), precisa che la modifica non deriva dal recepimento delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (scopo precipuo del predetto decreto legislativo), ma dall'esigenza di rivisitare il testo al fine di correggere una evidente incoerenza. La relazione illustrativa recita infatti:
"... La modifica, consistente nella soppressione della lettera a) del comma 1, non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di correggere una evidente incoerenza presente nella normativa vigente, che contrasta anche con la normativa comunitaria e comporta il concreto rischio di incorrere in una procedura di infrazione (per altro già paventata dalla Commissione). L'articolo 105 al comma 1, lett. p) indica gli apparati CB (Citizen Band) come apparecchiature di libero uso, pertanto esenti dal pagamento di contributi. Ciò è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2002/20/CE che esplicitamente esclude dal proprio ambito di applicazione l'uso delle citizen band radio (CB) in quanto, essendo basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte dell'utente, peraltro senza alcuna protezione da interferenze, non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica. Nella versione originaria dell'articolo 145, invece, al comma 4 lettera a), si fa riferimento al pagamento di un contributo per l'utilizzo di tale banda, tuttavia come detto tale contributo non è dovuto, non essendo gli utilizzatori degli apparati in parola destinatari di diritti d'uso delle frequenze. L'eliminazione di tale comma consente quindi di eliminare l'incoerenza presente".

Nell'attuale formulazione, pertanto, il pagamento del contributo sembrerebbe essere venuto meno, a seguito della modifica dell'art. 145. In ogni caso, appare quantomeno asincronico da un lato prevedere che tali tipologie di apparecchiature siano di libero uso e, dall'altro, mantenere il pagamento di un canone.
A ciò si aggiunga che nel corso del 2018 l'incasso accertato è stato pari € 428.128,00 in netta flessione rispetto agli anni precedenti e, tenuto conto che le 12.705 nuove dichiarazioni acquisite nel 2018 hanno determinato un primo introito di € 152.460,00, è comprovato che la flessione delle entrate è determinata da mancati versamenti connessi a dichiarazioni presentate negli anni precedenti. Per quanto una parte della riduzione degli incassi possa essere giustificata dalla cessazione dell'utilizzo delle apparecchiature, circostanza non soggetta a comunicazione e pertanto non contabilizzabile, risulta chiaro il consolidamento di un fenomeno evasivo del contributo richiesto, il cui recupero è antieconomico.
Infatti, nella quasi totalità dei casi, si tratta di soggetti privati nei cui confronti non è possibile utilizzare modalità di recupero crediti efficaci; la stessa trasmissione degli atti richiede l'utilizzo di metodologie tradizionali per la trasmissione, che hanno un costo elevato, senza che la procedura abbia poi esito positivo.
In conclusione si rileva che l'introito, ove ancora dovuto, che il bilancio dello stato perderebbe risulta parificato dai risparmi di spesa che derivano dalla cessazione della gestione da parte del personale del Ministero dello Sviluppo Economico delle dichiarazioni.

Comma 11: La modifica proposta inerisce la regolamentazione degli impianti di videosorveglianza installati dagli enti locali.
In punto di fatto, si evidenzia che nell'ultimo decennio, condivisibili ragioni di ordine pubblico e sicurezza, in considerazione dell'evoluzione tecnologica, hanno determinato il moltiplicarsi di installazioni da parte di enti locali e territoriali di circuiti di videosorveglianza finalizzati al controllo del territorio ed alla prevenzione e repressione di attività illegali.
Tali sistemi anche se installati dagli enti locali sono sovente impiegati dalle forze dell'ordine. In tal senso, si consideri che in alcune città, tra cui Roma, sotto il coordinamento della Prefettura sono in fase di attuazione progetti di razionalizzazione e piena condivisione dei sistemi di videosorveglianza installati dai vari enti che hanno tra i loro compiti la tutela della sicurezza dei cittadini. Inoltre con tale modifica si eviterebbe un netto contrasto con lo spirito delle previsioni dell'art. 5 del Decreto legge 14/2017 convertito con modificazioni in Legge 48/2017 in tema di sicurezza urbana che ha valorizzato il tema dei dispositivi di videosorveglianza comunale, prevedendo altresì un finanziamento statale per i Comuni che si fossero dotati di tali impianti, oggetto del Decreto del Ministro dell'Interno 31 gennaio 2018
In punto di diritto si sottolinea che ad oggi, tali sistemi debbano essere qualificati quali esercizi di impianti di comunicazione elettronica e, pertanto, assoggettati alla disciplina del codice delle comunicazioni (Decreto legislativo n. 259/03). Nella vigente formulazione il predetto Codice all'art. 100 prevede l'esclusione da atti di assenso del Ministero dello Sviluppo Economico per le installazioni effettuate da amministrazioni statali. A ciò consegue che qualora le installazioni siano curate da enti non aventi rilevanza nazionale ma (come spesso accade) con rilievo esclusivamente territoriale (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni o consorzi locali ecc.) trova applicazione la disciplina dell'art. 99 con assoggettamento dell'installazione ad autorizzazione generale e conseguente pagamento di canone nonché con applicazione, in caso di violazione della citata normativa, delle sanzioni.
Ne emerge, pertanto, che la cura del medesimo interesse pubblico risulta differentemente regolamentata a seconda della natura statale o locale dell'amministrazione che lo attua. Tale differenziazione non risulta condivisibile atteso che le azioni poste in essere dalle amministrazioni siano finalizzate al medesimo risultato, e pertanto debbano essere assoggettate a medesima disciplina. Del resto, la procedura di cui all'art. 99 risulta alquanto gravosa per le amministrazioni locali che sono costrette a farsi carico anche di un canone per l'espletamento di una funzione che primariamente è affidata allo Stato.
Il risultato di tale disparità è un abbandono di tali progetti da parte di comuni con limitate risorse economiche ovvero una situazione di illegalità, con impianti di videosorveglianza privi di autorizzazione generale e quindi potenzialmente sanzionabili ove oggetto di accertamento da parte del personale del Ministero.
Al riguardo, si segnala che gli enti locali hanno provato a considerare sussumibili tali installazioni nell'ambito dell'art. 99 comma 4, considerando la propria estensione territoriale quale fondo privato. Tuttavia tale interpretazione è stata confutata sia dal Ministero che dalla giurisprudenza amministrativa.
Comma 12, 13 e 14: Le proposte di modifica dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 (c.d. "Decreto Fibra") sono volte ad estendere l'utilizzo della microtrincea che, essendo una tecnica di scavo a basso impatto ambientale, non richiede l'effettuazione dei cc.dd. ripristini del manto stradale. In questo modo si consente la riduzione dei tempi di attesa previsti per lo svolgimento dei ripristini, che per la microtrincea sono di circa 45 giorni, mentre per lo scavo tradizionale sono di 6 mesi. Inoltre, rispetto allo scavo tradizionale, la minitrincea permette la realizzazione di tratti equivalenti di infrastruttura con una migliore produttività delle squadre limitando i tempi e lo spazio degli interventi e riducendo l'immissione in atmosfera di CO_2 dovuta ad una migliore resa delle macchine escavatrici e al minore trasporto di materiale di risulta in discarica. Al fine di semplificare l'iter autorizzatorio per l'installazione di reti di telecomunicazioni, si prevede inoltre di ridurre

l'ambito di applicazione della valutazione preventiva di impatto archeologico (VPIA) escludendola in caso di scavi in minitrincea e a basso impatto ambientale favorendo così la rapida esecuzione degli interventi.
Le proposte di modifica all'articolo 7, ai commi 2-quater e 2-quinquies del decreto legislativo n. 33 del 2016 mirano ad agevolare l'installazione di reti di telecomunicazioni e per gli edifici non sottoposti ad alcun vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali, in modo da:

a. esentare da autorizzazione paesaggistica la posa di nuovo cavo aereo in facciata e posa ripartitore ottico di edificio (ROE);
b. esentare da autorizzazione monumentale il riutilizzo di infrastrutture esistenti, la posa di un nuovo cavo aereo in facciata e posa ripartitore ottico di edificio (ROE).

Tale intervento – che minimizza gli interventi di scavo - consente una importante semplificazione nella realizzazione dell'infrastruttura, a fronte di un impatto paesaggistico molto basso/quasi nullo (punto a.) e di un intervento poco invasivo che consente un impatto ambientale basso e una riduzione significativa del disagio arrecato alla popolazione (punto b.)
Si prevede, inoltre che laddove siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale, l'autorizzazione archeologica sia esclusivamente sottoposta a:

- trasmissione da parte dell'operatore di documentazione ottenuta tramite interlocuzione con competenti autorità locali che attesti sovrapposizione dell'intero tracciato a sottoservizi esistenti;
- preavviso di almeno 15 giorni rispetto ad avvio lavori.

L'esperienza recente mostra come le Soprintendenze si attengano prevalentemente a un'interpretazione che limita l'applicazione della norma agli scavi eseguiti in perfetta sovrapposizione ai sottoservizi esistenti, ipotesi raramente attuata nella pratica realizzativa in considerazione del rischio di tagli. Attualmente, lo svolgimento della VPIA viene richiesto in modo ricorrente per le lavorazioni di nuova realizzazione con tempi di attesa sull'esito che si protraggono fino a 45-60 giorni.
L'introduzione di una semplificazione dell'iter autorizzativo e la precisazione che la stessa opera anche in caso di prossimità del tracciato - o parti di esso - con sottoservizi esistenti, consentirebbe maggiore spazio applicativo all'esclusione della VPIA in caso di scavi in minitrincea e a basso impatto ambientale favorendo la rapida esecuzione degli interventi.
La proposta d modifica investe, inoltre, il Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE) e in particolare gli articoli 86 e 88. A tal riguardo, si propone di prevedere (art. 86, comma 3) un'unica apposita istanza per l'effettuazione di scavi, occupazione del suolo e la realizzazione di eventuali opere civili ai sensi della disciplina del d.lgs. n. 259/2003 (e non del d.p.r. n. 380/2001). Tale intervento chiarisce in via definitiva la "specialità" dei procedimenti autorizzatori a cui sono assoggettati gli impianti di comunicazione elettronica, che già ricomprendono al loro interno valutazioni di impatto urbanistico/edilizio e sono sottratti alla applicazione della normativa stabilita dal Testo Unico dell'edilizia.
Rispetto all'articolo 88, al comma 1, d.lgs. n. 259 del 2003, si propone di correggere l'attuale formulazione, che contiene un errore di forma: "Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree un'istanza unica". Tale intervento interviene sull'attuale formulazione del testo che risulta incompleta e quindi confusa. Si propone di modificare i commi 4 e 9 per eliminare, alla radice, il problema dei "pareri preliminari" resi nelle conferenze di servizi, che creano le inevitabili code amministrative con rilascio di autorizzazioni "postume" (ANAS e Province, in qualità di gestori delle strade). Le Regioni, nello svolgere le conferenze di servizi richieste dal concessionario, si trovano a raccogliere le autorizzazioni allo scavo ex art. 88, che a loro volta si formano sulla base della conferenza "speciale" prevista dal Codice delle Comunicazioni elettroniche. Una simile

modifica consentirebbe, a fronte di un parere preliminare (e non di un'autorizzazione) rilasciato da un ente gestore di infrastrutture stradali (ANAS ad esempio), di applicare il silenzio assenso poiché il parere (con la condizione di ottenere l'autorizzazione successivamente) non è un "atto di assenso per l'effettuazione degli scavi" come richiesto dalla legge. Si prevede, inoltre, l'applicazione espressa all'occupazione su sedime ferroviario e altre aree di pubblico interesse dei termini stabiliti dall'art. 88 comma 7 e degli oneri previsti dall'art. 93 del CCE. Tale intervento consentirebbe superare le criticità interpretative, chiarendo che il CCE trova applicazione anche in caso di interventi su sedime ferroviario e altre aree di pubblico interesse (strade ferrate, aerodromi, porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici) e di applicare il termine di otto giorni per il formarsi del silenzio assenso da parte dell'amministrazione anche all'attività di posa di elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti (come già previsto dal CCE per l'apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti, art. 88 c.7). Tale intervento consentirebbe di semplificare l'iter dei lavori e quindi di velocizzare la realizzazione dell'infrastruttura a banda ultralarga.
Al fine di velocizzare le tempistiche previste per il rilascio, da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, dei titoli autorizzativi che riguardino gli interventi finalizzati all'installazione delle reti a banda ultra larga sul territorio, si prevede di ridurre i termini previsti per l'espressione del parere del Soprintendente ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e per la conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al d.P.R. n. 31 del 2017.
Il comma 15 riscrive l'art.8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, prevedendo che i i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge. Viene così modificata l'attuale disciplina che prevede che I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

Articolo 31
(Semplificazioni della misura Nuova Sabatini)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "*In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione*", sono sostituite dalle seguenti: "*In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.*".

2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "*I contributi di cui al periodo precedente sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione,* ***con modalità procedurali*** *stabilite con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con*

risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo.".

Relazione illustrativa

La norma è volta ad innalzare la soglia entro la quale l'agevolazione è erogata in un'unica soluzione, anziché nelle sei ordinariamente previste.
La norma, inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno prevista dalla legge di bilancio 2020, prevedendo:
- un decreto MiSE, di concerto MEF per la definizione di uno strumento dedicato (Sabatini Sud) che stabilisca specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento;
- la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

Bozza PCM

Articolo 32
(Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'art. 2490, ultimo comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;
3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.
7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere , entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese.
8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192, sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'INPS, all'INAIL, ed agli altri enti collegati".
9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è modificato come segue:
"16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato

deposito della dichiarazione di cui al comma 15."
10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è modificato come segue:
"7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.".
11. All'articolo 223-septiesdecies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del comma 1, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 trasmette all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti".
12. All'articolo 5 legge 17 luglio 1975, n. 400 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis: L'autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al comma 1 all'indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.»
13. Dopo l'articolo 211 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie è aggiunto il seguente articolo:
"211-*bis*: Per le società di persone la comunicazione alla società e agli altri soci del recesso da parte del socio costituisce di per sé modificazione dell'atto costitutivo. Il recesso è iscritto nel registro delle imprese ad istanza del socio recedente ed ha effetto del momento dell'iscrizione.

Relazione illustrativa
Al fine di preservare la chiarezza e l'ordine del registro delle imprese, cioè di assicurare che il registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, è necessaria la cancellazione delle imprese che hanno cessato di operare. La cancellazione di questi soggetti avviene su domanda dell'imprenditore che avanza all'Ufficio del Registro delle imprese apposita istanza di iscrizione di cancellazione. Per l'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia dell'imprenditore la normativa attuale contempla le procedure di cancellazione d'ufficio. Per quanto riguarda le società di persone e le imprese individuali le procedure sono disciplinate dal d.P.R. n. 247/2004, per le società di capitali il codice civile, all'art.2490, ha previsto un'iniziativa d'ufficio per il caso delle società in liquidazione che non abbiano depositato il bilancio per tre anni consecutivi. La previsione di queste procedure non è ad oggi riuscita a garantire la totale e costante pulizia del registro sia perché l'attuazione delle procedure stesse è risultata eccessivamente articolata e complessa (specialmente per quanto riguarda le disposizioni del d.P.R. n. 247) sia perché la disposizione dettata per le società di capitali limita a fattispecie ristrette la possibilità di intervenire d'ufficio. La procedura di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone prevedono che l'ufficio camerale dopo aver effettuato i prescritti accertamenti trasmetta gli atti al giudice del registro. Questo passaggio, che segna di fatto la conclusione della fase della procedura di competenza dell'ufficio del registro delle imprese, prelude alla decisione di dichiarare o meno l'impresa da cancellare d'ufficio o meno. I tempi complessivi per la chiusura della procedura di cancellazione e, quindi, per l'effettiva iscrizione del provvedimento di cancellazione dal Registro delle imprese, comprendono quindi questa fase istruttoria e poi decisionale davanti al giudice del registro. I dati relativi alle cancellazioni operate d'ufficio non sono soddisfacenti e dall'osservazione del fenomeno è emerso che la fase dinanzi al giudice del registro costituisce un

punto di criticità. Ci si è chiesto, quindi, se ai fini del tempestivo aggiornamento del Registro delle imprese fosse davvero indispensabile, accertati i presupposti per la cancellazione dall'Ufficio camerale, il trasferimento della procedura dinanzi al giudice, con la grave conseguenza di un importante aggravio di tempo. Più volte questo aspetto è stato evidenziato da parte delle Camere di commercio che hanno sottolineato che la fase dinanzi al giudice del registro può comportare un notevole prolungamento della procedura di cancellazione fino ad influire notevolmente sul numero di pratiche da concludere. L' evidenza di una sostanziale fatica delle Camere di commercio nel dare costante impulso al sistema introdotto con il d.P.R. n.247 induce a riflettere sulla necessità di apportare aggiustamenti alle vigenti disposizioni. L'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito della propria attività ispettiva d'ufficio sulle Camere, pone particolare attenzione al fenomeno suddetto, generalmente deplorando nei relativi verbali d'ispezione, l'inefficienza delle Camere ispezionate. C'è, infatti, un'altra criticità che emerge, legata alla fase definitiva della procedura di cancellazione che prevede il recupero delle somme dovute dall'impresa a titolo di diritti annuali, diritti di segreteria e sanzioni. Queste somme se non liquidate e recuperate comportano danno all'Erario. Anche per le cancellazioni *ex* art.2490 si opera in maniera non del tutto costante e legata a singoli incarichi o specifici progetti. Alcune Camere hanno dichiarato di non avere a disposizione uno o più dati richiesti nell'ambito dell'analisi di queste procedure. Si ritiene che la prima normativa citata (cioè il d.P.R. n.247/2004, che disciplina la cancellazione delle imprese e delle società di persone inattive) risenta della vetustà della norma e, presupponendo un regime procedimentale formalisticamente garantista, di fatto poi *bypassato* da molte Camere su indicazione espressa dei Giudici del registro, comporti per le Camere stesse un impegno, in termini di risorse umane dedicate, spesso ritenuto eccessivo dalle medesime e pertanto rinviato di anno in anno. La seconda normativa (cioè quella dettata dall'articolo 2490 c.c. che disciplina la cancellazione delle società di capitali in liquidazione) pur nella sua limpidità è insufficiente a coprire i confini del problema, avendo come unico *target* di riferimento le società in liquidazione che non abbiano presentato per tre anni consecutivi il bilancio di liquidazione. Lascia pertanto fuori tutte quelle società per le quali sarebbe scattato un obbligo di scioglimento e liquidazione, ma che per inerzia degli organi sono lasciate solo formalmente iscritte, ma di fatto l'attività è cessata da tempo e gli stessi organi e soci sono ormai convinti di aver sciolto ogni rapporto con la società. E' di tutta evidenza la necessità di un intervento normativo risolutorio che semplifichi il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone (di cui al d.P.R. n. 247/04) prescindendo dal ruolo del Giudice del registro. Al contempo, con riferimento alle società di capitali, diventa parimenti necessario prevedere un'ipotesi ulteriore di cancellazione d'ufficio, anche per quelle società, non formalmente in liquidazione, che di fatto non siano più operative, secondo indicatori, beninteso, oggettivamente verificabili, che non richiedano pertanto l'esercizio di alcuna discrezionalità.

Si ritiene pertanto necessario un intervento normativo semplificatore delle fattispecie, mirato ad una effettiva manutenzione dei registri. Di seguito si propone uno schema di modifica normativa per i due ambiti procedimentali che disciplinano le cancellazioni d'ufficio delle imprese non più attive.

In linea con le semplificazioni che precedono, anche la cancellazione dalla sezione speciale delle startup innovative (comma 9) e delle PMI innovative (comma 10) sono disposte dal Conservatore del registro delle imprese, attesa la natura assolutamente vincolata e priva di ogni discrezionalità valutativa del provvedimento di cancellazione. É comunque garantito il diritto di ricorso (nei termini ordinariamente previsti dalla legge) al Giudice del registro contro il provvedimento del Conservatore.

Comma 11. L'art. 223-septiesdecies disp.att.c.c. prevede lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari. Allo stato lo scioglimento viene adottato con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese, pubblicato preventivamente in G.U. Avverso il decreto in parola, nel termine perentorio di trenta giorni dalla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i creditori o gli altri interessati possono

presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa dal registro medesimo. Tale procedura massiva di cancellazione ha scontato, negli anni successivi alla sua prima introduzione come norma transitoria, una incertezza applicativa, ovvero se comunque fosse o meno necessaria a monte un'attività di vigilanza da parte dei revisori ministeriali o delle Associazioni nazionali. Al fine di rendere le operazioni di "pulizia" dell'Albo delle cooperative inattaccabili in sede giurisdizionale, si decise di procedere alla stesura degli elenchi solo sulla base dei verbali di revisione o ispettivi, rallentando molto l'attività e rendendola per l'ufficio molto più gravosa. Aggiungendo la disposizione in esame nell'articolo di legge, si intende fugare il dubbio interpretativo sopra richiamato e codificare una prassi operativa che si sta già cercando di costruire – nella genericità della norma – con la collaborazione di Unioncamere, assicurando la necessaria certezza all'Albo delle cooperative circa l'operatività effettiva delle imprese in esso censite.

Comma 12. La norma è volta ad accelerare e semplificare la procedura di purgazione dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa prevedendo esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione, ancora oggi richiesto da alcune Conservatorie in formato cartaceo ed eliminando la obsoleta prassi corrispondente alla presentazione all'Ufficio competente dell'atto amministrativo ad opera del commissario che, attualmente, è tenuto a recarsi personalmente e fisicamente presso la Conservatoria al solo fine di esibire il decreto per ottenerne l'esecuzione. Tale obsoleta modalità ha comportato nel tempo ritardi e problematiche dal forte impatto negativo sia sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di scioglimento per atto dell'autorità, sia sui cittadini interessati alla cancellazione dei gravami al fine della corretta conclusione delle procedure di acquisto dei beni facenti parte dell'attivo da liquidare.

Si richiama ad ogni buon fine la norma oggetto di intervento:

LEGGE 17 luglio 1975, n. 400

Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. (GU n.226 del 26-8-1975)

Art. 5. Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - ordina col decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità

Il comma 13 interviene a colmare una lacuna dell'ordinamento e allo stesso tempo costituisce una semplificazione amministrativa per le imprese, in quanto consente la modifica dell'atto costitutivo di società di persone con una semplice dichiarazione - che viene iscritta nel registro delle imprese garantendo così una piena trasparenza - a cura dei soci senza ricorrere all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata.

La volontà del socio recedente deve risultare espressamente dichiarata e deve essere contenuta negli appositi modelli, approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sottoscritti, nelle forme di legge, dal legittimato, ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581.

Relazione tecnico-finanziaria

La norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi, potendo Unioncamere e l'Agenzia delle Entrate (sistema Sister per le visure catastali) esplicare le funzioni ad esse attribuite dalla disposizione senza particolari oneri oltre quelli correnti per il funzionamento dei propri sistemi informativi.

Articolo 33
(Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), avente a oggetto gli interventi soggetti alla normativa in materia di Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il Sistema è gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a supporto del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e della Cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'articolo 40 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109. Il MIP realizza l'interoperabilità di tutte le banche dati e dei sistemi coinvolti nel monitoraggio della spesa per investimenti, raccogliendo e analizzando i flussi informativi di dette banche dati e sistemi, fermo restando il rispetto del principio dell'unicità dell'invio dei dati, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 3, comma 1, lettera gggg-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di fornire tempestivamente al CIPE e al Presidente del Consiglio dei Ministri lo stato di attuazione delle politiche e dei programmi d'investimento pubblico. Il MIP è alimentato con i flussi informativi rivenienti dal sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge n. 3 del 16 gennaio 2003, dalle banche dati nazionali di monitoraggio MOP-BDAP, di cui al D.Lgs. n. 229/2011, e sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dai flussi informativi relativi ai pagamenti realizzati con il sistema SIOPE, di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (o a valere sulle contabilità speciali), da quelli rivenienti dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 144, e dal sistema digitale di accesso ai finanziamenti in fase di realizzazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le integrazioni delle banche dati e dei sistemi attualmente in esercizio con il MIP sono realizzate, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato ed il Dipartimento della programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2020 dalla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Per ogni nuova piattaforma applicativa o sistema gestionale connesso alla programmazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici, le amministrazioni titolari provvederanno alla contestuale realizzazione dei flussi dati necessari ad assicurare la cooperazione applicativa con il MIP. I risultati delle analisi ed elaborazioni di tali flussi sono utilizzati nel rispetto della normativa vigente, senza ulteriori autorizzazioni da parte dei titolari delle banche dati e dei sistemi sopra indicati. Il trasferimento dei dati nel MIP non modifica la titolarità del dato. La Ragioneria Generale dello Stato provvede all'inoltro verso il MIP dei flussi di dati corrispondenti alle tabelle sorgente delle banche dati di monitoraggio MOP-BDAP, di cui al D.Lgs. n. 229/2011, e del sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I dati così ricavati, previa opportuna elaborazione, sono resi disponibili in formato di tipo aperto (Open Data), ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili.";

b) il comma 6 è abrogato;

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del fondo non superiore/pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, è assegnata al finanziamento delle attività di cui al comma 5".

2. All'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Ministeri competenti trasmettono alla struttura di supporto al CIPE, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuna per la parte di competenza, l'elenco di tutti gli interventi, identificati dal CUP, di cui al comma 1, finanziati a valere sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, di cui alla nota illustrativa disposta dall'art. 10-bis della legge di contabilità e finanza pubblica, n. 196, del 31 dicembre 2009, come modificata dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, al netto di quelle che prevedono quali fonti di finanziamento esclusivo il Fondo Sviluppo e Coesione o i Fondi SIE. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito, il dettaglio delle informazioni e la modalità di trasmissione. Tali informazioni, per quanto riguarda il singolo intervento, includono in ogni caso: il codice fiscale dell'amministrazione segnalante; la denominazione dell'amministrazione segnalante; il codice identificativo della legge di spesa; la denominazione della legge di spesa contenuta nei "Quadri contabili analitici di ciascuna legge pluriennale in conto capitale a carattere non permanente" della nota di cui all'art. 10-bis della legge n. 196/2018; il CUP dell'intervento finanziato; l'importo concesso per la realizzazione dell'intervento a valere sulla legge di spesa; l'importo del finanziamento complessivo dell'intervento."

3. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"1-bis. All'interno del dettaglio delle informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali di cui al comma 1, costituisce set minimo di dati prioritari l'indicazione del CUP, della data di finanziamento del progetto, l'importo del finanziamento, l'impegno di risorse a seguito delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, i pagamenti effettuati.";

b) all'articolo 6, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. L'amministrazione responsabile delle risorse segnala nella causale del mandato di trasferimento alla stazione di appalto le coordinate dell'ultimo pagamento della stazione d'appalto, l'ammontare dei pagamenti complessivi effettuati, del finanziamento ricevuto per la realizzazione dell'intervento e degli impegni assunti a seguito di contratti di appalto, così come riportati nel set minimo di dati prioritari di cui al comma 1 dell'articolo 5.

5-ter. Il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del set minimo di dati prioritari, individuato al comma 1 dell'articolo 5, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, laddove applicabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile."

Bozza

4. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale.".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di consentire una visione completa sullo stato di attuazione dei progetti d'investimento pubblico e per superare l'attuale segmentazione delle banche dati riguardanti il monitoraggio degli investimenti pubblici, in stretta osservanza del principio di unicità dell'invio dei dati sancito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il comma 1 rafforza il "sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (c.d. MIP), previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 144 del 1999, quale collettore dei flussi informativi rivenienti dalle principali banche dati di monitoraggio nazionale degli investimenti pubblici. Il sistema sarà gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, quale struttura generale della Presidenza del consiglio dei ministri, a supporto del CIPE e del Presidente del Consiglio dei ministri: il sistema è alimentato dai flussi informativi provenienti dalle banche dati nazionali di monitoraggio attuativo degli investimenti pubblici.

Le modifiche della legge n. 144 del 1999, nell'ottica della semplificazione, prevedono l'obbligo da parte dei titolari dei principali sistemi di monitoraggio dell'invio di flussi di dati al DIPE. I dati dovranno essere resi disponibili secondo modalità, definite con provvedimento attuativo e comunque tali da consentirne l'elaborazione e l'analisi.

Il comma 2 impone l'identificazione puntuale tramite codice CUP degli interventi di investimento pubblico compresi nei programmi di spesa adottati dal governo e dalle amministrazioni, già all'atto del finanziamento, condizione necessaria per poterne verificare lo stato di attuazione, ai sensi dell'articolo 1,punto 1.5, della delibera CIPE n. 143 del 2002. Nella prospettiva della semplificazione è fondamentale disporre di una lista precisa degli interventi, finanziati da un programma di spesa, ai fini dell'estrazione delle relative informazioni dalle banche dati di monitoraggio. Si prevede quindi la sospensione delle assegnazioni di risorse nel caso di mancata identificazione degli interventi tramite codice CUP negli atti amministrativi che finanziano i progetti o ne autorizzano l'esecuzione.

Il comma 3, con alcune mirate modifiche al decreto legislativo n. 229 del 2011, si propone di migliorare l'efficacia e la copertura del monitoraggio attuativo degli interventi di investimento pubblico tramite due linee di azione: 1) la semplificazione degli adempimenti di monitoraggio, che ne determina un consistente abbattimento dei costi; 2) la previsione di specifici presidi di controllo e di responsabilità per il mancato adempimento.

Il monitoraggio attuativo degli investimenti pubblici ha come oggetto un numero molto cospicuo di dati finanziari, economici e procedurali, la cui alimentazione richiede una efficiente organizzazione della stazione appaltante per l'alimentazione dei flussi informativi richiesti. Le problematiche rilevate nell'attuazione della banca dati di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, attiva dal 2013, riguardano la mancata copertura di tutta la platea degli interventi pubblici programmati e la non sempre completa segnalazione dei dati di monitoraggio. Al fine di facilitare la rilevazione, a carico delle stazioni appaltanti, dei più significativi dati di monitoraggio degli investimenti pubblici, la

modifica proposta alla norma prevede, in accordo con la ragioneria generale dello Stato (titolare dei dati), un set minimo di dati prioritari di monitoraggio nell'ambito del tracciato record previsto dalla vigente normativa, per il quale vengono istituiti presidi di controllo, vincoli in fase di trasferimento delle risorse e responsabilità per la mancata segnalazione, quest'ultima (laddove applicabile) analoga a quella prevista dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per gli obblighi di trasparenza.

L'identificazione puntuale degli investimenti pubblici è un presupposto essenziale per poter verificare lo stato di attuazione della spesa pubblica.

La logica Programmi-Progetti, peraltro, è quella che informa la programmazione e il monitoraggio delle misure ricadenti nell'ambito delle politiche di coesione finanziate a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). La struttura di base della Banca Dati Unitaria (BDU), sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, consente (per i progetti effettivamente segnalati dai titolari) di risalire per ogni intervento di spesa al programma e alla misura, con le relative autorizzazioni di spesa, l'importo concesso e i finanziamenti complessivi. Purtroppo, una logica analoga non è ancora in essere nel processo di programmazione e monitoraggio delle risorse ordinarie.

L'associazione Programma-Progetto (CUP), estesa a tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse ordinarie, permetterebbe innanzitutto di conoscere gli aggregati sintetici di performance realizzativa di ciascuna misura, da analizzare avendo particolare riguardo al "disegno" dispositivo e attuativo della medesima, e all'articolazione quantitativa degli interventi finanziati (importi finanziati per classi di valore, tipologia, settore di intervento, periodo medio di esercizio degli interventi), al fine di giungere ad un giudizio sulla tempestività dell'attuazione e all'individuazione degli elementi "migliorativi" della misura ovvero dei fattori di successo che potrebbero essere replicati in altri contesti.

Si dispone, a fini di un migliore coordinamento e quindi di una notevole semplificazione amministrativa, anche sotto il profilo decisorio, l'accentramento delle informazioni in capo al CIPE, organo di decisione politica in ambito economico e finanziario, che svolge rilevanti funzioni di coordinamento in materia di programmazione della politica economica, in merito all'allocazione delle risorse finanziarie a programmi e progetti di sviluppo e all'approvazione delle principali iniziative di investimento pubblico del Paese.

Il comma 4 si occupa, infine, della comunicazione che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, entro il 30 giugno di ogni anno, le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, detta comunicazione riguarda l'elenco dei programmi di spesa per opere pubbliche finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati, ricompresi nel documento pluriennale di pianificazione approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, ovvero in altri documenti di programmazione, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, dei capitoli e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione, e, qualora disponibili, il CUP e la denominazione di ogni intervento, dando indicazione della determinazione della destinazione territoriale della spesa.

Il periodo aggiunto dal comma 4 è finalizzato a un rigoroso monitoraggio del rispetto del vincolo di riparto a favore delle regioni del sud delle dotazioni finanziarie in conto capitale di cui al comma 2,

in proporzione della popolazione residente. Al riguardo, l'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale è chiamata ad esprimere il concerto nel provvedimento con cui si definiscono le modalità di riparto delle risorse, nonché di monitoraggio dell'andamento della spesa erogata, ma non è destinataria dei flussi informativi che discendono dalla norma. Considerate le rilevanti deleghe dell'autorità politica competente per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, è necessario che detta autorità, oltre a partecipare all'elaborazione del suddetto provvedimento che regola le modalità per verificare il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale, abbia anche conoscenza delle relative informazioni di programmazione delle risorse destinate alle politiche di investimento pubblico. È quindi necessario che anche l'autorità politica delegata sia destinataria dei predetti flussi informativi, data la loro rilevanza in relazione alla destinazione geografica e al monitoraggio della spesa per investimenti pubblici.

RELAZIONE TECNICA

Il comma 1, alla lettera c), prevede un'espressa finalizzazione di risorse finanziarie a favore del DIPE per un importo non inferiore 900 mila euro nell'ambito del riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n 144.

Si tratta di risorse già previste a legislazione vigente e che non necessitano quindi di apposita copertura. Peraltro, la serie storica dei provvedimenti di riparto del suddetto fondo evidenzia che le risorse assegnate al DIPE non sono mai state inferiori all'importo richiamato nel testo della norma. Pertanto, dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Le altre disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano quindi oneri a carico della finanza pubblica.

In ragione delle considerazioni anzidette in ordine all'assenza di effetti finanziari, si prescinde dalla compilazione del prospetto riepilogativo.

Articolo 34

(Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022»;

b) dopo le parole: «soggetto aggiudicatore», sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.».

2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

Bozza PCM

«8-*bis*. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, l'utilizzo degli eventuali ribassi di gara è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previe richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui le economie si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.».

3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«27-*novies*. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo».

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente: «4. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dal 2022 la relazione contiene anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comma 1 La norma sulle varianti è stata prevista dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. "sblocca cantieri"). Tale norma ha prodotto uno snellimento della procedura di approvazione delle varianti di valore inferiore al 50 per cento del progetto approvato dal CIPE, da cui è conseguita una accelerazione dei tempi di realizzazione dei progetti. La norma, infatti, era stata predisposta in conseguenza delle valutazioni effettuate a valle del crollo del Ponte Morandi di Genova e della necessità di emanare un ulteriore atto normativo per accelerare le procedure degli investimenti pubblici. In particolare la norma ha avuto una durata limitata al biennio 2019-2020 per permetterne una prima valutazione degli effetti reali prima del loro eventuale consolidamento in un campo complesso come quello degli appalti pubblici. Pertanto, ad esito positivo delle prime fasi di attuazione se ne proporne il prolungamento per il biennio 2021-22, prevedendo un'informativa al CIPE da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle varianti approvate.

BOZZA PCM

La prima applicazione della norma nel 2019 ha permesso una riduzione dei tempi di approvazione delle varianti, evitando un passaggio ridondante all'approvazione del CIPE, con conseguente alleggerimento procedurale.

Si propone di perfezionare la norma con il riferimento del soggetto attuatore quale referente per la convocazione della conferenza di servizi, anche ai fini della localizzazione.

Comma 2 La norma mira a semplificare e disciplinare l'attuale normativa sui ribassi di gara in una fase in cui le opere si avviano a conclusione, quando riguardano risorse destinate per legge a specifici interventi infrastrutturali il cui finanziamento è stato approvato dal CIPE sulla base di specifiche norme, quali la legge n. 211 del 1992, senza che vi sia stata contestuale approvazione del progetto da parte dello stesso CIPE. Viene prevista in merito un'informativa al CIPE da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 3 La norma mira a semplificare l'*iter* approvativo delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio spesso determinate all'ultimo momento e spesso determinano l'impossibilità del soggetto aggiudicatore, per sue problematiche interne, di non riuscire a presentare in tempo la richiesta al CIPE causando la necessaria riapprovazione dell'intero progetto. Per evitare tale evento si suggerisce di far approvare la proroga direttamente al soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terrà informato il CIPE sull'insieme delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio, presentandogli annualmente una informativa in merito.

Comma 4 La disposizione prevede un rafforzamento dell'informazione alle Camere in ordine all'attività del CIPE, introducendo una relazione annuale relativa all'attività del Comitato, al fine di fornire una informazione organica con riferimento sia ai singoli atti adottati sia alle *policies* attivate ivi comprese le informazioni relative al monitoraggio dell'Autorità PCM delegata agli investimenti pubblici e, a partire dal 2022, dell' attività del CIPESS connesse ai contenuti della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile".

In corrispondenza di tale nuovo obbligo informativo, si prevede il superamento della disposizione che prevede la trasmissione in via telematica alle Camere delle singole delibere CIPE entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione. Le delibere del CIPE, infatti, sono comunque già disponibili a tutti, essendo pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* (il tempo medio tra registrazione e pubblicazione non supera i dieci giorni) e sono inserite nella Banca dati delle delibere CIPE del sito ufficiale del Comitato.

RELAZIONE TECNICA

Comma 1 La norma contenuta nell'art. 1, comma 15, Legge n. 55 del 2019 ha permesso una semplificazione dell'iter di approvazione delle varianti dei progetti approvati dal CIPE, rinviando al soggetto aggiudicatore l'approvazione di varianti nel caso in cui non si determino aumenti di costo

superiori al 50% del valore dell'opera e prevedendo un passaggio al CIPE solo nel caso di superamento di tale soglia.

Il decreto legislativo n. 163 del 2006, art. 169, prevedeva, in via residuale, la competenza del CIPE nell'approvazione delle varianti di progetti approvati (strategici/prioritari) solo nei casi di varianti sostanziali, che necessitassero di nuovi finanziamenti, comportassero rilievo sotto l'aspetto localizzativo o determinassero l'utilizzo di una percentuale superiore al 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. Sotto l'aspetto tecnico è evidente la semplificazione e accelerazione delle procedure introdotte in considerazione del fatto che anche minimi spostamenti delle opere rispetto ai tracciati originari determinavano il nuovo interessamento del CIPE, con conseguente attivazione di tutte le procedure connesse, quando invece il Comitato dovrebbe avere un ruolo di più ampia programmazione,

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2 La norma mantiene in capo al CIPE il ruolo di programmazione economica e l'assegnazione di finanziamenti per le opere di trasporto pubblico locale previsti dalla Legge n. 211/1992 e successive modificazioni e rifinanziamenti.

La norma tende ad introdurre semplificazione e accelerazione della spesa, nei casi in cui durante la fase del progetto esecutivo o di realizzazione dell'opera emerga la necessità di utilizzare nell'ambito della medesima opera economia di gara su risorse già assegnate ed autorizzate dal CIPE, senza preventiva approvazione del progetto da parte del Comitato. In tal caso si ritiene sufficiente l'autorizzazione che può essere data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che già ha monitorato ed approvato il progetto.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 Di regola il CIPE ha compiti di programmazione e di approvazione dei progetti. La mera proroga della dichiarazione di pubblica utilità su progetti già approvati e per di più in esecuzione in molti casi è una attività che non ha carattere programmatorio ma rappresenta una sostanziale presa d'atto che ritardi realizzativi, spesso inerenti a ricorsi e contenzioso o a problematiche tecniche, hanno impedito di completare le operazioni di esproprio nei tempi previsti e richiedono più tempo. Si ritiene pertanto che l'approvazione della proroga da parte del soggetto aggiudicatore permetta di accelerare la realizzazione delle opere senza sostanziale perdita di garanzie per gli espropriandi.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2 La proposta del comma 4 trasforma un adempimento burocratico (mera trasmissione delle deliberazioni) in una "relazione informativa" più compiuta tra Governo e Parlamento in

Bozza PCM

materia di programmazione economica, dalla assegnazione di fondi FSC, agli investimenti pubblici e a tutte le altre procedure di approvazioni o emissione di pareri da parte del CIPE. La proposta si inserisce nel quadro del processo di semplificazione delle procedure connesse al rilancio degli investimenti pubblici e permette di migliorare la qualità dell'informazioni trasmesse al Parlamento tramite relazioni, eliminando la semplice trasmissione di delibere CIPE che sono comunque disponibili essendo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del CIPE.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 35

(Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con modificazione, della legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Al fine di assicurare la continuità e la semplificazione delle attività amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate le seguenti misure:

a) è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) della Commissione 11 marzo 2014 n. 640/2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;

b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente per le finalità di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;

c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

BOZZA PCM

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.

3. *All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»;

b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e alimentari e mangimistiche »;

c) al comma 3:

- al primo periodo, le parole "sola", "per la prima volta" e "entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "entro un termine non superiore a 90 giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni";

- al termine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole "anche tramite comunicazione al consumatore";

- è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma".

5. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, comma 2, le parole: "da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività", sono soppresse;

b) all'articolo 14, comma l, le parole: "entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,", sono soppresse;

c) all'articolo 16, il comma 2 è così sostituito: "2. "La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni";

d) all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: "per le partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione";

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7 bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'art. 35, comma 2, lettera c), della Legge al di fuori della pertinente zona geografica delimitata".

6. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4 è aggiunta, in fine, la seguente frase: "Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori

Bozza PCM

colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.".

3. 7. All'art.1, comma 8-bis, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, sono soppresse le parole: "di uno".
8.All'articolo 38, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il periodo da «l'INPS» a «vigente» con il seguente: «l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuale situazione emergenziale derivante dalla pandemia Covid-19 in corso, con i provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiare la diffusione dei contagi, che includono misure di distanziamento sociale che limitano la mobilità, ma anche misure di sostegno all'economia, rende necessario adottare procedure organizzative specifiche per garantire la continuità e la semplificazione delle attività amministrative dirette all'erogazione dei contributi agricoli che possono altresì divenire strumento di modernizzazione della PA, volte a migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, la trasparenza, l'accountability e la partecipazione, nonché a conseguire miglioramenti in termini di efficienza e di efficacia, secondo i passi previsti per l'attuazione delle agende digitali.

Un sistema degli aiuti efficiente e tempestivo è, particolarmente in questo momento, indispensabile a supportare l'agricoltura italiana, rendendo il processo di erogazione degli aiuti semplice ed efficiente al servizio delle aziende agricole.

Le tre misure introdotte dalla norma proposta e di seguito illustrate concorrono congiuntamente a realizzare le finalità di cui sopra.

A tale riguardo la disposizione proposta, alla lettera a) del comma 1, muove dal presupposto che il rafforzamento dell'utilizzo di strumenti digitali per l'esecuzione delle attività amministrative e di controllo finalizzate alle erogazioni dei sussidi in agricoltura, debba necessariamente partire da una nuova costituzione dell'elemento base del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC) rappresentato dal Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), che costituisce elemento di mappatura territoriale continua correlato alle informazioni di uso del suolo. In tale ambito, il passaggio ad un sistema di identificazione della parcella agricola su base oggettiva e geo-spaziale, attraverso il superamento dell'identificazione catastale, costituisce elemento ineludibile per l'adeguamento del SIGC alle nuove modalità di dichiarazione grafica delle domande di aiuto PAC per entrambi i pilastri, nonché all'utilizzo dei nuovi strumenti di controllo fondati sul monitoraggio satellitare.

Bozza PCM

Il nuovo sistema, alla luce di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, si baserà sulla identificazione oggettiva e geo-spaziale della parcella agricola che costituirà l'unità di riferimento anche ai fini della tenuta e dell'aggiornamento degli schedari agricoli e per ogni altro procedimento o regime di aiuto basato sulle superfici.

Strettamente connessa con quella appena esaminata, la disposizione di cui alla lettera b), mentre individua l'anagrafe delle aziende agricole come l'insieme dei fascicoli aziendali introduce l'obbligo di conferma o aggiornamento annuale degli stessi, quale condizione necessaria per l'attivazione dei procedimenti amministrativi che fondano il loro presupposto nei dati ivi contenuti. Ciò consente di disporre di informazioni aggiornate e di altre, allo stato non in possesso della pubblica amministrazione, agevolando le attività di presentazione degli atti amministrativi che utilizzano i dati contenuti nell'anagrafe, anche in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Anche la lettera c) della disposizione in esame si pone in stretta connessione con le precedenti, definendo le modalità di dichiarazione e verifica della superficie aziendale, riferendola rispettivamente a quella derivante dall'utilizzo di strumenti grafici e all'introduzione della parcella di riferimento di cui alla lettera a). Al riguardo, si prevede che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a). La disposizione precisa, inoltre, che le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

Il comma 2 rinvia a successivi provvedimenti ministeriali per la definizione delle regole tecniche necessarie per l'attuazione di quanto sopra.

Al comma 3 le disposizioni in materia di controlli ispettivi previsti dall'art. 1 del decreto legge n. 91 del 2014, previste per le sole imprese agricole, vengono estese alle imprese agroalimentari. Le norme consentono la riduzione del peso burocratico dei controlli estendendo il principio che nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo. Ovviamente tale principio non vale per le violazioni determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. Il registro unico dei controlli ispettivi, normato dal d.m. 22 luglio 2015, viene esteso anche alle imprese agroalimentari facilitando l'eliminazione della duplicazione dei controlli ispettivi.

Sempre al comma 3 l'istituto della diffida, previsto dall'art. l, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2014, viene esteso anche alle violazioni per le quali vi sono sanzioni accessorie, oltre che pecuniarie.

Viene altresì chiarito che la diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni. Ciò a seguito di dubbi interpretativi relativi

alla sanabilità di irregolarità di prodotti già posti in commercio e quindi parzialmente ceduti al consumatore. La norma chiarisce che la diffida si applica se il venditore può sanare l'irregolarità del prodotto non ancora venduto.

Al comma 5 si introducono semplificazioni nel settore vitivinicolo nelle dichiarazioni per determinate operazioni enologiche.

In particolare, vengono eliminati i seguenti obblighi:

la comunicazione prevista all'articolo 12, comma 2, che riguarda la produzione di mosto cotto (denominato anche saba o sapa o con espressioni similari), da effettuarsi al competente Ufficio territoriale dell 'ICQRF;

la comunicazione prevista dall'articolo 14, comma l, per le lavorazioni connesse alla preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché alla preparazione delle bevande spiritose, ivi indicate che vengono eseguite anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di sostanze quali il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol ed altri prodotti;

la comunicazione prevista dall'articolo 16, riguardante la detenzione e il successivo confezionamento dei prodotti indicati al comma l, dell'articolo 16 (es. bevande spiritose, prodotti vitivinicoli aromatizzati, succhi di frutta, aceti, ecc.) è sostituita da una più facile registrazione nel registro telematico.

Al comma 5, La modifica all'articolo 38, comma 7, della legge 238 del 2016, consente, anche in deroga allo specifico disciplinare, di mantenere il diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP, quando a seguito di eventi emergenziali, le partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP devono essere trasferite al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione.

L'introduzione del comma 7-bis all'articolo 38 consente, anche in deroga allo specifico disciplinare, di mantenere il diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP, quando a seguito di eventi emergenziali, l'imbottigliamento del prodotto DOP o IGP deve avvenire al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione.

Al comma 6, Il quadro sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo n. 20 del 2018 risulta particolarmente severo sia per gli Organismi di controllo e certificazione, sia per gli operatori del settore e risponde a un esigenza di rigore sentita dal legislatore del 2018. Le fattispecie di illeciti di cui all 'articolo I l, commi 3 e 4, sono previste a carico di operatori già destinatari di provvedimenti di "sospensione" o "esclusione" applicati dall'organismo di controllo. La loro funzione è prevalentemente deterrente. Pertanto, il comma 4 si prefigge di allentare il rigore che potrebbe risultare eccessivo durante i periodi emergenziali, per come indicati dalla norma. Il settore dell'agricoltura biologica rimane comunque tutelato in quanto permangono i provvedimenti di sospensione/esclusione applicati dall'organismo di controllo che consentono la fuoriuscita dal sistema dell'operatore non in regola e evitano la circolazione di prodotti con l'indebita indicazione di biologicità.

La previsione normativa non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al comma 7 viene prevista la possibilità che le analisi di revisione effettuate sui prodotti oggetto di campionamento ispettivo da parte dell'ICQRF vengano effettuate dai laboratori dell'ICQRF e non solamente da "un laboratorio". Ciò al fine di consentire una migliore distribuzione dei carichi di

lavoro e una maggiore "prossimità" dei laboratori che svolgeranno l'analisi di revisione rispetto alle sedi dei produttori. Ovviamente saranno assicurati il rispetto di imparzialità e terzietà dei laboratori che svolgeranno l'analisi di revisione rispetto a quelli che hanno operato l'0analisi di prima istanza.

La previsione normativa non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto tutti i laboratori ICQRF sono operativi e accreditati per le analisi in questione.

Il comma8 mira a eliminare un grave vulnus al principio di piena conoscibilità degli atti amministrativi ed al diritto costituzionale di difesa, legato all'attuale formulazione della disposizione che si intende emendare. Trattasi della tematica dell'annullamento di giornate di lavoro agricolo ritenute "fittizie" dall'INPS e conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi bracciantili.

Attualmente, il disconoscimento di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione dell'elenco annuale è notificata ai lavoratori interessati "mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 (ossia nel sito internet dell'INPS), di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione", dunque senza nessun tipo di comunicazione o avviso personale diretto al destinatario del provvedimento lesivo.

Un vero unicum nel nostro ordinamento, per di più incisivo di una categoria debole di lavoratori, come i braccianti agricoli (anche in pensione), spesso sprovvisti di mezzi e strumenti idonei a reagire tempestivamente, in queste condizioni di sostanziale negata comunicazione individuale. Si pensi, ad esempio, ai pensionati d'invalidità ex braccianti agricoli, i quali, praticamente a vita, devono preoccuparsi anche in avanzatissima età ed in precarie condizioni di salute, di accedere al sito dell'INPS ogni tre mesi per verificare l'eventuale cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi afferenti annualità contributive rilevanti per il diritto o per la misura del trattamento pensionistico in godimento.

Risultano perfino inutili, a fronte di una disciplina di tal fatta, i rimedi amministrativi e giudiziari previsti dalla legge avverso il provvedimento dell'INPS, che può contare, nell'adottarlo, sulla non conoscenza diretta, da parte del destinatario, dell'annullamento delle giornate lavorative che volesse in ipotesi contestare. Si pensi che questi specifici rimedi avverso le risultanze dell'elenco sono da esperirsi entro termini decadenziali, decorrenti non dalla data di conoscenza diretta dell'interessato, bensì dalla pubblicazione sul sito internet dell'INPS.

La norma attuale, in spregio ad ogni principio di democraticità dell'azione amministrativa, presuppone che il lavoratore debba "vigilare" sulla propria posizione assicurativa compulsando trimestralmente il sito Internet dell'INPS, al fine di accertarsi (all'esito di un percorso all'interno del sito neppure particolarmente agevole) di non aver subito l'annullamento di pregressi rapporti di lavoro già riconosciuti ed accreditati negli elenchi degli anni precedenti.

La situazione è aggravata da due rilevanti aspetti:

1. Gli elenchi restano pubblicati sul sito per soli 15 giorni e vengono poi rimossi.

2. La cancellazione può interessare anni pregressi senza alcuna limitazione temporale perché, versandosi in ipotesi di (accertamento della) nullità del rapporto di lavoro, la relativa azione o eccezione da parte dell'INPS non è soggetta a termine prescrizionale.

Ciò significa che il bracciante, senza alcuna limitazione di tempo – e perfino dopo aver raggiunto l'età pensionabile – è onerato della consultazione a cadenza trimestrale degli elenchi.

Si ribadisce come non constino, nel nostro ordinamento, altri casi in cui la perdita irrimediabile di un diritto sia collegata al decorrere di un termine non dalla notifica all'interessato dell'atto che ne abbia disposto l'elisione bensì dalla sola pubblicazione – e per il breve lasso di 15 giorni – in un sito Internet.

Si tratta, all'evidenza, di un sistema gravemente lesivo di principi cardine del nostro ordinamento, che, dalla sua entrata in vigore nel 2011, ha – di fatto – impedito ad una vasta platea di braccianti di far valere nelle sedi amministrative e giudiziarie competenti il proprio diritto a mantenere l'iscrizione. Sicché, in concreto, molti braccianti hanno perso anni di contribuzione (con le relative prestazioni previdenziali divenute "indebite" e quindi "ripetibili" dall'INPS), senza neppure averne avuto personale contezza nel termine decadenziale stabilito per adire l'Autorità Giudiziaria.

La norma mira ad eliminare questa abnormità; e corregge un sistema nel quale – in modo del tutto irragionevole – risultano fortemente pregiudicati i diritti previdenziali dei braccianti agricoli e la facoltà di farli valere dinanzi all'Autorità Giudiziaria, in evidente contrasto con gli artt. 38 e 24 della Costituzione.

Articolo 36
(Misure a favore degli aumenti di capitale)

1. Sino alla data del 31 dicembre 2020, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;

b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile;

c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

2. Nei predetti casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

3. Sino alla data del 31 dicembre 2020 le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del venti per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste

Bozza PCM

dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile sono modificati come segue.

"L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali".

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA Nell'ambito delle modificazioni del diritto societario volte ad aiutare le imprese italiane ad affrontare la difficile congiuntura economica dovuta alla pandemia del Covid-19, è stata evidenziata l'esigenza di favorire la spedita deliberazione ed esecuzione di operazioni di aumento di capitale.

A tal fine, il primo e il terzo comma contengono due misure di carattere transitorio e dichiaratamente "emergenziale" in linea con l'oggetto del decreto legge, mentre il quarto comma

BOZZA PCM

apporta alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, destinate ad entrare a regime anche a prescindere dalle attuali difficoltà congiunturali.

Il primo comma, in particolare, rimuove un possibile ostacolo alla facilità deliberativa delle assemblee che siano chiamate ad assumere deliberazioni finalizzate, direttamente o indirettamente, a un'operazione di aumento di capitale. Viene infatti disattivato il quorum deliberativo rafforzato che richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, adottando quindi il quorum della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, a condizione tuttavia che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale (in ossequio all'inderogabile principio imposto dall'art. 83 della direttiva UE 1132/2017). La deroga, di carattere eccezionale, ha un limite temporale sino alla data del 31 dicembre 2020 e si applica anche qualora lo statuto preveda quorum deliberativi pari o superiori a quello legale.

Il terzo comma, invece, comporta una estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'aumento di capitale con esclusione del diritto opzione in deroga alla procedura ordinaria di cui al sesto comma dell'articolo 2441 del codice civile.

Più specificamente, la deroga consiste nei seguenti aspetti: (a) l'istituto viene esteso anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; (b) il limite quantitativo degli aumenti da deliberare entro la fine del periodo emergenziale è innalzato dal dieci al venti per cento; (c) la facoltà di avvalersi di questa modalità di aumento con esclusione del diritto di opzione viene concessa anche in mancanza di espressa clausola statutaria in tal senso; (d) i termini di convocazione dell'assemblea sono ridotti della metà. In questo modo – pur dovendo comunque ricorrere a un'assemblea (in ossequio all'inderogabile principio stabilito dall'articolo 68 della citata direttiva UE 1132/2017) – vi sarebbero maggiori possibilità di ricorrere in tempi relativamente rapidi a questa forma di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Il quarto comma, infine, introduce alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, sempre nel senso di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei soci.

Tali modificazioni consistono in particolare:

(a) nella riduzione, seppur di un solo giorno, del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione, coincidente con quello previsto dall'articolo 72 della direttiva UE 1132/2017;

(b) nell'eliminazione, per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato, dell'obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo alle società di imporre l'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione (c.d. *oversubscriprion*); ciò al fine di velocizzare ulteriormente l'esecuzione di un'operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti;

BOZZA PCM

(c) nell'estensione della particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista dall'ultima frase dell'articolo 2441 del codice civile anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, tenuto conto che anche per queste esiste la possibilità di fare riferimento a un prezzo di mercato; tale estensione rende peraltro necessario prevedere espressamente l'obbligo di motivazione in apposita relazione a cura degli amministratori, obbligo altrimenti mancante nel regime dell'informazione societaria applicabile alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione e non in un mercato regolamentato. La modificazione del comma quarto offre l'opportunità di precisare che, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite del dieci per cento si applica al numero di azioni emesse, con riferimento del numero delle azioni preesistenti.

Capo II – Semplificazioni in materia ambientale

Articolo 37
(*Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale*)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*
   1) *alla lettera g), il secondo periodo è sostituito dal seguente le parole:* "Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE";
   2) *alla lettera i) sostituire le parole "gli elaborati progettuali" con le parole "i progetti";*
b) *all'articolo 6, comma 9, è aggiunto infine il seguente periodo:* "L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito web.";
c) *all'articolo 7-bis:*
   1) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:* "2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2. ";
   2) *al comma 3 sono premesse le seguenti parole*: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis,";
   3) *al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole* "Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità."
   4) *dopo il comma 8 è inserito il seguente:* "8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234."

d) all'articolo 8:

1) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:* "2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis, è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 tra il personale in ruolo del CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dai commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 23, dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, dai commi 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 27 del presente decreto.";
2) *al comma 4, dopo le parole* "della Commissione" *sono aggiunte le seguenti* "e della Commissione tecnica PNIEC";
3) *al comma 5, dopo le parole* "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale" *sono aggiunte le seguenti* "e della Commissione tecnica PNIEC", *nonché dopo le parole* "ciascun membro della Commissione" *sono aggiunte le seguenti* "e della Commissione tecnica PNIEC";

e) all'articolo 9:

1) *al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole:* "L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto."
2) *dopo il comma 4 è aggiunto il seguente* "4-bis. L'autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.".

f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

(Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)

1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, trascorso il termine di cui al comma 2, secondo le modalità tecniche di accesso al sito web dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. Contestualmente,

l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale.
7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionali e sono accessibili da chiunque.";

g) *sostituire l'articolo 20 con il seguente:*
"Art. 20
(Consultazione preventiva)
1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere."

h) *all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:*
   1) *al comma 1, secondo periodo, le parole* "gli elaborati progettuali" sono sostituite dalle seguenti "il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g)".
   2) *al comma 2, sono premesse le seguenti parole* "Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione", *nonché dopo la parola* "comunica" *è inserita la seguente* "contestualmente";
   3) *al comma 3 le parole* "sessanta giorni" *sono sostituite dalle seguenti* "quarantacinque giorni";

i) *all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera a) sostituire le parole "gli elaborati progettuali" con le parole "il progetto";*
2) *al comma 3, primo periodo, le parole* "entro quindici giorni" *sono sostituite dalle seguenti* "entro dieci giorni";
3) *al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente*: "In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.", nonché dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "*Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'art. 8, comma 2-bis avvia la propria attività istruttoria.*";

i) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

~~1)~~ *al comma 3, le parole* "sessanta giorni" *sono sostituite dalle seguenti* "trenta giorni", *nonché le parole* "trenta giorni" *sono sostituite dalle seguenti* "quindici giorni"

2) *al comma 4, primo periodo, le parole* "entro i trenta giorni successivi" *sono sostituite dalle seguenti* "entro i venti giorni successivi", *le parole* "ulteriori trenta giorni" *sono sostituite dalle seguenti* "ulteriori venti giorni", *nonché le parole* "centottanta giorni" *sono sostituite dalle seguenti* "sessanta giorni";

4) *al comma 5:*

- primo periodo, sostituire le parole ",ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico" *con le parole* "procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e";

- dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In alternativa, la pubblicazione dell'avviso può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.";

- all'ultimo periodo, le parole "entro i trenta giorni successivi" *sono sostituite dalle seguenti* "entro i dieci giorni successivi";

5) *sostituire il comma 7 con il seguente:* "7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché' i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale.";

l) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole "nel caso di progetti di competenza statale" sono aggiunte le seguenti ", ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,", dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:* "Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione.", *nonché al quarto periodo le parole* "sessanta giorni" *sono sostituite dalle seguenti* "trenta giorni" e *le parole* "trenta giorni" *sono sostituite dalle seguenti* "quindici giorni" nonché al quinto periodo dopo le parole "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono aggiunte le seguenti "nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA.";

2) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:* "2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di duecentodieci giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi dieci giorni, il Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del concerto del competente Direttore generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, adotta il provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il

provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni".

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 4, primo periodo, la parola* "quindici" *è sostituita con la parola* "dieci";
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: "Entro cinque giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito web dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.";
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In alternativa, la pubblicazione dell'avviso può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.
4) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Direttore generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

n) all'articolo 27-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, le parole entro quindici giorni sono sostituite dalle seguenti "dieci giorni";*
2) *al comma 4, ultimo periodo, le parole* "sessanta giorni" *sono sostituite dalle seguenti* "quarantacinque giorni";

o) all'articolo 28, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:

1) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
2) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;
3) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
4) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
5) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, gli osservatori già costituiti, sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

p) all'allegato II, punto 8, della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sostituire le parole "di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3" con le parole "di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate".

q) all'articolo 32:

1) al comma 1 aggiungere dopo le parole "nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede" le parole "quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato" e, dopo le parole "concernente il piano, programma, progetto o impianto" aggiungere le parole "e delle informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata";

2) dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente: "5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute dall'altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità italiane ed al pubblico interessato italiano che entro 30 giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro 60 giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle osservazioni ricevute all'autorità competente nell'altro Stato membro."

2. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto legge.

3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, la formazione specifica al personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Relazione illustrativa

L'attuale normativa prevede tempi di durata della procedura VIA molto lunghi (pre-screening 8

Bozza PCM

mesi circa, valutazione VIA 20 mesi circa, fase di consultazione 15 mesi circa, provvedimento unico ambientale circa 28 mesi) che, nella realtà, diventano ancora più lunghi arrivando a toccare anche punte estreme di 10 anni circa. Abbattere i tempi di durata del procedimento è, pertanto, la prima necessità. L'impresa, inoltre, corrisponde all'Amministrazione un corrispettivo per il provvedimento di VIA che, in ragione del valore delle opere oggetto di valutazione ambientale, può arrivare anche a importi significativi (oltre i 100 mila euro).

Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento si propone:

- previsione dell'obbligo di presentazione sin dall'avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali);
- riduzione dei termini attualmente previsti dal D.lgs. 152/2006 in capo all'Amministrazione;
- esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento. Il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (attualmente il Capo Dipartimento del MATTM), deve provvedere all'adozione del provvedimento entro un termine prefissato;
- parallelizzazione dell'intero procedimento di VIA e della relativa Conferenza di servizi in modo tale da ridurre, sensibilmente, la durata di un procedimento che attualmente prevede due fasi consequenziali.
- creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all'espletamento delle procedure VIA delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Tali procedure sarebbero affidate all'istruttoria di una Commissione speciale composta da dipendenti pubblici.

Articolo 38

(Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e delle procedure di finanziamento e di attuazione degli interventi infrastrutturali nonché disposizioni di proroga dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua con decreto gli interventi con carattere di urgenza finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per i quali, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi o pregiudizievoli, è esclusa l'assoggettabilità a VIA. Per tali interventi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, detta eventuali prescrizioni e raccomandazioni di tutela ambientale nell'ambito del procedimento preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non può essere inferiore a dieci anni. Per gli interventi di cui al primo periodo l'efficacia dei

Bozza PCM

provvedimenti adottati in relazione ai progetti definitivi approvati e di cui non sia ancora stata avviata la realizzazione ovvero con riguardo agli interventi in corso o sospesi è automaticamente estesa a dieci anni.

3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, sono ridotti della metà i termini del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove necessaria, decorsi i quali i relativi atti di assenso si intendono favorevolmente adottati. La durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni.

4. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure finalizzate all'erogazione delle risorse, favorendo la più rapida cantierizzazione degli interventi compresi nel Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014-2020, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia per la coesione territoriale procedono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad una revisione del Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture, FSC 2014-2020, finalizzata ad assicurare la massima semplificazione delle procedure di monitoraggio e controllo e di erogazione delle risorse, prevedendo certificazioni da parte del responsabile unico del procedimento e controlli a campione da parte di un'unica struttura preposta alla gestione finanziaria del Piano.

5. Fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, per le autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, la scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di 180 giorni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Emerge l'esigenza di un coordinamento amministrativo tra i procedimenti autorizzativi e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale per tali interventi e, pertanto, la norma di cui al comma 1, prevede l'esclusione dell'assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152., specificamente per gli interventi con carattere di urgenza, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, finalizzati al potenziamento o all' adeguamento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che siano privi di potenziali impatti ambientali significativi o pregiudizievoli, Per tali interventi si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, detti eventuali prescrizioni e raccomandazioni di tutela ambientale nell'ambito del procedimento preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre, in considerazione della complessità degli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture esistenti, si prevede, al comma 2, che l'efficacia dei provvedimenti di VIA non possa essere inferiore a 10 anni, con automatica estensione dell'efficacia temporale dei provvedimenti già adottati.

Il comma 3 reca disposizioni acceleratorie dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica, incrementando, altresì, l'efficacia temporale della stessa.

Sempre ai fini della semplificazione il comma 4 prevede che, al fine di accelerare le procedure finalizzate all'erogazione delle risorse, favorendo la più rapida cantierizzazione degli interventi compresi nel Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014-2020, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia per la coesione territoriale procedono, ad una revisione del Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture, FSC 2014-2020, finalizzata ad assicurare la massima semplificazione delle procedure di monitoraggio e controllo e di erogazione delle risorse, prevedendo certificazioni da parte del responsabile unico del procedimento e controlli a campione da parte di un'unica struttura preposta alla gestione finanziaria del Piano.

L'attuazione del Piano operativo è allo stato rallentata dalla complessità di procedure di appalto, autorizzative e di erogazione delle risorse, nonché dalla limitata disponibilità di cassa della maggioranza dei soggetti attuatori, per i quali l'anticipazione, originariamente prevista pari al 10%, si è rilevata insufficiente. La norma proposta è, pertanto, finalizzata ad accelerare l'utilizzazione delle risorse rese disponibili snellendo le procedure di erogazione.

In particolare, la norma mira a semplificare il Sistema di gestione e controllo previsto dal Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014-2020 che allo stato prevede procedure di erogazione delle risorse particolarmente complesse ed articolate: a titolo esemplificativo, con riferimento alle sole procedure di erogazione a rendicontazione delle rate successiva alla prima, si evidenzia che sono previsti attualmente ben undici passaggi procedurali tra diversi uffici per l'erogazione di ciascuna rata intermedia. Nell'ipotesi che nessuno dei controlli citati richieda integrazioni documentali da parte del soggetto beneficiario, ciascuna rata di rendicontazione rischia di impiegare una tempistica per attività di controllo e monitoraggio finanziario superiore a quella delle attività da controllare.

L'ultimo comma prevede infine, per ragioni connesse allo stato di emergenza sanitaria, la proroga di 180 giorni del termine previsto per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.

Relazione tecnica

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; al contrario, attraverso la contrazione dei tempi di erogazione delle risorse previsti al comma 5, è prevedibile un potenziale risparmio in termini di interessi dovuti alle imprese per ritardati pagamenti causati dall'attuale iter procedurale.

Bozza PCM

Articolo 39

(Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

1. Dopo l'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

"Articolo 242-ter (*Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica*)

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili esclusi gli impianti termoelettrici, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione di cui al comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione

all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa.

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.".

Conseguentemente, l'articolo 34, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma in esame è volta a favorire la realizzazione di interventi in aree che rientrano nel perimetro di terreni oggetto di bonifica e che tuttavia non sono esse stesse oggetto direttamente di bonifica, a condizione che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. Tale problema è avvertito anche nei siti di interesse nazionale, laddove la perimetrazione operata dal Ministero dell'ambiente può ricomprendere aree anche di una certa ampiezza per i quali non sono necessari direttamente interventi di bonifica.

In tal modo, la realizzazione in tali aree degli interventi indicati nella norma in esame, che peraltro riprendono anche quelli previsti all'articolo 34 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, consente di promuovere lo sviluppo di tali aree (evitando peraltro consumo di suolo in altre forme) mantenendo ferma la necessaria bonifica delle aree contaminate e, anzi, promuovendone indirettamente la realizzazione sotto la spinta della "rivitalizzazione economica" dei terreni oggetto degli interventi in argomento.

La realizzazione di nuovi interventi, opere e attività, in linea astratta, possono pregiudicare e interferire con il completamento e l'esecuzione della bonifica, nonché determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. È il caso, per esempio, dei siti di interesse nazionale nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica.

Le modifiche legislative proposte sono finalizzate a razionalizzare e semplificare le procedure previste dalla vigente normativa, introducendo nel Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006) una specifica disposizione – l'art. 242-ter – dedicata agli Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica.

Il comma 1 elenca gli interventi e le opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, ivi compresi i siti di interesse nazionale soggetti alle procedure di cui agli artt. 242 ss. Tali interventi sono:

- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;
- altre opere lineari di pubblico interesse;
- sistemazione idraulica;
- mitigazione del rischio idraulico;
- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili esclusi gli impianti termoelettrici, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;

- le tipologie di opere e interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Detti interventi possono essere realizzati nel rispetto di una duplice condizione:

- che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica;
- non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Il comma 2 indica la tipologia di procedimento per la verifica delle condizioni (valutazione), l'Autorità competente (ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia la regione e, per i siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), specificando anche il quando deve essere resa la valutazione, ossia nell'ambito dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. In tal modo si individua una procedura che ad oggi non è espressamente indicata dalla normativa vigente, ingerendo difficoltà applicative presso gli operatori e il Ministero dell'ambiente.

Il comma 3 è una norma di semplificazione ed ha lo scopo di demandare ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e alle regioni per le restanti aree, l'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente e, ove necessario, la definizione dei criteri e delle procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

Il comma 4 indica le procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1:

- la lettera a) indica le modalità di accertamento del quadro ambientale del sito nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006. In tale caso il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Si fa riferimento al sito anziché specificamente all'area di sedime dell'opera al fine di acquisire il piano ambientale dell'intero sito e non dell'area di sedime dell'opera che si intende realizzare, che potrebbe non essere rappresentativa della contaminazione all'intorno. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. È previsto, inoltre, un meccanismo per superare l'eventuale inerzia delle agenzie. Trascorsi, infatti, ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al secondo periodo, è previsto che il Piano di indagini preliminari possa essere concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
- la lettera b) si occupa degli interventi in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere. In tal caso è previsto che il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

- la lettera c) dispone che le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. La disposizione chiarisce che i terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

Per effetto delle disposizioni di cui sopra, l'articolo 34, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.

RELAZIONE TECNICA

La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Art. 40

(Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)

1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di inerzia, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il proponente, 30 giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro 90 giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi 15 giorni, previa comunicazione al proponente e agli Enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi entro e non oltre 90 giorni.

4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al precedente periodo, approva, nel termine di 90 giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie.

Nei successivi 60 giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il

procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del presente decreto. Fatti salvi gli interventi approvati, le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche ai procedimenti in corso su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.
4-quater La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.
La certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.
2. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole "Dette somme sono finalizzate" è aggiunta la parola "anche". Il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta in esame si pone l'obiettivo di semplificare le procedure nei siti di interesse nazionale, introducendo analogamente ai siti oggetto di bonifica diversi dai SIN una procedura preliminare tale consentire al privato interessato l'effettuazione delle indagini preliminari e, solo qualora si riscontri un superamento delle CSC, procedere alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Attualmente, nei SIN si procede per prassi direttamente alla predisposizione del piano di caratterizzazione senza passare per l'indagine preliminare, Peraltro, diversamente da quanto avviene nelle aree diverse dai SIN, il piano di indagini preliminari è predisposto dall'interessato con il coinvolgimento dell'Arpa territorialmente competente (ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'Ispra), a ulteriore garanzia di tutela ambientale.
Inoltre, si prevede un iter alternativo volto ad accorpare le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, al fine di puntare direttamente al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi.
La proposta normativa di cui al comma 1 introduce il comma 4-bis dopo il comma 4 dell'art. 252, d.lgs. n. 152 del 2006.
Si tratta di una norma di semplificazione sotto diversi profili:

- nella misura in cui prevede espressamente che nei siti di interesse nazionale lo stato di potenziale contaminazione del sito possa essere accertato mediante un Piano di indagini preliminari;
- in quanto il Piano delle indagini preliminari è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. 3. è previsto un meccanismo per superare l'eventuale inerzia delle agenzie. A tal fine è previsto che, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano delle indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

La proposta in argomento disciplina anche gli effetti delle indagini preliminari:

- qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245
- ove, invece, si accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro 90 giorni dalla comunicazione della data di inizio delle attività di indagine. Viene previsto, in analogia a quanto disposto dall'art. 242, che l'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi 15 giorni, previa comunicazione al

proponente e agli Enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi entro e non oltre 90 giorni.

Il comma 4-ter è volto ad introdurre una procedura semplificata di bonifica mediante l'accorpamento, in un'unica fase, delle procedure di caratterizzazione ed analisi di rischio. A legislazione vigente, infatti, sono soggette ad approvazione ministeriale, mediante conferenza di servizi, sia il piano della caratterizzazione, che l'analisi di rischio.

Con la nuova norma si accorpa, in un'unica fase procedimentale, l'approvazione degli esiti della caratterizzazione (il cui piano non deve essere preventivamente approvato) e dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, prevedendo, anche, che possano essere anticipati in questa fase i risultati dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee (a legislazione vigente la sperimentazione è autorizzata dalla Regione). In una logica di accelerazione delle procedure di bonifica, in altri termini, è previsto che possa essere presentato al Ministero un unico "pacchetto" comprensivo di tutte le informazioni ambientali necessarie alla progettazione di un progetto di bonifica. In sede di approvazione, sempre nell'ottica di pervenire quanto prima alla fase di progettazione degli interventi di bonifica, è previsto che il Ministero, contestualmente all'approvazione dell'analisi di rischio, indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di bonifica. La disposizione prevede, altresì, a garanzia della completezza delle informazioni ambientali, che il Ministero, a valle della fase istruttoria, possa motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie.

Il progetto di bonifica è presentato nei successivi 60 giorni e il Ministero lo approva ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 252. Posto che l'approvazione del progetto (art. 252, comma 6) costituisce dichiarazione di pubblica utilità, è previsto che il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera (norma oggi assente, che determina arresti procedimentali). La norma in esame si occupa anche del raccordo tra l'iter di approvazione del progetto di bonifica e la procedura di VIA, disciplina oggi assente. È così previsto che, ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis.

L'ultima disposizione del comma introduce un regime transitorio volto a prevedere l'applicabilità della nuova normativa anche ai procedimenti in corso. Di talché, fatti salvi gli interventi approvati, le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche ai procedimenti in corso su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Il comma 4-quater introduce la possibilità che la certificazione di avvenuta bonifica possa essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. In tali casi la certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7. La norma è volta a favorire nuovi investimenti e a contenere l'uso di suolo non antropizzato.

La separazione suolo-falda è estesa anche all'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore alle CSC, oppure, se superiore, risulti comunque inferiore alle CSR. ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.

La proposta normativa di cui al comma 2 è volta a semplificare le procedure previste dall'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inerenti il programma nazionale di bonifica dei c.d. "siti orfani". Il citato comma 800 ha incrementato il fondo di cui all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. La proposta normativa è finalizzata ad introdurre uno strumento di immediata applicazione per trasferire alle autorità competenti le risorse loro destinate ed evitare l'inutilizzo delle stesse, con conseguente formazione di improduttive "economie" di bilancio sul pertinente capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, viene previsto che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse di cui al primo periodo.

RELAZIONE TECNICA

La norma, di semplificazione procedimentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Art. 41
(Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)

1.All'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.";
b) dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: "11-ter. Il Presidente della Regione procede all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.".

2.Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale.

3. All'art. 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dopo il comma 4, sono aggiunti i commi 4-bis e 4-ter:

"4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, l'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La lettera a) prevede la facoltà per l'autorità procedente di convocare la conferenza dei servizi, con termini ridotti a 30 giorni, per le autorizzazioni previste all'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2014.

Inoltre, alla lettera b) si individuano le modalità di erogazione dei fondi a favore dei commissari. Rispetto alla normativa vigente si semplifica e si velocizzano i tempi di assegnazione dei fondi, prevedendo che i commissari possono procedere immediatamente all'avvio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito dell'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa. Si tratta di una disposizione che riprende quanto già previsto per i commissari straordinari in materia di acque reflue urbane all'articolo 7, comma 7-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Con riferimento al comma 2, in considerazione dell'attuale momento di emergenza sanitaria che vede coinvolte tutta la nazione ed alcune regioni in modo particolare, al fine di giungere ad una rapida definizione delle liste di interventi a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, si consente fino al 31 dicembre 2020 di procedere alla suddetta programmazione

attraverso Conferenze dei Servizi da svolgere attraverso il supporto degli attuali strumenti telematici. Ciò comporterà una forte accelerazione della programmazione e della conseguente realizzazione degli interventi anche a beneficio della crescita e dello sviluppo del Paese.
Ai sensi del comma 3 si modifica l'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le seguenti ragioni. Il citato decreto legislativo n. 152 del 2006 non fa distinzione tra l'approvazione di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico, riferiti ad un'area vasta, che interessa più Regioni, e le modifiche o aggiornamenti locali, che possono arrivare ad interessare al massimo il territorio di qualche Comune. Tale differenza è oggi ancora più marcata con l'istituzione e la piena operatività delle Autorità di Distretto, che hanno accorpato le precedenti 39 Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali in 7 Distretti.
Tuttavia, mentre nel primo caso la procedura lunga ed impegnativa è giustificata dal coinvolgimento di numerosi interessi e stakeholder, nel secondo caso la procedura attualmente prevista dalla norma può comportare ritardi nel tutelare territori che sono risultati interessati da qualche rischio o pericolosità non previsto dal PAI o, al contrario, bloccare lo sviluppo di aree sulle quali, a seguito di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi di difesa del suolo, non risulta essere più presente alcun rischio.
La modifica proposta, pertanto, è finalizzata allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei PAI, nei casi in cui tale aggiornamento dovrebbe avvenire "in automatico", come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che ha colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area. Quest'ultimo caso, in particolare, si verifica non di rado, in quanto spesso le aree a rischio e pericolosità individuate nei PAI, dovendo essere individuate in tempi brevi e per un territorio molto vasto, sono state determinate attraverso metodi speditivi, limitando gli studi approfonditi a quelle situazioni già note o in cui era presente una importante esposizione al rischio.
Si propone di consentire al Segretario Generale di approvare con proprio atto tutte le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei PAI derivanti dalle fattispecie sopra esposte, garantendo, al contempo, le adeguate forme di pubblicità all'atto e previo parere della Conferenza Operativa, nella quale sono presenti i rappresentanti di tutte le istituzioni regionali e statali del territorio dell'Autorità distrettuale.
Tali modifiche saranno successivamente ricomprese nell'aggiornamento periodico dei PAI, approvato con DPCM, attraverso una ulteriore modifica all'art. 67 del D. Lgs. 152/06, che introduce una scadenza periodica per l'aggiornamento dei PAI, in linea con le scadenze comunitarie della Direttiva alluvioni 2007/60/CE per il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con cui il PAI coincide in parte per gli aspetti relativi alle alluvioni.

RELAZIONE TECNICA
La norma di cui alla lettera a), di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.
Inoltre, alla lettera b) si individuano le modalità di erogazione dei fondi a favore dei commissari per gli interventi contro il dissesto idrogeologico, intervenendo sulle attuali modalità di trasferimento degli stanziamenti destinati agli interventi. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo natura ordinamentale e procedimentale.
I commi 2 e 3, volti a prevedere forme di semplificazione procedimentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Art. 42
(Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)

1. *Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:*
   a) *all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:*
      1) *al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:* "L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non

consecutivi. Alla nomina di Presidente di ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39";

2) *al comma 11, sono aggiunte in fine le seguenti parole* "L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.";
3) *dopo il comma 11 è aggiunto il seguente*: "11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da *d)* a *e-bis)*, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.";
4) *dopo il comma 14, è aggiunto il seguente*: "14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, mediante stipula di apposite convenzioni.";

b) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo*: "In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, il quale provvede entro tre mesi.";
2) *al comma 6, dopo le parole* "è approvato dal Ministro dell'ambiente" so*no aggiunte le seguenti* "su proposta dall'ente parco", *nonché dopo le parole* "e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate" *sono aggiunte le seguenti* "che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita".

c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, primo periodo, dopo la parola* "predisposto" *sono aggiunte le parole* "e adottato", *nonché l'ultimo periodo è soppresso.*
2) *il comma 4 è modificato come segue:*
   - *al primo periodo la parola* "adottato è depositato per quaranta giorni" *è sostituita dalle seguenti* "di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni";
   - *al secondo periodo, le parole* "entro i successivi quaranta giorni" *sono sostituite dalle seguenti* "entro tale termine";
   - *al terzo periodo la parola* "centoventi" *è sostituita dalla seguente* "sessanta", *nonché le parole* "emana il provvedimento d'approvazione" *sono sostituite dalle seguenti* "approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente Parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";
   - *il quarto periodo è sostituito dal seguente* "Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.".

d) dopo l'articolo 13 è introdotto il seguente:

"Articolo 13-bis (Interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale)

1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento";

e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco.

1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.

1-quater. L'ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente".

2. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo, decorre a partire dall'entrata in vigore del presente decreto legge.

3. All'articolo 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000, le parole "dal Ministro" sono sostituite con le seguenti: "dalla direzione generale competente in materia del Ministero".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo in esame è volto a introdurre importanti forme di semplificazione e razionalizzazione nei parchi nazionali (definite dal decreto legge n. 111/2019 zone economiche ambientali), sia con riferimento alle procedure di nomina del Presidente, spesso rallentate da un iter farraginoso previsto dalla legge n. 394 del 1991, sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del piano del parco.

Peraltro, l'obiettivo di assicurare una effettiva ed efficace governance degli enti parco si ricollega alla rinnovata *mission* attribuita a tali aree protette dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 161 del 2019; ai sensi del citato articolo 4-ter, infatti, i parchi nazionali costituiscono "zone economiche ambientali", nelle quali vengono previste misure di agevolazione fiscale e di incentivazione economica, sul modello delle zone economiche speciali previste dal decreto legge n. 91 del 2017, per le imprese eco-compatibili che operano al loro interno. Mediante le proposte normative in argomento si intende così evitare che lo sviluppo socio-economico dei parchi, per il quale sono state già stanziate prime, importanti risorse sia nel medesimo articolo 4-ter sopra indicato che in sede di legge di bilancio 2020, possa essere frenato da un inadeguato assetto amministrativo dei parchi.

La proposta di cui alla lettera a) è volta a prevedere che non possa essere nominato Presidente di ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Inoltre, si intende consentire agli enti parco di poter operare efficacemente utilizzando adeguate risorse umane, anche alla luce della nuova prospettiva delle aree protette in chiave di sviluppo economico eco-sostenibile ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019 in base al quale il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

Allo scopo di rafforzare ancor più l'efficacia delle attività condotte dagli Enti Parco Nazionali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché dei molteplici e complessi obiettivi in campo ambientale, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, si prevede la possibilità per gli enti parco di avvalersi di qualificate professionalità che hanno già maturato, nei settori della tutela dell'ambiente, esperienza istituzionale operando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Società in house presso il medesimo Dicastero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (SOGESID). Tale società è ricompresa nell'Elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), pubblicato in data 25 ottobre 2019.
Con la sottoscrizione di apposite convenzioni, tali professionalità potranno essere utilizzate per realizzare specifici piani, programmi e progetti consentendo al sistema dei parchi nazionali, ossatura portante dell'Italia "paese parco" di contribuire ancor più significativamente in termini programmatici, pianificatori, progettuali ed operativi alle sfide ambientali che incombono, in particolare per quanto riguarda appunto la riduzione della CO2 e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
La norma di cui alla lettera b) rivede la procedura di approvazione del Regolamento del parco, mantenendo dell'attuale tutte le fasi partecipative ma prevedendo modalità e termini temporali fissati al fine di assicurarne la conclusione, nonché il necessario meccanismo sostitutivo da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in caso di inerzia da parte dell'ente parco nell'adozione del regolamento del parco, strumento di disciplina delle attività consentite all'interno del territorio del parco. Si tratta di una disposizione volta a garantire un quadro normativo di riferimento certo per lo svolgimento delle attività economiche eco-compatibili all'interno dei parchi, nel quadro della nuova disciplina sulle zone economiche ambientali introdotte dall'articolo 4-ter, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019.
Ai sensi della lettera c), si rivede la procedura di approvazione del Piano del parco, mantenendo dell'attuale procedura tutte le fasi partecipative integrandola, in modo coordinato, con il processo di valutazione ambientale strategica che consente di acquisire il parere del MIBACT per gli aspetti paesaggistici.
Al comma 3 si precisa che il piano del parco è predisposto e adottato dall'ente parco, in luogo della regione che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3, abrogato dalla proposta in esame, provvede ad adottarlo entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'ente parco.
Il comma 4 viene modificato prevedendo che chiunque può presentare osservazioni scritte sul piano adottato dal Consiglio direttivo dell'ente parco entro i sessanta giorni nei quali è depositato presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate, anziché entro i successi quaranta giorni come attualmente previsto; al riguardo, il termine per il deposito del piano è stato ampliato da quaranta a sessanta giorni. Inoltre si prevede che la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate entro sessanta giorni anziché centoventi giorni dal ricevimento del parere dall'ente parco sulle osservazioni stesse.
Si prevede altresì che la regione approvi il piano, tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di VAS
Infine, si introduce un meccanismo sostitutivo in caso di mancata approvazione definitiva del piano entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'ente parco.
I poteri sostitutivi in tal caso sono ora posti in capo direttamente al Ministero dell'ambiente (non più prima ad un comitato misto e nel caso al consiglio dei Ministri) che provvede entro 120 giorni, previa diffida ad adempiere.
Si consente in tal modo riduzione e certezza dei tempi procedimentali per pervenire all'approvazione del Piano del parco, strumento essenziale di gestione, propedeutico

BOZZA PCM

all'approvazione del Regolamento del Parco da parte del Ministro dell'ambiente, proponendosi di risolvere la problematica della mancata vigenza di detti strumenti in molti parchi nazionali.
Con riferimento alla lettera d), si introduce un nuovo articolo 13-bis nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevedendo una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle "zone D".
In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 394 del 1991, il piano per il parco suddivide il territorio in base a quattro zone con diverso grado di protezione, prevedendo in particolare, alla lettera d), zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
Il nuovo articolo 13-bis) prevede che, in presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti. Si prevede, in tal caso, una preventiva comunicazione all'Ente parco; in caso di non conformità, il diretto del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
Si ricorda che l'art. 5 del D.P.R. 380/2001 che disciplina le attività dello Sportello unico per l'edilizia prevede al comma 3 tra gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio il nullaosta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.
Le previsioni di cui alla lettera e) hanno lo scopo di permettere l'utilizzo, da parte degli enti gestori delle aree protette, di beni demaniali in concessione in uso governativo, come previsto a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni; è fatta eccezione per beni demaniali destinati alla cura ed al servizio di interessi costituzionali, quali vigilanza e difesa militare.
In particolare, si prevede l'affidamento in concessione gratuita all'ente parco, su richiesta di quest'ultimo, dei beni demaniali, statali e regionali, presenti nel territorio e non già affidati a soggetti terzi, ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, eccetto quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, in gestione all'ente gestore medesimo per un periodo di nove anni (salvo diversa durata se così richiesto dall'ente parco) ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale. Tale concessione può essere rinnovata allo scadere del termine salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.
Al comma 3, infine, al fine di velocizzare e semplificare l'autorizzazione al rimboschimento delle aree percorse dal fuoco, si novella l'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi, prevedendo che tale autorizzazione sia emanata dal direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non dal Ministro.

RELAZIONE TECNICA

La proposta di cui alla lettera a), di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla possibilità per gli Enti parco di avvalersi della società in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 1, coma 503, della legge n. 296 del 2006, si tratta di una facoltà rimessa ai predetti enti che vi provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'espressa clausola di invarianza finanziaria.
La proposta di cui alla lettera b), di natura ordinamentale e volta a semplificare le procedure per l'adozione del regolamento del parco, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La proposta di cui alla lettera c), di natura ordinamentale e volta a evitare situazioni di stasi procedurale per l'adozione del piano del parco, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla disciplina in materia di VAS, la norma si limita a richiamare un

istituto già previsto in linea generale per i piani e i programmi ai sensi dell'articolo 11 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Con riferimento alla lettera d), la norma è tesa alla semplificazione dell'azione autorizzatoria, appostandone in capo ai Comuni il provvedimento di rilascio nella specifica fattispecie di interventi in zona D coerenti con piano e regolamento vigenti, in tal modo "sollevando" gli enti parco da tale adempimento, al contempo razionalizzando le attività con invarianza delle competenze che i comuni già svolgono. Si conferma pertanto che gli enti parco e gli enti locali procederanno allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie ivi indicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Le disposizioni di cui alla lettera e) non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma in forza della quale i beni demaniali ivi indicati che non sono già stati affidati in concessione a terzi possono essere dati in concessione gratuita all'area protetta su specifica richiesta di quest'ultima, nel qual caso possono essere a loro volta concessi a terzi dietro pagamento di un canone. Peraltro, resta fermo che, in caso di concessione dell'area protetta di detti beni demaniali, il conseguente obbligo di prevedere un canone consentirà di incrementare le risorse disponibili dell'ente parco interessato.

Capo III – Semplificazioni in materia di green economy

Articolo 43

(Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
"6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, , la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.";
b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.".
c) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per beni e le attività culturali e per il turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano , sono disciplinate procedure semplificateper gli interventi, diversi da quelli di cui all'articolo 6-bis, di riqualificazione degli impianti esistenti, individuando le

modifiche che non comportano effetti significativi per l'ambiente, ai fini dell'esclusione dalle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 .

d) al comma 11 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

", fermo restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma 5";

e) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

<<Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)

1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, a parità di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento;

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del lay out dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.

3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo , nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione energetica è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in

attuazione dell'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'articolo 42. >>.

2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole "nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,".

3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data dientrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 7 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3 e con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri (occorre chiarire cosa sono?), la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.
5. I soggetti che hanno optato per esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013,n. 145, , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare ai bandi ci di cui al comma 3 senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e formazione delle graduatorie nei (non è chiaro se si intenda "disciplinate dai") provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

Relazione illustrativa
Le proposte hanno la finalità di semplificare gli interventi di ammodernamento di impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione, e di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, con moduli collocati sulle coperture di edifici a uso produttivo, compreso il caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit. Sono inoltre dettate specificazioni per il caso in cui gli interventi interessino impianti in corso di autorizzazione. Infine,
Comma 1
Lettera a)
La norma ha la finalità di semplificare le procedure di Via degli interventi su impianti esistenti, disponendo che la Via abbia ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione ante intervento. Per lo stesso scopo, si forniscono indicazioni sui termini, funzionali al rispetto di una disposizione della direttiva (UE) 2018/2001 sulle fonti rinnovabili.
La norma è necessaria alla luce degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmesso alla CE a dicembre 2019 e con il quale il Governo italiano ha definito i propri contributi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2030 in

materia di energia e clima. Tra gli obiettivi, particolarmente ambiziosi sono quelli sulle fonti rinnovabili, ai quali un contributo assai rilevante deve derivare dagli interventi di integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti richiamati nella norma.
Tale opportunità è connessa al fatto che una buona parte degli impianti esistenti dovrebbe e potrebbe adottare tecnologie più avanzate ed efficienti, ottenendo un incremento di produzione elettrica e anche una riduzione dell'impatto ambientale a parità di potenza installata. Infatti, ad esempio parlando di settore eolico gli aerogeneratori oggi installati sono di dimensione unitaria pari a qualche centinaia di kW, mentre quelli più moderni sono dell'ordine di qualche MW, naturalmente con maggiore altezza e diametro delle pale: ciò si traduce, nella stessa area già occupata dagli impianti esistenti, nella possibilità di sostituire gli esistenti aerogeneratori con un numero molto più ridotto di aerogeneratori, anche per garantire la distanza tra ciascuno di essi (che deve essere pari ad alcune volte il diametro delle pale).
D'altra parte, lo stesso PNIEC (ma anche il DDL di delegazione europea in discussione in Parlamento) prevede che, sulla base di criteri condivisi tra Stato, regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata, le stesse regioni provvedano alla individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili: in tale processo non si potrà prescindere, nella individuazione delle aree idonee per l'eolico, da quelle già impegnate dagli impianti, proprio in quanto si tratta dei siti con più elevata ventosità.
La possibilità di effettuare la valutazione di impatto ambientale per differenza rispetto alla situazione preesistente all'intervento appare non solo razionale (e prospettata nel PNIEC), ma anche compatibile con le regole europee. Infatti la direttiva europea VIA (direttiva 2011/92/UE, testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE) inserisce gli impianti eolici nell'allegato 2. Per gli impianti inseriti in tale allegato la direttiva prevede che gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione ambientale, prendendo tale decisione mediante:
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.
A questo scopo, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III alla stessa direttiva, che riguardano: a) le caratteristiche dei progetti; b) la localizzazione dei progetti; c) tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.
Per ciascuno di questi aspetti, la direttiva elenca una serie di elementi da considerare: tra questi, di particolare rilievo per il caso in esame è quello sotto la voce "localizzazione dei progetti", che prevede le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione tenendo conto in particolare, tra l'altro, *dell'utilizzo del territorio esistente e approvato*.
Si consideri che, sull'eolico, l'Italia ha assunto decisioni anche più stringenti di quelle obbligatorie sulla base della normativa comunitaria: sono sempre sottoposti a VIA (nazionale) gli impianti di potenza superiore a 30 MW; sono sottoposti a VIA regionale gli impianti di taglia superiore a 1 MW qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità.
La norma proposta non rimette in discussione l'intero approccio, ma reca una precisazione necessaria per la più rapida conclusione della procedura di VIA.

Lettera b)
Sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/2011 in tema di procedure autorizzative di interventi sostanziali e non sostanziali. Il comma attuale prevedeva che con decreto fossero individuati gli interventi sostanziali da sottoporre ad autorizzazione unica, con la conseguenza che gli altri interventi sarebbero stati sottoposti alla procedura abilitativa semplificata.

Inoltre, individuava taluni interventi, assai circoscritti, immediatamente qualificati come non sostanziali e quindi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata.
Il decreto previsto dal comma 3 non è mai stato emanato per la difficoltà di individuare interventi che potessero effettivamente beneficiare di semplificazione, e ciò per un duplice motivo: il primo è che la procedura abilitativa semplificata non esclude l'acquisizione di ogni altro atto di assenso, compresa la Via ove necessaria; il secondo è che una parte rilevante degli interventi di interesse difficilmente si può sottrarre alla Via: è il caso, ad esempio, delle integrali ricostruzioni di impianti eolici, che si realizzano sostituendo vecchie macchine di altezza dell'ordine di alcune decine di metri con altre che, pure di numero inferiore, sono alte fino a 200 metri. La semplificazione della procedura, in effetti, consiste nell'avere come interlocutore il comune (anziché la regione o la provincia delegata, come nel caso dell'autorizzazione unica) e nel fatto che, decorsi 30 giorni dall'avvio della procedura senza che il comune obietti nulla, i lavori possono iniziare. Considerando che molti impianti sono ubicati in comuni piccoli e piccolissimi, c'è il rischio che il termine dei 30 giorni possa decorrere anche nei casi in cui sarebbero da acquisire altri atti di assenso.
La proposta lettera b), unitamente a quella sotto la lettera e), dà un'altra soluzione al problema.
La lettera e), infatti, introduce una nuova modalità abilitativa, ancor più semplice della procedura abilitativa semplificata, circoscrivendone però l'applicazione a precise tipologie di intervento (si veda sotto per i dettagli). Con la lettera b) si riscrive conseguentemente il comma 3, eliminando i casi che vengono disciplinati con l'emendamento sotto la lettera e).

Lettera c)
L'emendamento sotto la lettera c) intende promuovere l'ulteriore semplificazione delle procedure per l'autorizzazione degli interventi su impianti esistenti, che si aggiunga a quella introdotta con l'emendamento sotto lettera e). In particolare l'emendamento mira a favorire altri interventi che non comportino effetti significativi sull'ambiente e che pertanto si possano escludere dalla VIA: il tutto con un decreto che coinvolge Mattm, Mise e Mibact.

Lettera d)
Ha lo scopo di assicurare il coordinamento tra alcune delle nuove norme introdotte con l'emendamento e le norme previgenti.
Lettera e)
Le vigenti regole di autorizzazione degli impianti rinnovabili del decreto legislativo 28/2011 replicano, in qualche misura (per meglio dire: replicavano, come si dirà) quelle dell'edilizia, ma con procedure speciali: in ordine decrescente di dimensione e complessità dell'impianto: l'autorizzazione unica corrisponde al permesso di costruire; la PAS (procedura abilitativa semplificata) corrispondeva alla DIA; la comunicazione corrispondeva alla comunicazione.
Tuttavia, la disciplina edilizia si è evoluta: non esiste più la DIA e sono state introdotte la Scia (Segnalazione di inizio lavori asseverata, grosso modo corrispondente alla PAS) e una nuova categoria, la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata.
La disciplina delle rinnovabili, peraltro a suo tempo pensata solo per i nuovi impianti, è invece rimasta statica, e tuttavia lo strumento principe resta l'autorizzazione unica, che si applica a tutti gli impianti sopra soglie piuttosto basse (esempio: per il fotovoltaico la soglia è 20 kW), anche a prescindere dal sito e dalla ubicazione dei pannelli fotovoltaici a terra o su edifici.
Con la norma proposta si introduce la dichiarazione di inizio lavori asseverata, analoga alla CILA (quindi solo comunicazione asseverata) per alcuni circoscritti interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica. Per tali impianti si prevede, come per la CILA, la presentazione di un progetto firmato da un tecnico abilitato, a seguito

della quale i lavori possono essere eseguiti. La medesima procedura è prevista anche per casi specifici di nuovi impianti, in particolare fotovoltaici su edifici a uso produttivo e comunque al di fuori dei centri storici. La norma precisa che questi interventi non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.
Gli interventi possibili sono circoscritti al comma 1 (interventi su impianti esistenti), comma 2 (varianti su progetti in autorizzazione consistenti nelle modifiche richiamate al comma 1) e al comma 3 (applicazione della dichiarazione per limitati casi di nuovi impianti). I commi 4 e 5 precisano in cosa consista la dichiarazione e, inoltre, rendono possibile l'esecuzione degli interventi su impianti incentivati, escludendo comunque che l'incremento di energia prodotta a seguito dell'intervento sia incentivata.
Merita specificazioni, in termini di compatibilità con le regole europee, l'incipit del comma 1 del nuovo articolo 6-bis, in particolare laddove asserisce che gli interventi nel seguito indicati "non sono sottoposti a valutazioni ambientali".
A riguardo, il riferimento comunitario è, di nuovo, la direttiva europea 2011/92/UE, nel testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE. In base a tale direttiva, le opere da sottoporre sempre a VIA sono elencate in allegato I: nessuno degli impianti interessati agli interventi riportati nell'articolo 6-bis dell'emendamento vi ricade: pertanto, non ricadono neanche le modifiche dei medesimi impianti.
Gli impianti interessati agli interventi del nuovo articolo 6-bis ricadono invece nell'allegato II della direttiva, che riporta ad esempio:

a) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I che, per quanto qui di interesse, indica le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW);
b) impianti per la produzione di energia idroelettrica;
c) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche);
d) modifiche o estensioni di progetti di cui allo stesso allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Per tali progetti ricompresi nell'allegato II, la direttiva stabilisce che gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione ambientale, prendendo tale decisione mediante:
a) un esame del progetto caso per caso;
oppure
b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.
c) utilizzo di entrambe le opzioni lettere a) e b).

Pertanto, è ben possibile, per la tipologia di impianti qui di interesse, che uno Stato decida che non si proceda a valutazioni ambientali sulla base di soglie e criteri, come precisati nell'articolo 6-bis.
Per completare l'analisi, occorre tener conto di un'altra disposizione della direttiva, che prevede che, laddove sia adottata questa soluzione, si tenga conto dei criteri di selezione riportati nell'allegato III alla direttiva. Si riporta integralmente, qui a seguire, tale allegato III.
Considerato che gli interventi trattati nell'articolo 6-bis, comma 1, sono di mero ammodernamento, con contenute variazioni di alcuni parametri dimensionali ma tuttavia senza alcuna variazione dell'area già occupata dagli impianti, sembra evidente la conformità con la direttiva.
Quanto alla disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 6-bis, si segnala che riguarda impianti fotovoltaici da collocare su edifici al di fuori di centri storici o su fabbricati rurali, e quindi, di nuovo, utilizzando, senza variarla, l'area già occupata da manufatti.

Allegato III alla direttiva 2011/92/UE, nel testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE

(CRITERI INTESI A STABILIRE SE I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE)

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare:

a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;

b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;

c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;

d) della produzione di rifiuti;

e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;

f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;

g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato;

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;

c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;

ii) zone costiere e l'ambiente marino;

iii) zone montuose e forestali;

iv) riserve e i parchi naturali;

v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;

vii) zone a forte densità demografica;

viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri

stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:

a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione potenzialmente interessate);

b) della natura dell'impatto;

c) della natura transfrontaliera dell'impatto;

d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;

e) della probabilità dell'impatto;

f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;

g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o

Bozza PCM

approvati; h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

Comma 2 Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) prevede importanti obiettivi per la crescita della capacità rinnovabile installata in Italia entro il 2030, per circa 9 GW da impianti da fonte eolica e circa 32 GW da impianti da fonte solare. Per rendere concreti gli obiettivi prefissati dal PNIEC e, allo stesso tempo, supportare la ripresa economica del Paese, si ritiene necessario prevedere che all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che reca disposizioni per razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative per le fonti energetiche rinnovabili, le semplificazioni vengano estese anche agli interventi di demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti.

Commi da 3 a 6 Queste norme completano e integrano quelle dei commi precedenti: le disposizioni dei commi 1 e 2, infatti, semplificano le procedure autorizzative per interventi su impianti esistenti e per alcune tipologie di nuovi impianti; le norme dei commi da 3 a 6 rendono possibile, in particolare per gli interventi su impianti esistenti, accedere ai meccanismi di sostegno, determinando, nell'insieme, un impulso al settore delle fonti rinnovabili, che sta soffrendo, per l'una e l'altra ragione, di una seria restrizione della platea di progetti che possono partecipare alle procedure di aste e registri per l'assegnazione degli incentivi, compromettendo il rispetto degli obiettivi assunti in sede comunitaria.
Le norme dei commi da 3 a 6 riguardano gli impianti che, alla data di entrata in vigore del DL 145/2013, beneficiavano di incentivi sull'energia prodotta, con oneri gravanti sulle tariffe elettriche. Il DL in questione, con lo scopo di attenuare il peso di questi oneri sulle tariffe elettriche, prospettò ai produttori due opzioni: accettare una "spalmatura" dell'incentivo in godimento su un numero di anni maggiore di quello fissato all'atto dell'accesso al sostegno, con conseguente riduzione dell'incentivo stesso: oppure continuare a beneficiare del pregresso incentivo senza cambiamenti: in tale ultimo caso, dispone il DL, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica.
Gli impianti che hanno accettato la "spalmatura" sono una modesta frazione del totale degli impianti incentivati (circa il 2% in potenza).
Tuttavia, molti degli impianti che non hanno accettato la spalmatura sono stati realizzati con tecnologie ormai obsolete, e quindi sono possibili interventi di potenziamento o integrale ricostruzione che incrementerebbero sensibilmente la produzione energetica a parità di area occupata dall'impianto.
Soprattutto, le tariffe incentivanti attualmente riconosciute agli impianti a seguito delle procedure competitive di asta sono prossimi al prezzo di mercato dell'elettricità. Si consideri che la prima procedura di asta conclusa nell'ambito dell'ultimo decreto di incentivazione (DM 4 luglio 2019) ha visto l'aggiudicazione di tariffe incentivanti scese fino a 50 €/MWh, valore prossimo al prezzo di mercato (al netto del calo registrato negli ultimi mesi in conseguenza del Covid19). Meno bene (ma non male) è andata la seconda procedura, con ribasso massimo fino a 56 €/MWh, nonostante che le richieste di partecipazione non abbiano saturato i contingenti di potenza messi a disposizione (a ulteriore evidenza della necessità dell'intervento normativo proposto).
Per di più, il meccanismo di incentivazione è strutturato in modo che, ora per ora, conta solo la differenza tra la tariffa aggiudicata e il prezzo di mercato: se questa differenza è positiva, il GSE eroga il corrispondente valore al produttore. Ove la differenza è negativa, è il produttore che deve erogare al GSE il corrispondente valore.

In altri termini, la riammissione di questi impianti ai meccanismi di incentivazione può tramutarsi in un vantaggio per le tariffe e non in un onere, compre prospettato nel DL 145/2013.
In ogni caso, la riammissione avviene in coda agli altri impianti e comunque con una penalizzazione sulle tariffe: 5 punti percentuali nel caso di impianti ad asta e 3 punti percentuali per gli impianti a registro, applicati a coloro che non accettarono la spalmatura. Per equità, queste riduzioni non si applicano a coloro che accettarono la spalmatura.

Relazione tecnica
Le norme proposte non hanno impatti diretti sul bilancio pubblico. Possono tuttavia generare effetti benefici conseguenti a una maggiore vivacità degli investimenti che possono essere attivati.
Tali investimenti sarebbero sostenuti, laddove gli interventi accedano ai meccanismi di sostegno, mediante i vigenti strumenti di sostegno alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. Tali strumenti, discendenti dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, sono stati da ultimo attivati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 e consistono nello svolgimento di procedure selettive. Le procedure sono diverse per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW e per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW.
Nel primo caso, la procedura prevede la richiesta di partecipazione a un registro, nel quale sono collocati gli impianti in possesso di determinati requisiti, selezionati sulla base di criteri ambientali ed economici, fino all'esaurimento del contingente di potenza messo a disposizione.
Per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW, la selezione avviene unicamente sulla base del minor incentivo richiesto.
Particolare rilevante, già esposto nella relazione illustrativa a proposito dei commi da 3 a 6, è che le tariffe incentivanti attualmente riconosciute agli impianti a seguito delle procedure competitive di asta (su cui è allocata la gran parte dei contingenti di potenza messi a disposizione) sono prossimi al prezzo di mercato dell'elettricità. Si rammenta ancora che le prime due procedure di asta conclusesi nell'ambito del decreto 4 luglio 2019 hanno visto l'aggiudicazione di tariffe incentivanti scese fino, rispettivamente, a 50 €/MWh e 56 €/MWh, valori non distanti dal prezzo di mercato dell'elettricità (al netto del calo registrato negli ultimi mesi in conseguenza del Covid19).
Per quanto detto nella relazione illustrativa, è dunque ben possibile che, grazie alla maggiore abbondanza di progetti partecipanti alle procedure, il meccanismo di sostegno comporti non un incremento degli oneri in bolletta, ma una riduzione.
In ogni caso, anche laddove le tariffe incentivanti continuino ad essere superiori ai prezzi di mercato (e quindi con oneri a carico dei consumatori), tali oneri sarebbero comunque contenuti nei limiti già stabiliti dai provvedimenti di incentivazione assunti in attuazione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011.
In conclusione, sotto il profilo dell'impatto sugli oneri in bolletta, le norme proposte hanno un effetto positivo (laddove facciano aumentare la concorrenzialità sulle aste) o nullo, considerando i tetti di potenza e le tariffe massime già stabilite dal decreto 4 luglio 2019.

Articolo 44
(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:

a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione è effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera h-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7".
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai propri ordinamenti, i Comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo ai commi 1 e 2, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui al comma 5 (riferimento errato, il precedente comma 5 è stato soppresso), anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.
8. Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i Comuni possono richiedere il pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di pagamento presso i punti di ricarica che devono prevedere almeno un metodo di pagamento telematico. Il fornitore del servizio di ricarica all'utente finale deve esporre i prezzi per il servizio di ricarica e rendere note le modalità di fruizione del servizio mediante l'adozione di adeguati mezzi di pubblicità accessibili all'utenza.
12. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257 ,in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
13. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica è tenuto, entro trenta 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.
14. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici ai sensi del comma 10.(occorre verificare se il richiamo è corretto) Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
15. Le somme assegnate ai sensi dell'articolo 17-septies, commi 9 e 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il cofinanziamento dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito degli accordi di programma previsti dal comma 5 del medesimo articolo 17-septies, a valere sulle quali non sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari del finanziamento alla data di entrata in vigore della presente disposizione del presente decreto, sono revocate. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzate per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per il finanziamento, nella misura del 100 per cento, di progetti immediatamente realizzabili relativi a reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica.
16. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
17. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017 è abrogato (si abroga un decreto ministeriale)
18. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.

19. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta è volta a disciplinare in sede di normativa primaria la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale.

Al comma 1 viene fornita la definizione di "stazione di ricarica di veicoli elettrici".

Ai sensi del comma 2, la realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici in immobili e aree private, anche aperte ad uso pubblico, resta attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ove applicabili, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.

Il comma 3 prevede che la realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su strade e/o aree pubbliche è assoggettata alle autorizzazioni e concessioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché alla regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche.

Ai sensi del comma 4, i Comuni, con propri provvedimenti adottati in conformità ai propri ordinamenti, provvedono a disciplinare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento, l'installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui ai commi 1 e 2, prevedendo l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

Il comma 5 prevede che le stazioni di ricarica realizzate sulle strade e/o aree pubbliche sono assoggettate al regime della concessione di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e correlati articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, anche a titolo non oneroso.

Ai sensi del comma 6, richiamo errato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di pagamento presso i punti di ricarica che devono prevedere almeno un metodo di pagamento telematico.

Il comma 7 prevede che il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.

Il comma 8 richiamo errato prevede l'abrogazione dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, concernenti l'installazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici, al fine di evitare sovrapposizioni con le disposizioni previste dal presente articolo. Per analogo motivo, il comma 9 prevede l'abrogazione del decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici".

La norma prevista al comma 10 impone l'obbligo, per le aree di servizio situate lungo le autostrade e le strade extraurbane principali, di garantire il servizio di ricarica per veicoli elettrici, attraverso una modifica puntuale dell'articolo 61, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Al momento la rete autostradale italiana, a differenza di altri paesi europei, ha pochissime colonnine di ricarica elettrica, mentre per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica al 2050 fissati in sede europea, è necessaria una consistente riconversione del parco veicolare verso la

BOZZA PCM

mobilità elettrica. Lo stesso Piano Nazionale Integrato Energia e Clima prevede, entro il 2030, 4 milioni di veicoli elettrici puri circolanti. Allo stato attuale, uno dei fattori frenanti è la carenza delle infrastrutture di ricarica. In particolare l'assenza di colonnine lungo le tratte autostradali - soprattutto nel centro-sud di Italia - ne limita fortemente la propensione all'acquisto, perché l'auto elettrica è percepita come veicoli da destinare esclusivamente agli spostamenti urbani e periurbani.
Da verificare
Al comma 11 si prevede che le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici ai sensi del comma 10. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'art. 17-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
Al comma 12 si prevede la riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 17-septies, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, attualmente in perenzione amministrativa, per una efficace ed efficiente riprogrammazione delle stesse. La necessità della riprogrammazione delle prefate risorse è data dalla presa d'atto che gli interventi per cui sono state originariamente previste non sono state utilizzate. Per tale ragione, è opportuno disporre il definanziamento degli interventi originariamente previsti a valere sulle prefate risorse (non spese e sulle quali non sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari del finanziamento) per destinarle alla realizzazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) ex art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 257 del 2016 e al finanziamento di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente realizzabili. Allo stato le risorse non spese e sulle quali non sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari del finanziamento sono quelle per cui non si sono sottoscritte convenzioni con le Regioni, o, se sottoscritte, non sono state adempiute alla loro scadenza, ammontano a € 29.873.580.
Il comma 13 prevede una clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA
La norma, a carattere procedimentale e di semplificazione amministrativa, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Bozza DPCM

Articolo 45
(Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi)

1.L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"Art. 35

(Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri)

1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, è determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attribuiti direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo, sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati.".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma in esame modifica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il vigente articolo 35 prevede la possibilità per l'Italia di concludere accordi intergovernativi con altri Stati membri UE per progetti comuni o trasferimenti statistici, ossia per il trasferimento, a favore dell'Italia, di quantità di energia rinnovabile da Stati membri che hanno raggiunto e superato i propri obiettivi nazionali di produzione da FER al 2020.

Bozza PCM

Detto art. 35, nel recepire l'art. 6 della direttiva europea 2009/28/CE, si limitò – in ragione della situazione della produzione da FER in Italia di quegli anni e delle proiezioni allora effettuate – a considerare solo la fattispecie di accordi di trasferimento verso l'Italia e non la fattispecie in cui fosse l'Italia a poter trasferire ad altri Stati membri una quota di proprio surplus produttivo da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020.

Ad oggi il quadro descritto è sensibilmente cambiato: secondo le stime attualmente disponibili, l'Italia potrà superare il proprio obiettivo 2020 di produzione di energia da FER (17%) ed avere un surplus potenzialmente trasferibile a fini statistici a quegli Stati membri o regioni che abbiano un deficit rispetto al proprio obiettivo e che pertanto sarebbero interessati ad esplorare la possibilità di concludere un accordo per trasferimenti statistici di energia da FER nei loro confronti.

L'importanza di tali accordi di trasferimenti statistici è stata ribadita dalla direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che stabilisce gli obiettivi 2030 e ha operato la rifusione della precedente direttiva 2009/28/CE.

La norma proposta mira quindi a modificare il quadro descritto, allargando la fattispecie di cui all'art. 35 per ricomprendere gli accordi intergovernativi in cui l'Italia sia parte attiva del trasferimento statistico. Inoltre, rende applicabile la disciplina in essa prevista anche agli accordi per trasferimenti statistici che si dovessero rendere necessari in vista degli obiettivi di produzione da FER al 2030.

Nello specifico, si prevede: al **comma 1**, l'ampliamento della disciplina ai trasferimenti statistici a favore dell'Italia anche ai trasferimenti statistici dall'Italia ad altri Stati membri; al **comma 2**, nel caso di trasferimenti a favore dell'Italia, l'art. 35 viene modificato per ricomprendere oltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 2020, anche gli obiettivi 2030; inoltre, si rivede il meccanismo di individuazione del costo massimo, allineandolo alla spesa di incentivazione degli impianti di più recente entrata in esercizio, in quanto meglio riflessivi dei costi per il raggiungimento degli obiettivi; al **comma 3,** nel caso di trasferimenti da parte dell'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'UE, si prevede che l'Italia possa selezionare, mediante manifestazione di interesse condotta dal Ministero dello sviluppo economico, una volta nota la quantità di energia rinnovabile in surplus rispetto all'obiettivo al 2020, lo Stato a cui trasferire, ai fini statistici, il quantitativo di energia da FER pattuito. L'energia oggetto del trasferimento statistico viene valorizzato anche con il criterio del maggior prezzo offerto nella manifestazione di interesse. Le modalità secondo cui attuare tale trasferimento statistico vengono disciplinate da un accordo intergovernativo, a firma dei Ministri competenti che, per l'Italia, è il Ministro dello sviluppo economico. I proventi derivanti dalla stipula dell'accordo sono attribuiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) agli oneri generali di sistema relativi a sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca del sistema elettrico, secondo gli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico.

RELAZIONE TECNICA

Bozza PCM

L'adozione della norma descritta non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, rispetto alla precedente norma che si va a modificare; per contro, essa potrebbe apportare possibili entrate per l'Italia da destinare a beneficio del sistema energetico italiano.

Articolo 46
(Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni)

1. All'articolo 27, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo le parole "agevolata e sovvenzionata," sono inserite le seguenti: "nonché i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti".

Relazione illustrativa La proposta mira ad estendere ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto altrove, nei termini introdotti dall'articolo 1, comma 65, della legge 160/2019. Tale norma è intervenuta sull'articolo 27 della legge 99/2009 introducendo il seguente comma 4-bis:

"4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera *e),* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema».".

Dunque, sulla base del comma 4-bis appena riportato, taluni enti pubblici, strumentali e no, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete, realizzando quindi il cosiddetto scambio sul posto altrove.

La proposta normativa, nell'ottica di favorire la diffusione delle fonti rinnovabili con modalità che concorrano a distribuire alle collettività i benefici, estende questa opzione anche ai comuni con ridotta popolazione, usualmente i più "ricchi" di risorse rinnovabili e di superfici utilizzabili per il relativo sfruttamento. Inoltre, l'intervento consente una gestione organica e unitaria del meccanismo dello scambio altrove, limitandolo a casi specifici di interesse di realtà pubbliche, e dunque senza compromettere la prospettiva di riordino della disciplina dello scambio per gli altri soggetti. Tale riordino è previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2019, attualmente in discussione in Senato (AS 1721).

Relazione tecnica La proposta normativa consentirebbe agli Enti Locali di minore dimensioni (fino a 20.000 residenti) di promuovere investimenti nel campo degli impianti a fonte rinnovabile ripagati dalla valorizzazione dell'energia prodotta e di quella autoconsumata, anche con lo scambio sul posto altrove. Ci si attende pertanto che, nel complesso, la norma generi un aumento delle entrate connesse ai nuovi investimenti e un miglioramento della spesa dei soggetti interessati.

BOZZA DCM

Dal punto di vista dell'impatto sugli oneri di sistema del settore elettrico. si parte dai seguenti dati:

a) numero dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 residenti: circa 7400;
b) residenti totali nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 residenti: circa 27,9 ML (su 60,3 ML);
c) consumi elettrici annui totali della PA: corca 10,5 TWh, dei quali 6 TWh per illuminazione pubblica.

La fonte dei dati a) e b) è Istat; la fonte del dato c) è Terna.

Assumendo, in prima approssimazione, che i consumi dei comuni siano proporzionali al numero dei residenti, risulterebbe che i consumi elettrici annui totali dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti ammontano a circa 4,8 TWh. Anche laddove tutti tali consumi fossero coperti con il meccanismo dello scambio altrove (cosa del tutto inverosimile), lo spostamento di oneri sugli altri consumatori sarebbe assai modesto in quanto i consumi complessivi gravati da oneri ammontano a circa 250 TWh; assumendo una più verosimile percentuale di adesione del 25%, l'effetto della norma sarebbe riferito a circa lo 0,5% dei consumi elettrici. Si consideri peraltro che la norma prevede comunque un pagamento di oneri, seppure entro il limite del 30%, da parte dei Comuni per cui l'effetto redistributivo sarebbe in questa ipotesi inferiore a 50 milioni, su un totale di oneri di sistema di circa 14 miliardi/anno.

In ogni caso, l'effetto redistributivo può essere evitato attraverso i proventi derivanti dalla proposta di norma sui trasferimenti statistici, di capienza ben superiore.

Articolo 47

(Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano)

1. Al fine di contribuire al contrasto degli effetti del cambiamento climatico, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al rischio incendi boschivi, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa espressa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del *Green new deal* europeo.
2. Il Piano è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B.La Sezione A contiene un elenco di interventi di sistemazione idraulico-forestale, di prevenzione degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, da attuare da parte di imprese agricole e forestali, da finanziare a carico dello Stato per il tramite delle Regioni e Province autonome, in proporzione alla superficie forestale esistente, maggiorata di un coefficiente di premialità se sono state attivate corrispondenti misure nei relativi programmi di sviluppo rurale. Per tale tipologia di interventi sono messi a disposizione 150 milioni di euro.

La Sezione B del Pianocontiene il sostegno finanziario alla realizzazione di piani forestali di area vasta, e piani aziendali, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi

migliorativi e manutentivi nel tempo, così da accrescere biodiversità, rinnovazione, vitalità e potenzialità a fornire i servizi ecosistemici delle compagini forestali, nonché accrescendone le capacità di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 150.000.000 per l'attuazione della Sezione A ed euro 10.000.000 per l'attuazione della Sezione B, si provvede a carico del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, parzialmente utilizzando gli importi non impegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La superficie forestale italiana ha superato gli 11 milioni di ettari (dati RAF 2019) e rappresenta ormai più del 35% dell'intero territorio nazionale, prevalentemente concentrandosi nelle aree interne collinari e montane. Una consistente quota parte di tale superficie è composta da boschi di neoformazione su terreni abbandonati dalle colture agricole, o da boschi di latifoglie trattati in passato a ceduo con tagli relativamente ravvicinati per fornire prodotti ad una economia di sussistenza ormai scomparsa, e spesso per tale ragione abbandonati a loro stessi. Questo grande patrimonio naturale, che assicura all'Italia il raggiungimento di obiettivi internazionali di tutela della biodiversità ed accumulo di anidride carbonica, non ha però contribuito ad un decremento del rischio idrogeologico né del rischio incendi boschivi che anzi, con l'approssimarsi delle aree forestali alle aree urbane, si innescano con crescente frequenza, provocando nel tempo nuovo degrado e dissesto.

Incentivare la gestione forestale sostenibile, attuata attraverso un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, impostato in più fasi, significa fornire risposte multiple alle richieste ambientali, economiche e sociali delle aree interne, con effetti sia immediati sia prolungati nel tempo, anche dal punto di vista della creazione di nuovi posti di lavoro e di filiere dedicate al sistema "legno-energia".

La risposta alle esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali, anche per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, si accompagna alla considerazione delle prioritarie e più convenienti esigenze di prevenire i dissesti attraverso azioni estensive di accompagnamento delle opere in alveo, e di prevenire con interventi selvicolturali il rischio incendi boschivi, rispetto ad interventi in emergenza o post evento.

Il quadro normativo nazionale, in coerenza con le strategie europee forestali e della biodiversità, è stato recentemente innovato, grazie all'approvazione del decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico delle foreste e delle filiere forestali). Esso costituisce un quadro adeguato ad indirizzare le attività del piano straordinario e ad affiancare le dotazioni finanziarie a quelle già stanziate con i fondi europei dello sviluppo rurale, nonché a quanto sarà previsto nella nuova PAC, oltre ad innescare meccanismi virtuosi di innalzamento dei livelli di imprenditorialità ed artigianalità nelle aree interne capaci di generare filiere economiche e sociali durature. Allo stato attuale, invece, il 35% della superficie nazionale caratterizzata da boschi contribuisce a poco più dello 0,01% del PIL italiano.

Bozza PCM

Si stima che potrebbero crearsi 60.000 nuovi posti di lavoro, senza intaccare il capitale che produce la crescita delle foreste ma semplicemente innalzando i prelievi degli incrementi annui dall'attuale 18% fino al 50%, ove possibile e comunque ben al di sotto della media europea, che si colloca tra il 62% ed il 67% (dati RAF 2019), in una logica di sostegno finanziario a interventi non in pareggio, nell'immediato, ma estremamente vantaggiosi nel medio e lungo periodo, in termini di sviluppo sostenibile.

Il piano straordinario si prospetta in due dinamiche convergenti, negli effetti e nei benefici:

- Una serie di misure incentivanti interventi cauti, capillari e continui, altrimenti economicamente insostenibili con il solo ricavo dei prodotti retraibili, a favore di imprese forestali e agricole, per progetti di sistemazioni idraulico-forestali, prevenzione degli incendi boschivi, ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, con effetti visibili nel breve periodo. I finanziamenti potrebbero essere messi a disposizione delle Regioni e Province autonome, in proporzione alla superficie forestale esistente, attuando però delle forme di premialità collegate agli investimenti analoghi fatti con ciascun PSR, in modo da scoraggiare possibili effetti "sostitutivi". Per tale tipologia di interventi occorrerebbero 150 milioni di euro.
- Una serie di misure incentivanti la realizzazione di piani forestali di area vasta, e piani aziendali, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo, così da accrescere biodiversità, rinnovazione, vitalità e potenzialità a fornire i servizi ecosistemici delle compagini forestali, nonché accrescendone le capacità di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici. Per tale tipologia di interventi occorrerebbero 10 milioni di euro.

Le misure di cui sopra sono destinate ad avere effetti duraturi nel tempo propri degli investimenti forestali se saranno accompagnate da investimenti formativi per gli operatori del settore, e dall'individuazione delle aree più idonee ove allocare imprese di seconda trasformazione dei prodotti di risulta di tutte le attività, primo fra tutti il legno.

La ricerca italiana sta infatti sperimentando sistemi innovativi per l'utilizzo, accanto a quelli tradizionali, di prodotti duraturi (incrementando tra l'altro le quantità di C02 stoccata durevolmente) per usi innovativi, quali quelli dei materiali da costruzione, particolarmente indicati per l'edilizia in zone sismiche, cui si affianca l'importante leadership europea per le capacità di recupero, riciclo e riuso del materiale legnoso, nel segno della bioeconomia e della circolarità dei beni.

La crisi climatica, le esigenze di decarbonizzazione dell'economia, la necessità di sostenere uno sviluppo più sostenibile, la protezione dell'ambiente con l'impegno al restauro degli ecosistemi degradati e all'aumento complessivo dell'offerta dei servizi ecosistemici legati ai territori forestali, rappresentano le nuove sfide a cui il settore forestale nazionale deve e può dare un concreto contributo.

Al fine di valorizzare il ruolo del sistema forestale nazionale e accompagnarlo verso un cambiamento capace di trasformare i diversi temi della sostenibilità, declinati dal Green Deal, in

BOZZA PCM

elementi di competitività, vi è oggi la necessità di sostenere un percorso di transizione che reinterpreti le complesse interconnessioni del settore forestale con l'ambiente, il clima, il territorio, le economie locali e la società. Un percorso che deve coordinare l'intervento pubblico, sia comunitario sia nazionale, sostenendo la convergenza delle risorse disponibili in azioni specifiche volte a conciliare i diversi aspetti della competitività, della sostenibilità e dell'equilibrio territoriale. La proposta di un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano italiano, così come brevemente delineato, potrà contribuire al raggiungimento dei multipli obiettivi, nel segno dell'ineludibile esigenza di rendere concreti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e ribaditi dai recenti documenti relativi al Green new deal europeo.

Articolo 48

(Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal)

1. Le garanzie di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono assunte da SACE S.p.A. nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. che disciplina:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A.;

c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 2 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. a fronte dei costi di gestione sostenuti per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio;

f) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni.

2. Per l'anno 2020 la dotazione di 470 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è interamente devoluta alla concessione di una o più garanzie ai sensi del comma 86 del medesimo articolo.

3. Nelle more dell'individuazione dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le garanzie e gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo possono riguardare, conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019 COM(2019) 640 final, in materia di *Green deal* europeo:

BOZZA PCM

a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

4. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86," sono soppresse.

Relazione tecnico-illustrativa

I commi 85-100 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione europea, e per la cui attuazione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione complessiva di 4.240 milioni di euro per gli anni 2020-2023.

In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, che siano caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale e sociale.

La norma proposta intende predisporre un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica, conformemente ai principi enunciati nelGreen Deal per l'Unione europea.

Il comma 1 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare le suddette garanzie "green"e rimette ad un'apposita convenzione stipulata tra SACE S.p.A. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'individuazione dei relativi termini procedurali e criteri operativi.

Pertanto, il comma 4 elimina dall'articolo 1, comma 88, della legge di bilancio 2020 l'inciso che affida a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle garanzie.

Con riferimento alla selezione dei progetti e dei programmi suscettibili di accedere alla garanzia pubblica, il comma 88 della legge n. 160/2019 rimette ad un apposito organismo, da istituirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la selezione degli interventi coerenti con gli obbiettivi di sviluppo sostenibile promossi dal Green Deal Europeo e recepiti nella legge di bilancio per il 2020.

Bozza PCM

Nelle more dell'individuazione di tale organismo, il comma 3 definisce il requisito oggettivo che i progetti devono rispettare per accedere alla garanzia, delimitando così i settori di intervento a quei programmi che favoriscono la transizione verso un'economia pulita e circolare, con particolare riguardo ai settori ad alta intensità di risorse come quelli tessile, dell'edilizia, dell'elettronica e delle materie plastiche, e verso una mobilità sostenibile e intelligente, che riduca l'inquinamento e i volumi di traffico.

Al comma 2, la norma riserva l'intera dotazione del fondo per il 2020, pari a 470 milioni di euro, alla concessione di una o più garanzie ai sensi del comma 86 della Legge di bilancio. Pertanto, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Bozza PCM